SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 giugno 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 2021, n. **81**.

Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e, in particolare, l'articolo 1, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, l'articolo 29;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo e, in particolare, l'articolo 7-*bis*;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2020, n. 2, recante l'ordinamento e l'organizzazione del DIS;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2019, in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017, recante direttiva concernente indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2019, recante disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del *Computer security incident response team* - CSIRT italiano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 dell'8 novembre 2019;

Visto il «*Framework* nazionale per la *cybersecurity* e la data *protection*», edizione 2019 (*Framework* nazionale), realizzato dal Centro di ricerca di *cyber intelligence and information security* (CIS) dell'Università Sapienza di Roma e dal *Cybersecurity national lab* del Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica (CINI), con il supporto dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), quale strumento di supporto per le organizzazioni pubbliche e private in materia di strategie e processi volti alla protezione dei dati personali, con specifico riferimento alla sicurezza degli stessi a fronte di possibili attacchi informatici, e alla sicurezza *cyber*, nonché per il loro continuo monitoraggio;

Considerato di dover tenere conto degli *standard* definiti a livello internazionale e dell'Unione europea e di assumere, quale base di riferimento per l'individuazione delle misure corrispondenti agli ambiti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge n. 105 del 2019, il *Framework* nazionale, adeguandolo allo specifico contesto operativo delineato dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e, pertanto, di richiamare, per ciascuna misura individuata, il codice alfanumerico identificativo della relativa sottocategoria del *Framework* nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;

Acquisiti i pareri delle Commissioni I e IX riunite, IV e V della Camera dei deputati e delle Commissioni 1ª, 4ª e 5ª del Senato della Repubblica;

Sulla proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) decreto-legge, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;

b) perimetro, il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge;

c) soggetti inclusi nel perimetro, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge;

d) CISR, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

e) rete, sistema informativo:

1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *dd)*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in base ad un programma, un trattamento automatico di dati digitali, ivi inclusi i sistemi di controllo industriale;

3) i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione, compresi i programmi di cui al numero 2);

f) servizio informatico, un servizio consistente interamente o prevalentemente nel trattamento di informazioni, per mezzo della rete e dei sistemi informativi, ivi incluso quello di *cloud computing* di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *aa)*, del decreto legislativo n. 65 del 2018;

g) bene ICT (*information and communication technology*), un insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici, o parti di essi, incluso nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge;

h) incidente, ogni evento di natura accidentale o intenzionale che determina il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziali, ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici;

i) impatto sul bene ICT, limitazione della operatività del bene ICT, ovvero compromissione della disponibilità, integrità, o riservatezza dei dati e delle informazioni da esso trattati, ai fini dello svolgimento della funzione o del servizio essenziali;

l) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4 della legge n. 124 del 2007;

m) CISR tecnico, l'organismo tecnico di supporto al CISR, di cui all'articolo 4, comma 5, del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2020, n. 2, che definisce l'ordinamento e l'organizzazione del DIS;

n) CSIRT italiano, il *Computer security incident response team* istituito presso il DIS ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018;

o) indicatori di compromissione (IOC), indicatori tecnici impiegati per la rilevazione di una minaccia o compromissione nota e generalmente riconducibili a indirizzi IP, elementi identificativi e moduli *software* afferenti agli strumenti tecnici impiegati da attori malevoli.

Capo II
NOTIFICHE DI INCIDENTE

Art. 2.
Tassonomia degli incidenti

1. Nelle tabelle n. 1 e n. 2 dell'allegato A al presente regolamento sono classificati, in categorie, gli incidenti aventi impatto sui beni ICT. Nella tabella n. 1 sono indicati gli incidenti meno gravi e nella tabella n. 2 quelli più gravi. Tale classificazione è funzionale alla diversa tempistica necessaria per una risposta efficace.

2. Nelle tabelle di cui al comma 1, per ciascuna tipologia di incidente, sono indicati un codice identificativo e la corrispondente categoria, accompagnata dalla descrizione di ciascuna tipologia di incidente.

Art. 3.
Notifica degli incidenti aventi impatto su beni ICT

1. Dal 1° gennaio 2022, i soggetti inclusi nel perimetro, al verificarsi di uno degli incidenti avente impatto su un bene ICT di rispettiva pertinenza individuati nelle tabelle di cui all'allegato A, procedono alla notifica al CSIRT italiano secondo le modalità di cui al presente regolamento.

2. Dalla data di trasmissione degli elenchi dei beni ICT effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge, ovvero, qualora la trasmissione sia avvenuta in una data antecedente a quella di entrata in vigore del presente regolamento, da quest'ultima data, e sino al 31 dicembre 2021, i soggetti inclusi nel perimetro procedono, in via sperimentale, alle notifiche di cui al comma 1, secondo le modalità di cui al comma 4.

3. I soggetti inclusi nel perimetro procedono alla notifica di cui ai commi 1 e 2 anche nei casi in cui uno degli incidenti individuati nelle tabelle di cui all'allegato A si verifichi a carico di un sistema informativo o un servizio informatico, o parti di essi, che, anche in esito all'analisi del rischio di cui all'articolo 7, comma 2, del DPCM n. 131 del 2020, condivide con un bene ICT funzioni di sicurezza, risorse di calcolo o memoria, ovvero *software* di base, quali sistemi operativi e di virtualizzazione.

4. I soggetti inclusi nel perimetro effettuano la notifica di cui ai commi 1, 2 e 3 entro sei ore, qualora si tratti di un incidente individuato nella tabella 1 dell'allegato A, ed entro un'ora, qualora si tratti di un incidente individuato nella tabella 2 del medesimo allegato. I predetti termini decorrono dal momento in cui i soggetti inclusi nel perimetro sono venuti a conoscenza, a seguito delle evidenze ottenute, anche mediante le attività di monitoraggio, test e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*,
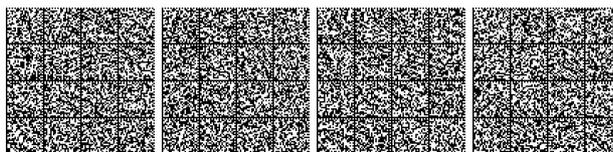
numero 6, del decreto-legge, effettuate sulla base delle misure di sicurezza di cui all'allegato B, di un incidente riconducibile a una delle tipologie individuate nell'allegato A. La notifica è effettuata tramite appositi canali di comunicazione del CSIRT italiano aventi i requisiti di cui al punto 1, lettera *a)*, dell'allegato I, del decreto legislativo n. 65 del 2018, e secondo le modalità definite dal CSIRT italiano e rese disponibili sul sito Internet del CSIRT italiano.

5. Qualora il soggetto incluso nel perimetro venga a conoscenza di nuovi elementi significativi, tra cui le specifiche vulnerabilità sfruttate, la rilevazione di eventi comunque correlati all'incidente oggetto di notifica, ovvero gli indicatori di compromissione (IOC) rilevati, la notifica di cui al comma 1 è integrata tempestivamente dal momento in cui il soggetto incluso nel perimetro ne è venuto a conoscenza, salvo che l'autorità giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di segretezza investigativa.

6. Dal 1° gennaio 2022, i soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo n. 65 del 2018, con la notifica di cui al presente articolo comunicano che la stessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge, costituisce anche adempimento dell'obbligo di notifica di cui, rispettivamente, agli articoli 12, comma 5, indicando a tal fine l'autorità competente NIS di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 65 del 2018 alla quale la notifica deve essere inoltrata, e 14, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2018. I soggetti di cui all'articolo 16-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 259 del 2003, con la notifica di cui al presente articolo, comunicano che la stessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge, costituisce anche adempimento dell'obbligo previsto ai sensi dell'articolo 16-*ter* del decreto legislativo n. 259 del 2003 e delle correlate disposizioni attuative. Restano fermi, per le notifiche degli incidenti non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto-legge, gli obblighi e le procedure di notifica previsti dal decreto legislativo n. 65 del 2018 e dal decreto legislativo n. 259 del 2003.

7. Su richiesta del CSIRT italiano, il soggetto incluso nel perimetro che ha proceduto a effettuare una notifica ai sensi dei commi 1, 2 e 3 provvede, tramite i canali di comunicazione di cui al comma 4 ed entro sei ore dalla richiesta, a effettuare un aggiornamento della notifica, salvo che l'autorità giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di segretezza investigativa.

8. Una volta definiti e avviati i piani di attuazione delle attività per il ripristino dei beni ICT impattati dall'incidente oggetto di notifica, il soggetto incluso nel perimetro che ha proceduto a effettuare una notifica ai sensi dei commi 1, 2 e 3, tramite i canali di comunicazione di cui al comma 4, ne dà tempestiva comunicazione al CSIRT italiano e trasmette, altresì, su richiesta del CSIRT italiano ed entro trenta giorni dalla stessa richiesta, una relazione tecnica che illustra gli elementi significativi dell'incidente, tra cui le conseguenze dell'impatto sui beni ICT derivanti dall'incidente e le azioni intraprese per porvi rimedio, salvo che l'autorità giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di segretezza investigativa.

9. I soggetti inclusi nel perimetro assicurano che dell'avvenuta notifica sia fornita notizia all'articolazione per l'implementazione del perimetro prevista nell'ambito delle misure di sicurezza di cui alla sottocategoria 2.1.4 (ID.AM-6) dell'allegato B, ed in particolare all'incaricato e al referente tecnico di cui alla medesima sottocategoria.

10. Sino al 31 dicembre 2021, restano fermi per i soggetti inclusi nel perimetro, che effettuano, ai sensi del comma 2, le notifiche in via sperimentale, gli obblighi di notifica di cui agli articoli 12, comma 5, e 14, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2018, nonché quelli previsti ai sensi dell'articolo 16-*ter* del decreto legislativo n. 259 del 2003 e delle correlate disposizioni attuative.

Art. 4.

Notifica volontaria degli incidenti

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 3, i soggetti inclusi nel perimetro possono notificare, su base volontaria, gli incidenti, relativi ai beni ICT, non indicati nelle tabelle di cui all'allegato A, ovvero gli incidenti, indicati nelle tabelle di cui all'allegato A, relativi a reti, sistemi informativi e servizi informatici di propria pertinenza diversi dai beni ICT. La notifica è effettuata tramite appositi canali di comunicazione del CSIRT italiano aventi i requisiti di cui al punto 1, lettera *a)*, dell'allegato I, del decreto legislativo n. 65 del 2018, e secondo le modalità definite dal CSIRT italiano e rese disponibili sul sito Internet del CSIRT italiano.

2. Le notifiche volontarie sono trattate dal CSIRT italiano in subordine a quelle obbligatorie e qualora tale trattamento non costituisca un onere sproporzionato o eccessivo.

3. La notifica volontaria non può avere l'effetto di imporre al soggetto notificante alcun obbligo a cui non sarebbe stato sottoposto se non avesse effettuato tale notifica.

4. I soggetti inclusi nel perimetro assicurano che dell'avvenuta notifica sia fornita notizia all'articolazione per l'implementazione del perimetro prevista nell'ambito delle misure di sicurezza di cui alla sottocategoria 2.1.4 (ID.AM-6) dell'allegato B, ed in particolare all'incaricato e al referente tecnico di cui alla medesima sottocategoria.
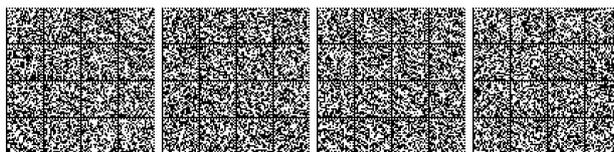
Art. 5.

Trasmissione delle notifiche

1. Il DIS inoltra le notifiche ricevute dal CSIRT italiano:

a) all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione, qualora le notifiche provengano da un soggetto pubblico o da un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fatta eccezione per quelle concernenti i beni ICT in relazione ai quali per le attività di ispezione e verifica sono competenti le strutture specializzate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, terzo periodo, del decreto-legge;

c) al Ministero dello sviluppo economico, qualora le notifiche provengano da un soggetto privato.

2. Le notifiche volontarie, di cui all'articolo 4, sono trasmesse solo nel caso in cui siano state trattate.

3. Il CSIRT italiano, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge, inoltra le notifiche ricevute dai soggetti inclusi nel perimetro, che siano identificati anche quali soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo n. 65 del 2018, all'autorità competente NIS indicata ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

4. Le modalità di inoltro delle notifiche previste ai commi 1 e 2 possono essere concordate mediante apposite intese con ciascuna delle amministrazioni interessate e, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, con il Ministero della difesa.

Art. 6.

Incidenti relativi alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate

1. In materia di notifica degli incidenti relativi alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, non inclusi nell'elenco dei beni ICT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge, resta fermo quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *l)*, della legge n. 124 del 2007, e dalle correlate disposizioni attuative.

Capo III

MISURE DI SICUREZZA

Art. 7.

Misure di sicurezza

1. Le misure di sicurezza, articolate in funzioni, categorie, sottocategorie, punti e lettere, sono individuate nell'allegato B al presente regolamento. La corrispondenza tra le misure di sicurezza e gli ambiti elencati all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge, è indicata nella tabella in appendice n. 1 dell'allegato B. Nella tabella in appendice n. 2 del medesimo allegato B è indicata per ciascuna misura di sicurezza la corrispondente categoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, ovvero lettera *b)*.

Art. 8.

Modalità e termini di adozione delle misure di sicurezza

1. I soggetti inclusi nel perimetro adottano, per ciascun bene ICT di rispettiva pertinenza, le misure di sicurezza di cui all'allegato B nei seguenti termini:

a) per le misure di sicurezza appartenenti alla categoria A di cui all'appendice n. 2 dell'allegato B, entro sei mesi dalla data di trasmissione degli elenchi dei beni ICT effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge, ovvero, qualora la trasmissione sia avvenuta in una data antecedente a quella di entrata in vigore del presente regolamento, entro sei mesi da quest'ultima data;

b) per le misure di sicurezza appartenenti alla categoria B di cui all'appendice n. 2 dell'allegato B, entro trenta mesi dalla data di trasmissione degli elenchi dei beni ICT effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge, ovvero, qualora la trasmissione sia avvenuta in una data antecedente a quella di entrata in vigore del presente regolamento, entro trenta mesi da quest'ultima data.

2. I soggetti di cui al comma 1, dopo l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'allegato B, ne danno tempestivamente comunicazione al DIS, descrivendo le relative modalità, mediante la piattaforma digitale costituita presso il DIS ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento adottato con DPCM n. 131 del 2020.

3. Ai fini della comunicazione di cui al comma 2, il DIS predispone un apposito modello di cui dà informazione ai soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora un soggetto incluso nel perimetro proceda, ai sensi degli articoli 7 e 9 del regolamento adottato con
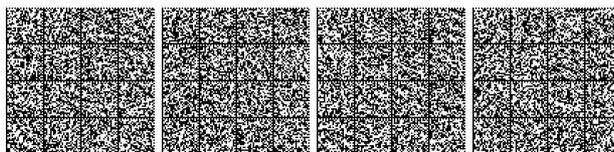
il DPCM n. 131 del 2020, all'aggiornamento dell'elenco dei beni ICT, valuta contestualmente se è necessario procedere all'adeguamento delle misure di sicurezza adottate ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui sia necessario procedere all'adeguamento, vi provvede e ne comunica le relative modalità, con il modello di cui al comma 1, nei seguenti termini:

a) per le misure di sicurezza di cui alla categoria A dell'appendice n. 2 dell'allegato B, entro sei mesi dall'aggiornamento dell'elenco dei beni ICT;

b) per le misure di sicurezza di cui alla categoria B dell'appendice n. 2 dell'allegato B, entro trenta mesi dall'aggiornamento dell'elenco dei beni ICT.

5. In ogni altro caso in cui un soggetto incluso nel perimetro abbia proceduto ad adeguare le misure di sicurezza adottate ai sensi del presente articolo, ne comunica, entro sei mesi, le relative modalità con il modello di cui al comma 1.

6. Il DIS rende tempestivamente disponibili le comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 1, 2 e 3 alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione e al Ministero dello sviluppo economico ai fini dello svolgimento delle rispettive attività di verifica e ispezione, fatta eccezione per quelle comunicazioni concernenti i beni ICT in relazione ai quali per le attività di ispezione e verifica sono competenti le strutture specializzate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, terzo periodo, del decreto-legge.

Art. 9.

Tutela delle informazioni

1. Le misure minime di sicurezza individuate nell'allegato C al presente regolamento, e corrispondenti agli ambiti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, numeri 3 e 4, del decreto-legge, si applicano alle informazioni relative:

a) all'elencazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge;

b) agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge, comprensivi della descrizione dell'architettura e della componentistica, nonché dell'analisi del rischio;

c) agli elementi delle notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 3, ivi compresa la relazione di cui all'articolo 3, comma 7;

d) al modello di cui all'articolo 8, comma 1, e alla documentazione predisposta in attuazione delle misure di sicurezza di cui all'allegato B.

2. Le misure di sicurezza di cui all'allegato C si applicano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Resta ferma l'adozione, da parte dei soggetti inclusi nel perimetro, delle misure di sicurezza di livello più elevato di cui all'allegato B, entro i termini indicati dall'articolo 8.

4. In caso di attribuzione alle informazioni di cui al comma 1 di una classifica di segretezza, ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 124 del 2007, si applicano le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 10.

Misure di sicurezza relative alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate

1. In materia di misure di sicurezza relative alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, non inclusi nell'elenco dei beni ICT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge, resta fermo quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *l)*, della legge n. 124 del 2007, e dalle correlate disposizioni attuative.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Disposizioni finali

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 1450
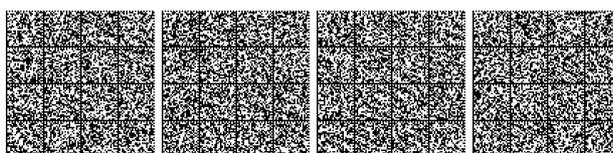
Allegato A

(articolo 2)

Tassonomia degli incidenti

Identificativo (incidente con impatto-ICP)	**Categoria**	**Descrizione**
ICP-A-1	**Infezione (*Initial exploitation*)**	**Infezione** (***Initial exploitation***). Il soggetto ha evidenza dell'effettiva esecuzione non autorizzata di codice o *malware* veicolato attraverso vettori di infezione o sfruttando vulnerabilità di risorse esposte in rete.
ICP-A-2	**Guasto (*Fault*)**	Violazione del livello di servizio atteso, definito dal soggetto incluso nel perimetro ai sensi di quanto previsto nelle misure di sicurezza di cui all'allegato B, in termini di risorse di calcolo, memoria e/o banda passante.
ICP-A-3		Violazione del livello di servizio atteso, definito dal soggetto incluso nel perimetro ai sensi di quanto previsto nelle misure di sicurezza di cui all'allegato B, di *hot-replica* e/o *cold-replica* e/o sito(i) di *disaster recovery*, se previsti.
ICP-A-4		Violazione del livello di servizio atteso, definito dal soggetto incluso nel perimetro ai sensi di quanto previsto nelle misure di sicurezza di cui all'allegato B, in termini di indisponibilità, di perdita irreversibile o di corruzione irreversibile dei dati provenienti dalle componenti di campo (attuatori e sensori).
ICP-A-5		Dati *hot-replica* e/o *cold-replica* e/o sito(i) di *disaster recovery* e/o *backup*, se previsti, persi o corrotti in modo irreversibile.
ICP-A-6		Perdita di confidenzialità o integrità.
ICP-A-7		Perdita e/o corruzione dati irreversibile.
ICP-A-8		Perdita e/o compromissione di chiavi di cifratura e/o certificati.
ICP-A-9		Perdita e/o compromissione di credenziali utenti.
ICP-A-10		Violazione del livello di servizio atteso, definito dal soggetto incluso nel perimetro ai sensi di quanto previsto dalle misure di sicurezza di cui all'allegato B, in termini di impossibilità di accesso fisico alle componenti.

Identificativo (incidente con impatto-ICP)	**Categoria**	**Descrizione**
ICP-A-11	**Installazione (*Establish persistence*)**	**Ottenimento di privilegi di livello superiore (*Privilege Escalation*)**. Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche, condotte dall'interno della rete, utili ad ottenere permessi di livello superiore.
ICP-A-12		**Persistenza (*Persistence*)**. Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche, condotte dall'interno della rete, utili ad ottenere persistenza di codice malevolo o d'accesso.
ICP-A-13		**Evasione delle difese (*Defence Evasion*)**. Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche attraverso cui sono stati effettivamente elusi i sistemi di sicurezza.
ICP-A-14		**Comando e Controllo (*Command and Control*).** Il soggetto ha evidenza di comunicazioni non autorizzate verso l'esterno della rete.
ICP-A-15	**Movimenti laterali (*Lateral Movement*)**	**Esplorazione (*Discovery*)**. Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche, condotte dall'interno della rete, utili a effettuare attività di ricognizione.
ICP-A-16		**Raccolta di credenziali (*Credential Access*)**. Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche utili ad acquisire, dall'interno della rete, credenziali valide per l'autenticazione alle risorse di rete o ne rinviene copie non autorizzate.
ICP-A-17		**Movimenti laterali (*Lateral Movement*)**. Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche utili ad accedere o eseguire codice tra risorse interne della rete.
ICP-A-18	**Azioni sugli obiettivi (*Action on objs*)**	**Raccolta (*Collection*)**. Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche utili ad raccogliere, dall'interno della rete, dati di interesse di terze parti o ne rinviene copie non autorizzate.
ICP-A-19		**Esfiltrazione (*Exfiltration*)**. Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche utili ad esfiltrare dati dall'interno della rete verso risorse esterne.

TABELLA 2

Identificativo	Categoria	Descrizione
ICP-B-1	**Azioni sugli obiettivi (*Actions on objectives*)**	**Inibizione delle funzioni di risposta (*Inhibit Response Function*)**. Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche utili a inibire l'intervento delle funzioni di sicurezza, di protezione e di "*quality assurance*" dei sistemi di controllo industriale predisposte per rispondere a un disservizio o a uno stato anomalo.
ICP-B-2		**Compromissione dei processi di controllo (*Impair Process Control*).** Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche utili a manipolare, disabilitare o danneggiare i processi di controllo fisico di sistemi di controllo industriale.
ICP-B-3		**Disservizio intenzionale (*Impact*).** Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche utili a manipolare, degradare, interrompere o distruggere i sistemi, i servizi o i dati. In tale ambito rientrano ad esempio gli eventi di tipo *Denial of Service*/*Distributed Denial of Service* che hanno impatto sui beni ICT.
ICP-B-4	**Disservizio (*Failure*)**	Violazione del livello di servizio atteso, definito dal soggetto incluso nel perimetro ai sensi di quanto previsto nelle misure di sicurezza di cui all'allegato B, specie in termini di disponibilità, del bene ICT.
ICP-B-5		Divulgazione di dati corrotti o esecuzione operazioni corrotte tramite il bene ICT.
ICP-B-6		Divulgazione non autorizzata di dati digitali relativi ai beni ICT.

Allegato B

(*articolo 7*)

Misure di Sicurezza

1. PREMESSA

1. Il presente allegato definisce misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza dei beni ICT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge, organizzate in funzioni, categorie e sottocategorie, ognuna identificata anche da un codice univoco alfanumerico corrispondente alle analoghe misure del *Framework* nazionale per la *cybersecurity* e la *data protection*", edizione 2019. Sono, altresì, indicate raccomandazioni, la cui attuazione è demandata alle valutazioni di ciascun soggetto incluso nel perimetro.
2. Per ogni misura è fornita una specifica più dettagliata dell'implementazione minima attesa, nonché delle modalità richieste al fine di descriverne l'adozione e dimostrarne l'attuazione.
3. Ad eccezione dell'organizzazione di *cybersecurity*, il termine "organizzazione", che compare all'interno delle descrizioni delle categorie e sottocategorie, è da intendersi riferito almeno ai beni ICT e al personale ad essi riconducibili a diverso titolo (utenti, amministratori, etc.).
4. Per ragioni di coerenza con i titoli delle categorie e sottocategorie del *Framework* nazionale è stato mantenuto il termine *cybersecurity* che, nell'ambito del presente allegato, è da intendersi equivalente alla locuzione "sicurezza cibernetica".
5. Ai fini del presente allegato, si intende per:

   a. **DPCM 1**, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2019;

   b. **DPCM 2**, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2019;

   c. **dipendenza esterna**, le reti, i sistemi informativi, i servizi informatici, le infrastrutture fisiche o gli altri servizi, ivi compresi quelli utilizzati per fini di manutenzione e gestione, di pertinenza di altri soggetti, da cui, in relazione agli esiti dell'analisi del rischio effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del DPCM 1, dipende il funzionamento del bene ICT;

   d. **dipendenza interna**, le reti, i sistemi informativi, i servizi informatici, le infrastrutture fisiche o gli altri servizi, ivi compresi quelli utilizzati per fini di manutenzione e gestione, esterni al bene ICT, ma di pertinenza del soggetto, da cui, in relazione agli esiti dell'analisi del rischio effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del DPCM 1, dipende il funzionamento del bene ICT;

   e. **modello di implementazione**, modello tramite il quale il soggetto comunica l'avvenuta adozione e le relative modalità di implementazione delle misure di sicurezza ai sensi del DPCM 2;

   f. **modello dei beni ICT**, modello tramite il quale il soggetto descrive l'architettura e la componentistica del bene ICT ai sensi dell'articolo 8 del DPCM 1;

   g. **catena di approvvigionamento *cyber***, la catena di approvvigionamento relativa a ciascun bene ICT.

2. IDENTIFICAZIONE (IDENTIFY)

2.1 Gestione degli asset (Asset Management) (ID.AM): I dati, il personale, i dispositivi e i sistemi e le *facility* necessari all'organizzazione sono identificati e gestiti in coerenza con gli obiettivi e con la strategia di rischio dell'organizzazione.

2.1.1 ID.AM-1: Sono censiti i sistemi e gli apparati fisici in uso nell'organizzazione

1. Tutti i sistemi e gli apparati fisici sono censiti ed esiste un elenco di quelli approvati da attori interni al soggetto. L'elenco contiene, ove possibile, i riferimenti agli identificativi della componentistica del bene ICT così come indicati nel modello dei beni ICT.
2. Tutti sistemi e gli apparati fisici presenti sulle reti sono censiti e l'accesso alla rete è consentito esclusivamente a quelli approvati.

2.1.2 ID.AM-2: Sono censite le piattaforme e le applicazioni *software* in uso nell'organizzazione

1. Tutte le piattaforme e le applicazioni *software* installate sono censite ed esiste un elenco di quelle approvate da attori interni al soggetto. L'elenco contiene, ove possibile, i riferimenti agli identificativi della componentistica del bene ICT così come indicati nel modello dei beni ICT.
2. L'installazione delle piattaforme e delle applicazioni *software* è consentito esclusivamente per quelle approvate.
3. Si raccomanda, ove possibile e in relazione alla criticità delle piattaforme e delle applicazioni *software*, anche in esito all'analisi del rischio di cui al DPCM 1, che l'elenco di cui al punto 2 indichi degli identificatori univoci del codice oggetto installato e eseguito.

2.1.3 ID.AM-3: I flussi di dati e comunicazioni inerenti l'organizzazione sono identificati

1. Tutti i flussi informativi tra il bene ICT e l'esterno del bene ICT, nonché tra il bene ICT e l'esterno del soggetto incluso nel perimetro sono identificati ed esiste un elenco dei flussi approvati da attori interni al soggetto. L'elenco contiene, ove possibile, i riferimenti agli identificativi della componentistica del bene ICT così come indicati nell'modello dei beni ICT.

2.1.4 ID.AM-6: Sono definiti e resi noti ruoli e responsabilità inerenti la *cybersecurity* per tutto il personale e per eventuali terze parti rilevanti (es. fornitori, clienti, *partner*)

1. È definita e resa nota alle articolazioni competenti del soggetto l'organizzazione di *cybersecurity*, anche con riferimento ai ruoli e alle responsabilità, per tutto il personale e per eventuali terze parti.
2. All'interno dell'organizzazione di cui al punto 1 è istituita e resa nota alle articolazioni competenti del soggetto l'articolazione per l'implementazione del perimetro.
3. È nominato, nell'ambito dell'articolazione di cui al punto 2, un incaricato, e un eventuale sostituto, con il compito di gestire l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge previste per i soggetti inclusi nel perimetro, in possesso di specifiche professionalità e competenze nella materia della sicurezza cibernetica, che riferisce direttamente al vertice gerarchico del soggetto incluso nel perimetro ed assicura, almeno:
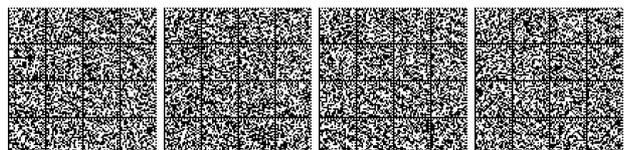
a. l'efficace implementazione delle misure di sicurezza di cui al DPCM 2;

b. la corretta esecuzione degli adempimenti relativi alla notifica degli incidenti aventi impatto su un bene ICT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge;

c. la collaborazione con il DIS, anche in relazione alle attività connesse all'articolo 5 del decreto-legge e alle attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica (NSC), e con i soggetti incaricati dello svolgimento delle attività di verifica e ispezione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge.

4. Sono nominati, nell'ambito dell'articolazione di cui al punto 2, un referente tecnico, e almeno un suo sostituto, in possesso di competenze tecnico-specialistiche nella materia della sicurezza cibernetica, per lo svolgimento delle funzioni di interlocuzione con il CSIRT italiano ai fini della gestione degli incidenti.
5. L'incaricato di cui al punto 3 e il referente tecnico di cui al punto 4 operano in stretto raccordo.
6. I nominativi e gli estremi di contatto dell'incaricato di cui al punto 3 e del referente tecnico di cui al punto 4 sono comunicati dal soggetto incluso nel perimetro al DIS, che li trasmette tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico per i profili di rispettiva competenza.
7. Esiste un elenco contenente tutto il personale interno e esterno impiegato nei processi di *cybersecurity* aventi specifici ruoli e responsabilità. L'elenco è disseminato presso le articolazioni competenti del soggetto.
8. Esiste un elenco degli omologhi dell'incaricato di cui al punto 3 e del referente tecnico di cui al punto 4 presso terze parti, in relazione alle dipendenze esterne, e presso lo stesso soggetto incluso nel perimetro, in relazione alle dipendenze interne. L'elenco è disseminato presso le articolazioni competenti del soggetto incluso nel perimetro.

2.2 **Governance (ID.GV):** Le politiche, le procedure e i processi per gestire e monitorare i requisiti dell'organizzazione (organizzativi, legali, relativi al rischio, ambientali) sono compresi e utilizzati nella gestione del rischio di *cybersecurity*.

2.2.1 **ID.GV-1:** È identificata e resa nota una policy di *cybersecurity*

1. Esiste un documento aggiornato che descrive le politiche, i processi e le procedure di *cybersecurity*. Il documento contiene anche il modello di implementazione.
2. Il modello di implementazione di cui al punto 1 è compilato e trasmesso secondo le modalità previste dal DPCM 2.

2.2.2 **ID.GV-4:** La governance ed i processi di risk management includono la gestione dei rischi legati alla *cybersecurity*

1. Il documento aggiornato che descrive i processi di gestione del rischio include la parte relativa ai rischi legati alla *cybersecurity*.
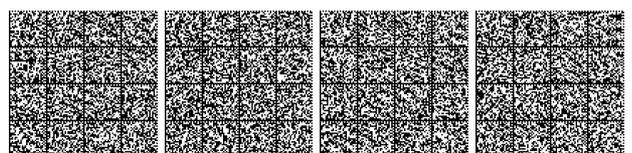
2.3 Valutazione del rischio (Risk Assessment) (ID.RA): L'impresa comprende il rischio di *cybersecurity* inerente l'operatività dell'organizzazione (incluse la *mission*, le funzioni, l'immagine o la reputazione), gli *asset* e gli individui.

2.3.1 ID.RA-1: Le vulnerabilità delle risorse (es. sistemi, locali, dispositivi) dell'organizzazione sono identificate e documentate

1. Esiste un piano aggiornato di verifica e test di sicurezza che descrive l'insieme delle attività finalizzate alla valutazione del livello di sicurezza cibernetica dei beni ICT e dell'efficacia delle misure di sicurezza tecniche e procedurali. Il piano contiene, inoltre, la periodicità e le modalità di esecuzione e, ove possibile, i riferimenti agli identificativi della componentistica del bene ICT così come indicati nel modello dei beni ICT.
2. Le relazioni periodiche devono contenere almeno:
   a. la descrizione generale delle tipologie di verifiche effettuate e gli esiti delle stesse;
   b. la descrizione dettagliata delle vulnerabilità rilevate e il relativo livello di impatto sulla sicurezza;
   c. il livello di esposizione delle risorse del sistema cui è possibile accedere a seguito dello sfruttamento delle vulnerabilità.

2.3.2 ID.RA-5: Le minacce, le vulnerabilità, le relative probabilità di accadimento e i conseguenti impatti sono utilizzati per determinare il rischio

1. Questa misura implica l'analisi del rischio in funzione delle minacce, delle vulnerabilità, delle relative probabilità di accadimento e dei conseguenti impatti derivanti dal loro sfruttamento alla luce delle minacce considerate.
2. Dopo aver identificato tutti i fattori di rischio e averli analizzati viene effettuata una ponderazione per determinare il livello di rischio.
3. Esiste un documento aggiornato di valutazione del rischio (*risk assessment*) che comprende almeno:
   a. l'identificazione delle minacce, sia interne che esterne, opportunamente descritte e valutate e le relative probabilità di accadimento;
   b. qualora disponibili, le vulnerabilità emerse a seguito dell'esecuzione del piano di cui alla sottocategoria ID.RA-1 e a seguito dell'adozione delle misure di cui alla sottocategoria DE.CM-8;
   c. i potenziali impatti ritenuti significativi sui beni ICT, opportunamente descritti e valutati;
   d. l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

2.3.3 ID.RA-6: Sono identificate e prioritizzate le risposte al rischio

1. Esiste un documento aggiornato che descrive le scelte operate in merito al trattamento di ciascun rischio individuato e le relative priorità.
2. Per il rischio residuo successivo al trattamento di cui al punto precedente esiste un documento aggiornato che ne contiene la chiara descrizione. Il documento, con il quale si accetta il rischio residuo, è approvato da parte dei vertici del soggetto.
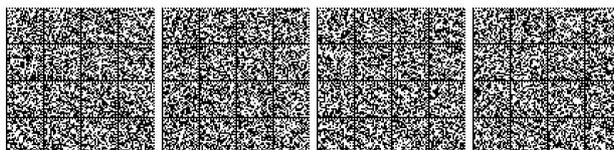
2.4 Strategia della gestione del rischio (ID.RM): Le priorità e i requisiti dell'organizzazione e la tolleranza al rischio sono definiti e utilizzati per supportare le decisioni sul rischio operazionale.

2.4.1 ID.RM-2: Il rischio tollerato dall'organizzazione è identificato ed espresso chiaramente

1. Esiste un documento aggiornato di dettaglio che identifica e descrive il rischio tollerato dal soggetto.

2.5 Gestione del rischio relativo alla catena di approvvigionamento (ID.SC): Le priorità, i vincoli, le tolleranze al rischio e le ipotesi dell'organizzazione sono stabilite e utilizzate per supportare le decisioni di rischio associate alla gestione del rischio legato alla catena di approvvigionamento. L'organizzazione ha definito e implementato i processi atti a identificare, valutare e gestire il rischio legato alla catena di approvvigionamento.

2.5.1 ID.SC-1: I processi di gestione del rischio inerenti la catena di approvvigionamento cyber sono identificati, ben definiti, validati, gestiti e approvati da attori interni all'organizzazione

1. Esiste un documento aggiornato di dettaglio, che descrive i processi di gestione del rischio inerente la catena di approvvigionamento cyber.
2. Tali processi sono validati e approvati da parte dei vertici del soggetto.

2.5.2 ID.SC-2: I fornitori e i partner terzi di sistemi informatici, componenti e servizi sono identificati, prioritizzati e valutati utilizzando un processo di valutazione del rischio inerente la catena di approvvigionamento cyber

1. In merito all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di *information and communication technology* (ICT), nonché di dipendenze esterne, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 105 del 2019, anche mediante ricorso agli strumenti delle centrali di committenza di cui all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono adottate misure in materia di sicurezza della catena di approvvigionamento attraverso:
   - *a.* il coinvolgimento dell'organizzazione di *cybersecurity*, tra cui l'incaricato di cui alla sottocategoria ID.AM-6, punto 2, nel processo di fornitura, già a partire dalla fase di progettazione;
   - *b.* fatti salvi documentati limiti tecnici, il rispetto del requisito di fungibilità, con la possibilità di ricorrere alla scadenza ad altro fornitore;
   - *c.* fatti salvi documentati limiti tecnici, la diversificazione dei fornitori e la conseguente resilienza del bene ICT;
   - *d.* la valutazione dell'affidabilità tecnica dei fornitori e dei partner terzi, con riferimento alle migliori pratiche in materia e tenendo conto almeno:

1) della qualità dei prodotti e delle pratiche di sicurezza cibernetica del fornitore e dei partner terzi, anche considerando il controllo degli stessi sulla propria catena di approvvigionamento e la priorità data agli aspetti di sicurezza;

2) della capacità del fornitore e dei partner terzi di garantire l'approvvigionamento, l'assistenza e la manutenzione nel tempo.

2. Esiste un elenco aggiornato dei fornitori e partner terzi affidatari di forniture di beni, sistemi e servizi di *information and communication technology* (ICT), nonché di dipendenze esterne, corredato dalla relativa documentazione del processo di valutazione di cui al punto 1. L'elenco contiene, ove possibile, i riferimenti agli identificativi della componentistica del bene ICT ove si intendono impiegare i beni, sistemi e servizi, così come indicati nel modello dei beni ICT.

3. Si raccomanda, ove possibile e in relazione alla criticità della componente *software* (ivi incluso il *firmware*) dei beni e dei sistemi di *information and communication technology* (ICT), anche in esito all'analisi del rischio di cui al DPCM 1, di:

a. valutare l'affidabilità tecnica di cui al punto 1, lettera *d*, anche tenendo conto:

1) della disponibilità del fornitore a condividere il codice sorgente;

2) di certificazioni o evidenze utili alla valutazione della qualità del processo di sviluppo del *software* del produttore;

3) dell'adozione, da parte del produttore, di procedure e strumenti tecnici per garantire l'autenticità e l'integrità del *software* o *firmware* installato all'interno dei beni e dei sistemi di *information and communication technology*;

4) dell'adozione, da parte del produttore, di procedure e strumenti tecnici per garantire una corrispondenza univoca tra il codice sorgente e il codice oggetto installato e eseguito, con riferimento a quanto raccomandato al punto 3 della sottocategoria ID.AM-2.

b. adottare processi e strumenti tecnici per:

1) valutare la qualità e la sicurezza del codice sorgente, qualora reso disponibile dal produttore;

2) acquisire il codice oggetto dai beni e sistemi di *information and communication technology*;

3) confermare la corrispondenza univoca tra il codice sorgente e il codice oggetto installato ed eseguito, con riferimento a quanto raccomandato al punto 4 della sottocategoria ID.AM-2.

2.5.3 ID.SC-3: I contratti con i fornitori e i partner terzi sono utilizzati per realizzare appropriate misure progettate per rispettare gli obiettivi del programma di *cybersecurity* dell'organizzazione e del Piano di Gestione del Rischio della catena di approvvigionamento *cyber*

1. Le misure di sicurezza implementate dai terzi affidatari di servizi esterni sono coerenti, anche in relazione agli esiti dell'analisi del rischio, con le misure di sicurezza applicate al bene ICT. A tal fine, contratti, accordi o convenzioni sono aggiornati di conseguenza.
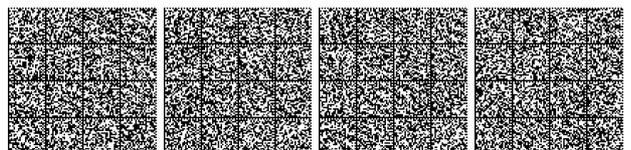
2. Le misure di sicurezza implementate dal soggetto in relazione a dipendenze interne sono coerenti, anche in relazione agli esiti dell'analisi del rischio, con le misure di sicurezza applicate al bene ICT. A tal fine, i contratti, gli accordi o le convenzioni sono aggiornati di conseguenza.

2.5.4 ID.SC-4: Fornitori e partner terzi sono regolarmente valutati utilizzando audit, verifiche, o altre forme di valutazione per confermare il rispetto degli obblighi contrattuali

1. Esiste un documento aggiornato recante, almeno, le modalità e la cadenza delle valutazioni per i fornitori e partner terzi, proporzionate agli esiti dell'analisi del rischio effettuata.
2. Esiste una pianificazione aggiornata degli audit, verifiche, o altre forme di valutazione previste, nonché un registro di quelli effettuati e la relativa documentazione.
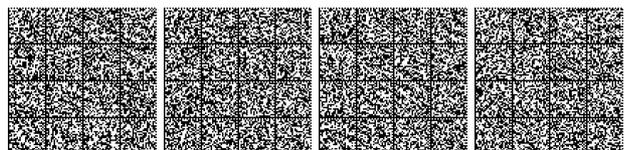
3. PROTEZIONE (PROTECT)

3.1 Gestione delle identità, autenticazione e controllo degli accessi (PR.AC): L'accesso agli asset fisici e logici ed alle relative risorse è limitato al personale, ai processi e ai dispositivi autorizzati, ed è gestito in maniera coerente con la valutazione del rischio di accesso non autorizzato alle attività ed alle transazioni autorizzate

3.1.1 PR.AC-1: Le identità digitali e le credenziali di accesso per gli utenti, i dispositivi e i processi autorizzati sono amministrate, verificate, revocate e sottoposte a audit sicurezza

1. Le credenziali di accesso sono individuali per gli utenti e rispettano il principio di segregazione delle funzioni. Le credenziali sono aggiornate con una cadenza proporzionata ai privilegi dell'utenza.
2. Esiste un documento aggiornato di dettaglio contenente almeno:
   a. le politiche di sicurezza adottate per l'amministrazione, la verifica, la revoca e l'audit di sicurezza delle identità digitali e delle credenziali di accesso per gli utenti;
   b. i processi, le metodologie e le tecnologie impiegate che concorrono al rispetto delle politiche di sicurezza.
3. Esiste una pianificazione aggiornata degli audit di sicurezza previsti e un registro degli audit di sicurezza effettuati con la relativa documentazione.

3.1.2 PR.AC-2: L'accesso fisico alle risorse è protetto e amministrato

1. Con riferimento ai censimenti della categoria ID.AM-1, esiste un documento aggiornato di dettaglio contenente almeno:
   a. le politiche di sicurezza adottate per la protezione e l'amministrazione degli accessi fisici;
   b. i processi, le metodologie e le tecnologie impiegate che concorrono al rispetto delle politiche di sicurezza.

3.1.3 PR.AC-3: L'accesso remoto alle risorse è amministrato

1. Gli accessi da remoto effettuati sono monitorati da parte dell'organizzazione di *cybersecurity*.
2. Fatti salvi documentati limiti tecnici, sono implementate adeguate misure di controllo dell'accesso, adottando sistemi di autenticazione, autorizzazione e registrazione/contabilizzazione centralizzati degli accessi, coadiuvati da sistemi di autenticazione, la cui sicurezza è proporzionale al rischio.
3. Esiste un documento aggiornato di dettaglio contenente almeno:
   a. le politiche di sicurezza adottate per la definizione delle attività consentite tramite l'accesso remoto e le misure di sicurezza adottate;

b. l'elenco, con riferimento ai censimenti della categoria ID.AM e al modello di cui all'articolo 8 del DPCM 1, delle risorse a cui è possibile accedere da remoto e con quali modalità;

c. i processi, le metodologie e le tecnologie impiegate che concorrono al rispetto delle politiche di sicurezza.

4. Esiste un log degli accessi da remoto eseguiti.

3.1.4 PR.AC-4: I diritti di accesso alle risorse e le relative autorizzazioni sono amministrati secondo il principio del privilegio minimo e della separazione delle funzioni

1. Esiste un documento aggiornato di dettaglio che, con riferimento ai censimenti di cui alla categoria ID.AM, contiene almeno:

a. le risorse censite a cui è necessario accedere, con riferimento alla categoria ID.AM, per quali funzioni e con quali autorizzazioni;

b. i gruppi di utenti e i loro privilegi in relazione alle risorse a cui possono accedere e con quali autorizzazioni;

c. l'assegnazione degli utenti censiti ai gruppi di utenti.

3.1.5 PR.AC-5: L'integrità di rete è protetta (es. segregazione di rete, segmentazione di rete)

1. Con riferimento ai censimenti di cui alla categoria ID.AM, esiste un documento aggiornato di dettaglio contenente almeno:

a. le politiche di sicurezza adottate per la segmentazione/segregazione delle reti;

b. la descrizione delle reti segregate/segmentate;

c. i processi, le metodologie e le tecnologie impiegate che concorrono al rispetto delle politiche di sicurezza;

d. le modalità con cui porte di rete, protocolli e servizi in uso sono limitati e/o monitorati.

3.1.6 PR.AC-7: Le modalità di autenticazione (es. autenticazione a fattore singolo o multiplo) per gli utenti, i dispositivi e altri asset sono commisurate al rischio della transazione (es. rischi legati alla sicurezza e privacy degli individui e altri rischi dell'organizzazione)

1. Esiste un documento aggiornato di dettaglio che, con riferimento ai censimenti di cui alla categoria ID.AM e alla valutazione del rischio di cui alla categoria ID.RA, contiene almeno:

a. le modalità di autenticazione disponibili;

b. la loro assegnazione alle categorie di transazioni.

3.2 **Consapevolezza e addestramento (PR.AT):** Il personale e le terze parti sono sensibilizzate in materia di cybersecurity e vengono addestrate per adempiere ai loro compiti e ruoli coerentemente con le politiche, le procedure e gli accordi esistenti

3.2.1 **PR.AT-1:** Tutti gli utenti sono informati e addestrati

1. Esiste un documento aggiornato di dettaglio che indica i contenuti dell'addestramento e della formazione fornita agli utenti e le modalità di verifica dell'acquisizione dei contenuti.
2. Esiste un registro aggiornato, per ogni utente, di quali istruzioni ha ricevuto.

3.2.2 **PR.AT-2:** Gli utenti con privilegi (es. Amministratori di Sistema) comprendono i loro ruoli e responsabilità

1. Esiste un documento aggiornato di dettaglio, che indica i contenuti dell'istruzione fornita agli utenti con privilegi e le modalità di verifica dell'acquisizione dei contenuti.
2. Esiste un documento aggiornato recante, per ogni utente con privilegi, quali istruzioni ha ricevuto.

3.3 **Sicurezza dei dati (PR.DS):** I dati sono memorizzati e gestiti in accordo alla strategia di gestione del rischio dell'organizzazione, al fine di garantire l'integrità, la confidenzialità e la disponibilità delle informazioni.

3.3.1 **PR.DS-1:** I dati memorizzati sono protetti

1. I dati digitali trattati mediante l'impiego di beni ICT, ivi compresi quelli relativi alla descrizione degli stessi beni, la cui compromissione sotto il profilo della disponibilità, integrità e riservatezza può avere impatto sullo svolgimento delle funzioni o dei servizi essenziali per i quali il soggetto è stato incluso nel perimetro, sono conservati, elaborati, ovvero estratti esclusivamente mediante l'impiego di infrastrutture fisiche e tecnologiche, anche se esternalizzate (ad esempio tramite *cloud computing*), localizzate sul territorio nazionale. Nelle citate infrastrutture sono ricomprese quelle deputate alle funzioni di *business continuity*.
2. I dati digitali utilizzati dalle infrastrutture deputate alla sicurezza (quali, a titolo esemplificativo, i sistemi di controllo degli accessi), nonché le infrastrutture di *disaster recovery*, anche se esternalizzate (ad esempio tramite *cloud computing*), devono essere localizzati sul territorio nazionale, salvo motivate e documentate ragioni di natura normativa o tecnica. In presenza di tali motivazioni i predetti dati e infrastrutture non devono comunque essere localizzati al di fuori del territorio dell'Unione europea.
3. Qualora opportunamente cifrati, i dati digitali di *backup*, anche se esternalizzati (ad esempio tramite *cloud computing*), possono essere conservati al di fuori del territorio nazionale, ma non al di fuori del territorio dell'Unione europea e le chiavi di cifratura devono essere comunque custodite all'interno del territorio nazionale. Le operazioni di cifratura e decifratura devono comunque essere eseguite mediante infrastrutture localizzate sul territorio nazionale.
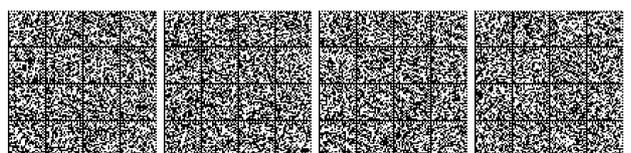
4. Per i dati digitali e le infrastrutture di cui ai punti 2 e 3, ove localizzati al di fuori del territorio nazionale, l'applicazione delle misure ID.RA-5 e ID.RA-6 deve tenere opportunamente conto della localizzazione estera.
5. Le disposizioni di cui al punto 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle sedi diplomatiche o consolari.
6. Esiste un documento aggiornato che descrive in quali sedi e infrastrutture sono conservati, elaborati ovvero estratti i dati digitali relativi ai beni ICT di cui ai punti 1, 2 e 3, ovvero le fattispecie di cui al punto 4.
7. Esiste un documento aggiornato di dettaglio che indica, anche in relazione alla categoria ID.AM, almeno:
   a. le politiche di sicurezza adottate per la memorizzazione e la protezione dei dati;
   b. i processi, le metodologie e le tecnologie impiegate che concorrono al rispetto delle politiche di sicurezza.

3.3.2 PR.DS-3: Il trasferimento fisico, la rimozione e la distruzione dei dispositivi atti alla memorizzazione di dati sono gestiti attraverso un processo formale

1. Esiste un documento aggiornato di dettaglio che indica, anche in relazione alla categoria ID.AM, almeno:
   a. le politiche di sicurezza adottate per il trasferimento fisico, la rimozione e la distruzione di dispositivi atti alla memorizzazione di dati;
   b. i processi, le metodologie e le tecnologie impiegate che concorrono al rispetto delle politiche di sicurezza.

3.3.3 PR.DS-5: Sono implementate tecniche di protezione (es. controllo di accesso) contro la sottrazione dei dati (*data leak*).

1. Esiste un documento aggiornato di dettaglio che indica, anche in relazione alla categoria ID.AM, almeno:
   a. le politiche di sicurezza adottate per l'accesso ai dati;
   b. i processi, le metodologie e le tecnologie impiegate che concorrono al rispetto delle politiche di sicurezza.

3.3.4 PR.DS-6: Sono impiegati meccanismi di controllo dell'integrità dei dati per verificare l'autenticità di *software*, *firmware* e delle informazioni

1. Esiste un documento aggiornato di dettaglio che indica, anche in relazione alla categoria ID.AM, almeno:
   a. l'elenco dei meccanismi di controllo dell'integrità dei dati per verificare l'autenticità di *software*, *firmware* e delle informazioni;
   b. le politiche di sicurezza adottate per assegnare un meccanismo a una risorsa e quali di questi meccanismi è applicato a quale risorsa;
   c. i processi, le metodologie e le tecnologie impiegate che concorrono al rispetto delle politiche di sicurezza.
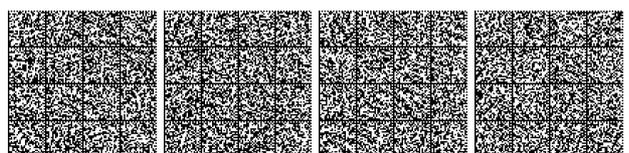
3.3.5 PR.DS-7: Gli ambienti di sviluppo e test sono separati dall'ambiente di produzione

1. Esiste un documento aggiornato di dettaglio che indica, anche in relazione alla categoria ID.AM, almeno:
   a. l'architettura di massima per cui gli ambienti sono separati e, negli eventuali punti di contatto, come la separazione è realizzata;
   b. le politiche di sicurezza adottate per garantire la separazione dell'ambiente di sviluppo e test da quello di produzione;
   c. i processi, le metodologie e le tecnologie impiegate che concorrono al rispetto delle politiche di sicurezza.

3.4 Procedure e processi per la protezione delle informazioni (PR.IP): Sono attuate e adeguate nel tempo politiche di sicurezza (che indirizzano scopo, ambito, ruoli e responsabilità, impegno da parte del *management* e coordinamento tra le diverse entità organizzative), processi e procedure per gestire la protezione dei sistemi informativi e degli asset.

3.4.1 PR.IP-1: Sono definite e gestite delle pratiche di riferimento (c.d. *baseline*) per la configurazione dei sistemi IT e di controllo industriale che incorporano principi di sicurezza (es. principio di minima funzionalità)

1. Esiste un documento aggiornato di dettaglio che indica, anche in relazione alla categoria ID.AM, almeno:
   a. le politiche di sicurezza adottate per lo sviluppo di configurazioni di sistemi IT e di controllo industriale e il dispiegamento delle sole configurazioni adottate;
   b. l'elenco delle configurazioni dei sistemi IT e di controllo industriale impiegate e il riferimento alle relative pratiche di riferimento;
   c. i processi, le metodologie e le tecnologie impiegate che concorrono al rispetto delle politiche di sicurezza.

3.4.2 PR.IP-3: Sono attivi processi di controllo della modifica delle configurazioni

1. Esiste un documento aggiornato di dettaglio che indica almeno:
   a. le politiche di sicurezza adottate per l'aggiornamento delle configurazioni dei sistemi IT e di controllo industriale e per il controllo della modifica delle configurazioni in uso rispetto a quelle previste;
   b. i processi, le metodologie e le tecnologie impiegate che concorrono al rispetto delle politiche di sicurezza.

3.4.3 PR.IP-4: I backup delle informazioni sono eseguiti, amministrati e verificati

1. Esiste un documento aggiornato di dettaglio che indica, anche in relazione alla categoria ID.AM, almeno:
   a. le politiche di sicurezza adottate per il *backup* delle informazioni;

b. i processi, le metodologie e le tecnologie impiegate che concorrono al rispetto delle politiche di sicurezza.

3.4.4 PR.IP-9: Sono attivi ed amministrati piani di risposta (*Incident Response* e *Business Continuity*) e recupero (*Incident Recovery* e *Disaster Recovery*) in caso di incidente/disastro

1. Esiste un documento aggiornato di dettaglio che indica i livelli di servizio attesi dal bene ICT, e, se previsti, dalle *hot-replica* e/o *cold-replica* nonché dal sito(i) di *disaster recovery*, anche al fine di caratterizzare gli incidenti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge.
2. Esiste un documento aggiornato di dettaglio contenente i piani di continuità operativa/*disaster recovery*, nonché quelli di risposta e di recupero in caso di incidenti, che comprende almeno:
   a. le politiche e i processi impiegati per identificare le priorità degli eventi;

   b. le fasi di attuazione dei piani;

   c. i ruoli e le responsabilità del personale;

   d. i flussi di comunicazione e reportistica;

   e. il raccordo con il CSIRT italiano.
3. Esiste un documento aggiornato recante l'elenco delle attività di istruzione, formazione ed esercitazione svolte.

3.4.5 PR.IP-12: Viene sviluppato e implementato un piano di gestione delle vulnerabilità

1. Esiste un documento aggiornato di dettaglio che indica almeno:
   a. le politiche di sicurezza adottate per gestire le vulnerabilità;

   b. i processi, le metodologie e le tecnologie impiegate che concorrono al rispetto delle politiche di sicurezza.

3.5 **Manutenzione (PR.MA):** La manutenzione dei sistemi informativi e di controllo industriale è fatta in accordo con le politiche e le procedure esistenti.

3.5.1 PR.MA-1: La manutenzione e la riparazione delle risorse e dei sistemi è eseguita e registrata con strumenti controllati ed autorizzati

1. Esiste un documento aggiornato di dettaglio che indica, anche in relazione alla categoria ID.AM, almeno:
   a. le politiche di sicurezza adottate per la registrazione della manutenzione e riparazione delle risorse e dei sistemi;

   b. i processi, le metodologie e le tecnologie impiegate che concorrono al rispetto delle politiche di sicurezza.
2. Esiste un registro aggiornato delle manutenzioni e riparazioni eseguite.
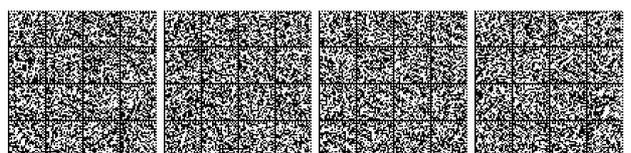
3. In base all'analisi del rischio, ogni aggiornamento dei *software* ritenuti critici, fatte salve motivate esigenze di tempestività relative alla sicurezza, dovrà essere verificato in ambiente di test prima dell'effettivo impiego in ambiente operativo e il relativo codice oggetto dovrà essere custodito per almeno 24 mesi.

3.5.2 PR.MA-2: La manutenzione remota delle risorse e dei sistemi è approvata, documentata e svolta in modo da evitare accessi non autorizzati

1. La manutenzione delle risorse e dei sistemi (ivi incluse le attività relative alle funzioni di sicurezza) svolta da remoto è eseguita nel rispetto delle misure di cui alla sottocategoria PR.AC-3 e dei seguenti punti.
2. Tutti gli accessi eseguiti da remoto da personale di terze parti dovranno essere autorizzati dall'organizzazione di *cybersecurity* e limitati ai soli casi essenziali.
3. Sono adottati stringenti meccanismi di protezione per l'autenticazione, l'identificazione e per il tracciamento degli eventi.
4. Sono adottati meccanismi di gestione e controllo delle utenze privilegiate, in termini di limitazioni di natura temporale e delle funzionalità amministrative disponibili.
5. Tutti i log relativi alle sessioni di comunicazione remota e alle attività eseguite sui sistemi remoti, dovranno essere prodotti e custoditi su sistemi separati da quelli oggetto di intervento e non accessibili dalle utenze remote.
6. Esiste un documento aggiornato che descrive, almeno, i processi e gli strumenti tecnici impiegati per realizzare i punti 2, 3, 4 e 5.

3.6 Tecnologie per la protezione (PR.PT): Le soluzioni tecniche di sicurezza sono gestite per assicurare sicurezza e resilienza di sistemi e asset, in coerenza con le relative politiche, procedure ed accordi.

3.6.1 PR.PT-1: Esiste ed è attuata una policy per definire, implementare e revisionare i log dei sistemi

1. I log sono conservati in modo sicuro, possibilmente centralizzato, per almeno 24 mesi.
2. Esiste un documento aggiornato di dettaglio che indica almeno:
   a. le politiche di sicurezza adottate per la gestione dei log dei sistemi;
   b. i processi, le metodologie e le tecnologie impiegate che concorrono al rispetto delle politiche di sicurezza con particolare riguardo all'integrità e alla disponibilità dei log.

3.6.2 PR.PT-4: Le reti di comunicazione e controllo sono protette

1. I sistemi perimetrali, quali firewall, anche a livello applicativo, sono presenti, aggiornati, mantenuti e ben configurati.
2. Sistemi di prevenzione delle intrusioni (*intrusion prevention systems* - IPS) sono presenti, aggiornati, mantenuti e ben configurati.
3. Gli strumenti tecnici di cui ai punti 1 e 2 concorrono al rispetto delle politiche di cui alla categoria ID.AM, ID.GV, ID.SC, PR.AC e PR.DS.

4. l'aggiornamento, manutenzione e configurazione degli strumenti tecnici di cui ai punti 1 e 2 sono effettuati nel rispetto delle politiche di cui alla categoria PR.AC, PR.DS, PR.IP e PR.MA.
5. Gli strumenti tecnici di cui ai punti 1 e 2 sono impiegati anche per i fini di cui alla funzione DE.
6. Esiste un documento aggiornato che descrive almeno i processi e gli strumenti tecnici impiegati per realizzare i punti 1, 2, 3 e 4.

3.6.3 PR.PT-5: Sono implementati meccanismi (es. *failsafe, load balancing, hot swap*) che permettono di soddisfare requisiti di resilienza sia durante il normale esercizio che in situazioni avverse

1. In relazione ai piani previsti dalla sottocategoria PR.IP-9:
   a. sono adottate architetture ridondate di rete, di connettività, nonché applicative;
   b. esiste un sito di *disaster recovery*.
2. Esistono meccanismi per garantire la continuità di servizio, nel rispetto delle misure di sicurezza qui elencate.
3. Esiste un documento aggiornato che descrive, almeno:
   a. le politiche di sicurezza adottate in relazione ai punti 1 e 2;
   b. i processi, le metodologie e le tecnologie impiegate che concorrono al rispetto delle politiche di sicurezza.

4. RILEVAMENTO (DETECT)

4.1 Anomalie e eventi (DE.AE): Le attività anomale sono rilevate e il loro impatto potenziale viene analizzato.

4.1.1 DE.AE-3: Le informazioni relative agli eventi sono raccolte e correlate da sensori e sorgenti multiple

1. Ai fini di rilevare tempestivamente incidenti con impatto soggetti alla notifica obbligatoria, sono adottati gli strumenti tecnici e procedurali per:
   - *a.* acquisire le informazioni da più sensori e sorgenti;
   - *b.* ottenere tempestivamente eventi, occorsi a carico di dipendenze interne o esterne, con impatti, anche potenziali, sul bene ICT;
   - *c.* ricevere e raccogliere informazioni inerenti alla sicurezza dei beni ICT rese note dal CSIRT italiano, da fonti interne o esterne al soggetto;
   - *d.* analizzare e correlare, anche in maniera automatizzata, i dati e le informazioni di cui alle lettere a), b) e c), per rilevare tempestivamente eventi di interesse.
2. Le attività di analisi e correlazione di cui al punto precedente sono monitorate e registrate. La relativa documentazione, anche elettronica, è conservata per almeno 24 mesi.
3. Esiste un documento aggiornato di dettaglio che indica almeno:
   - *a.* le politiche applicate per individuare i sensori e le sorgenti di cui al punto 1, lettera a);
   - *b.* le procedure e gli strumenti tecnici per ottenere le informazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c);
   - *c.* le politiche, i processi e gli strumenti tecnici per l'analisi e la correlazione di cui al punto 1, lettera d).
   - *d.* i processi e gli strumenti tecnici per il monitoraggio e la registrazione di cui al punto 2.

4.2 Monitoraggio continuo per la sicurezza (DE.CM): I sistemi informativi e gli asset sono monitorati per indentificare eventi di cybersecurity e per verificare l'efficacia delle misure di protezione.

4.2.1 DE.CM-1: Viene svolto il monitoraggio della rete informatica per rilevare potenziali eventi di cybersecurity

1. Sono presenti sistemi di rilevamento delle intrusioni (*intrusion detection systems* – IDS).
2. Il traffico in ingresso e uscita, le attività dei sistemi perimetrali, quali router e firewall, gli eventi amministrativi di rilievo, nonché gli accessi eseguiti o falliti alle risorse di rete e alle postazioni terminali sono monitorati e correlati al fine di identificare eventi di cybersecurity.
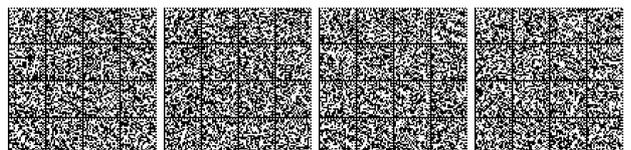
3. Gli strumenti tecnici di cui ai punti 1 e 2 sono aggiornati, mantenuti e ben configurati, nel rispetto delle politiche di cui alle categorie PR.AC, PR.DS, PR.IP e PR.MA e concorrono al rispetto delle politiche di cui alla categoria ID.AM, ID.GV, ID.SC, PR.AC e PR.DS.
4. Gli strumenti tecnici di cui ai punti 1 e 2 sono impiegati anche per i fini di cui alla funzione DE.
5. Esiste un documento aggiornato che descrive, almeno:
   a. le politiche di sicurezza adottate in relazione ai punti 1 e 2;
   b. i processi, le metodologie e le tecnologie impiegate che concorrono al rispetto delle politiche di sicurezza.

4.2.2 DE.CM-4: Il codice malevolo viene rilevato

1. Sistemi di protezione delle postazioni terminali (*endpoint protection systems* - EPS) e *antimalware* sono presenti.
2. I file in ingresso (tramite posta elettronica, *download*, dispositivi removibili, etc.) sono analizzati, anche tramite *sandbox*, prima di essere inseriti nel bene ICT.
3. Gli strumenti tecnici di cui ai punti 1 e 2 sono aggiornati, mantenuti e ben configurati, nel rispetto delle politiche di cui alle categorie PR.AC, PR.DS, PR.IP e PR.MA e concorrono al rispetto delle politiche di cui alle categorie ID.AM, ID.GV, ID.SC, PR.AC e PR.DS.
4. Esiste un documento aggiornato che descrive, almeno:
   a. le politiche di sicurezza adottate in relazione ai punti 1, 2 e 3;
   b. i processi, le metodologie e le tecnologie impiegate che concorrono al rispetto delle politiche di sicurezza.

4.2.3 DE.CM-7: Viene svolto il monitoraggio per rilevare personale, connessioni, dispositivi o *software* non autorizzati

1. Con riferimento alle sottocategorie PR.AC-2 e PR.AC-3, viene rilevata la presenza di personale con potenziale accesso fisico o remoto non autorizzato alle risorse. A tal fine, sono presenti sistemi di sorveglianza e controllo di accesso, anche automatizzati.
2. Con riferimento alla sottocategoria ID.AM-1, vengono rilevati dispositivi (anche fisici) non approvati. A tal fine, fatti salvi documentati limiti tecnici, sono presenti almeno dei sistemi di controllo di accesso di rete.
3. Con riferimento alla sottocategoria ID.AM-2, fatti salvi documentati limiti tecnici, sono presenti sistemi di controllo per il rilevamento dei *software* non approvati.
4. Con riferimento alla sottocategoria ID.AM-3, sono presenti sistemi di controllo per il rilevamento delle connessioni non autorizzate.
5. Gli strumenti tecnici di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono aggiornati, mantenuti e ben configurati, nel rispetto delle politiche di cui alle categorie PR.AC, PR.DS, PR.IP e PR.MA e concorrono al rispetto delle politiche di cui alle categorie ID.AM, ID.GV, ID.SC, PR.AC e PR.DS.
6. Esiste un documento aggiornato che descrive, almeno:
   a. le politiche di sicurezza adottate in relazione ai punti 1, 2, 3 e 4;

b. i processi, le metodologie e le tecnologie impiegate che concorrono al rispetto delle politiche di sicurezza.

4.2.4 DE.CM-8: Vengono svolte scansioni per l'identificazione di vulnerabilità

1. In base all'analisi del rischio, sulle piattaforme e sulle applicazioni software ritenute critiche sono eseguiti *penetration test* e *vulnerability assessment*, prima della loro messa in esercizio.
2. Sono eseguiti periodicamente *penetration test* e *vulnerability assessment* in relazione alla criticità delle piattaforme e delle applicazioni *software*.
3. Esiste un documento aggiornato recante la tipologia di *penetration test* e *vulnerability assessment* previsti.
4. Esiste un registro aggiornato dei *penetration test* e *vulnerability assessment* eseguiti corredato dalla relativa documentazione.

4.3 **Processi di rilevamento (DE.DP):** Sono adottati, mantenuti e verificati processi e procedure di monitoraggio per assicurare la comprensione di eventi anomali.

4.3.1 DE.DP-1: Ruoli e responsabilità per i processi di monitoraggio sono ben definiti al fine di garantire l'*accountability*

1. Le nomine dell'incaricato e del referente di cui alla sottocategoria ID-AM-6 sono rese note all'interno del soggetto.
2. I ruoli, i processi e le responsabilità per le attività propedeutiche al rilevamento di incidenti con impatto e la successiva notifica al CSIRT italiano sono ben definiti e resi noti alle articolazioni competenti del soggetto.
3. Esiste un documento aggiornato di dettaglio che indica almeno:

   a. i ruoli, i processi e le responsabilità di cui al punto 2;

   b. i processi per la diffusione delle nomine, dei ruoli e dei processi di cui ai punti 1 e 2.
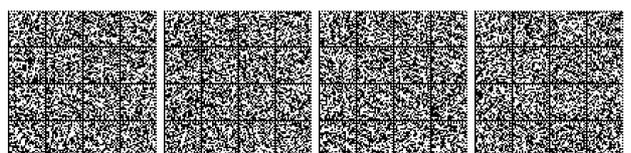
5. RISPOSTA (RESPOND)

5.1 Pianificazione della risposta (RS.RP): Procedure e processi di risposta sono eseguiti e mantenuti per assicurare una risposta agli incidenti di cybersecurity rilevati.

5.1.1 RS.RP-1: Esiste un piano di risposta (*response plan*) e questo viene eseguito durante o dopo un incidente

1. Esiste un piano di risposta aggiornato che prevede, almeno, l'esecuzione tempestiva della valutazione degli eventi rilevati tramite l'analisi e la correlazione di cui alla categoria DE, nonché la disseminazione immediata degli esiti verso le articolazioni competenti del soggetto, anche ai fini della notifica al CSIRT italiano degli incidenti con impatto sul bene ICT.
2. Il piano di risposta prevede anche le procedure per la mitigazione e risposta agli incidenti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge.

5.2 Comunicazione (RS.CO): Le attività di risposta sono coordinate con le parti interne ed esterne (es. eventuale supporto da parte degli organi di legge o dalle forze dell'ordine).

5.2.1 RS.CO-1: Il personale conosce il proprio ruolo e le operazioni che deve svolgere in caso sia necessaria una risposta ad un incidente

1. Le fasi e i processi di gestione e risposta ad un incidente, incluse le relative interazioni con il CSIRT italiano, sono definite e rese note alle articolazioni competenti del soggetto.
2. I ruoli e le responsabilità per lo svolgimento delle fasi e dei processi di cui al punto 1 sono ben definiti e resi noti alle articolazioni competenti del soggetto.
3. Sono eseguite periodicamente esercitazioni.
4. Esiste un documento aggiornato di dettaglio che indica almeno:
   a. le fasi, i processi, dei ruoli e le responsabilità di cui ai punti 1 e 2;
   b. i processi per la diffusione delle fasi, dei processi, dei ruoli e delle responsabilità di cui ai punti 1 e 2;
   c. le modalità per le esercitazioni di cui al punto 3.
5. Esiste un registro aggiornato delle esercitazioni effettuate e dei partecipanti, con le relative lezioni apprese (*lesson learned*).
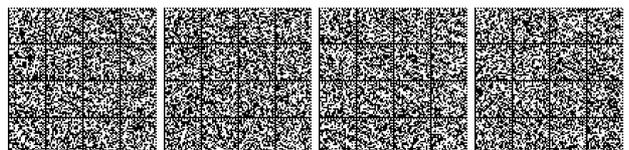
5.3 Analisi (RS.AN): Vengono condotte analisi per assicurare un'efficace riposta e supporto alle attività di ripristino.

5.3.1 RS.AN-5: Sono definiti processi per ricevere, analizzare e rispondere a informazioni inerenti vulnerabilità rese note da fonti interne o esterne all'organizzazione (es. test interni, bollettini di sicurezza, o ricercatori in sicurezza)

1. Gli esiti delle valutazioni di cui alla sottocategoria DE.AE-3 e dei *penetration test* e *vulnerability assessment* di cui alla sottocategoria DE.CM-8, qualora disponibili, sono diffusi alle articolazioni competenti del soggetto e trasmessi al CSIRT italiano.
2. I canali di comunicazione del CSIRT italiano di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2019, dell'Autorità di riferimento del proprio settore produttivo, nonché di eventuali CERT e *Information Sharing & Analysis Centre* (ISAAC) di riferimento sono monitorati.
3. Esiste un documento aggiornato che descrive, almeno:
   a. le modalità per ricevere, analizzare e rispondere almeno alle informazioni raccolte tramite le attività di cui ai punti 1 e 2;
   b. i processi, i ruoli, le responsabilità e gli strumenti tecnici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti 1 e 2.

5.4 Mitigazione (RS.MI): Vengono eseguite azioni per prevenire l'espansione di un evento di sicurezza, per mitigare i sui effetti e per risolvere l'incidente.

5.4.1 RS.MI-2: In caso di incidente vengono messe in atto procedure atte a mitigarne gli effetti

1. Viene implementato il piano di risposta di cui alla sottocategoria RS.RP-1 e gli esiti vengono riportati in un documento aggiornato anche ai fini dell'aggiornamento del citato piano di risposta.

5.4.2 RS.MI-3: Le nuove vulnerabilità sono mitigate o documentate come rischio accettato

1. Le vulnerabilità sono mitigate secondo quanto previsto dal piano di gestione delle vulnerabilità (PR.IP-12), ovvero ne viene documentato e accettato il rischio residuo derivante dalla mancata mitigazione.

6. RECUPERO (RECOVER)

6.1 Pianificazione del ripristino (RC.RP): I processi e le procedure di ripristino sono eseguite e mantenute per assicurare un recupero dei sistemi o asset coinvolti da un incidente di cybersecurity.

6.1.1 RC.RP-1: Esiste un piano di ripristino (*recovery plan*) e viene eseguito durante o dopo un incidente di cybersecurity

1. Esiste un piano di ripristino che prevede, almeno, i processi e le procedure necessarie al ripristino del normale funzionamento dei beni ICT coinvolti da un incidente di cybersecurity.
2. Il piano di ripristino prevede anche le procedure per il ripristino a seguito degli incidenti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge.

6.2 Miglioramenti (RC.IM): I piani di ripristino ed i relativi processi sono migliorati tenendo conto delle "*lesson learned*" per le attività future.

6.2.1 RC.IM-2: Le strategie di recupero sono aggiornate

1. Il piano di cui alla sottocategoria RC.RP-1 è mantenuto aggiornato tenendo anche conto delle lezioni apprese nel corso delle attività di ripristino occorse.

6.3 Comunicazione (RC.CO): Le attività di ripristino a seguito di un incidente sono coordinate con le parti interne ed esterne (es. le vittime, gli ISP, i proprietari dei sistemi attaccati, i *vendor*, i CERT/CSIRT).

6.3.1 RC.CO-3: Le attività di ripristino condotte a seguito di un incidente vengono comunicate alle parti interessate interne ed esterne all'organizzazione, inclusi i dirigenti ed i vertici dell'organizzazione

1. Le attività di ripristino a seguito di un incidente sono comunicate alle parti interne ed esterne interessate (es. le vittime, gli ISP, i proprietari dei sistemi attaccati, i *vendor*, i CERT/CSIRT), ivi incluse le articolazioni competenti del soggetto, anche ai fini dell'eventuale notifica al CSIRT italiano.

APPENDICE n. 1 - TABELLA DI CORRISPONDENZA (ambiti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge)

Ambiti del decreto-legge ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b).	**Misure del presente allegato**
1) struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza	2.1.4 ID.AM-6
	3.4.4 PR.IP-9, limitatamente al punto 2, lettera c
	4.3.1 DE.DP-1, limitatamente ai punti 1, 2 e 4, lettera a
	5.2.1 RS.CO-1, limitatamente ai punti 2 e 4
	5.3.1 RS.AN-5, limitatamente al punto 5
1-*bis*) politiche di sicurezza e gestione del rischio	2.2.1 ID.GV-1
	2.2.2 ID.GV-4
	2.3.1 ID.RA-1
	2.3.2 ID.RA-5
	2.3.3 ID.RA-6
	2.4.1 ID.RM-2
	2.5.1 ID.SC-1
	2.5.2 ID.SC-2
	2.5.3 ID.SC-3
	2.5.4 ID.SC-4
	3.1.1 PR.AC-1, limitatamente al punto 2
	3.1.2 PR.AC-2
	3.1.3 PR.AC-3, limitatamente al punto 3
	3.1.5 PR.AC-5
	3.3.1 PR.DS-1, limitatamente al punto 4
	3.3.2 PR.DS-3
	3.3.3 PS.DS-5
	3.3.4 PR.DS-6
	3.3.5 PR.DS-7
	3.4.1 PR.IP-1
	3.4.2 PR.IP-3
	3.4.3 PR.IP-4
	3.4.4 PR.IP-9, limitatamente al punto 2
	3.4.5 PR.IP-12
	3.5.1 PR.MA-1
	3.5.2 PR.MA-2
	3.6.1 PR.PT-1
	3.6.2 PR.PT-4, limitatamente ai punti 3, 4 e 6
	3.6.3 PR.PT-5, limitatamente al punto 3
	4.1.1 DE.AE-3, limitatamente al punto 2
	4.2.1 DE.CM-1, limitatamente ai punti 3 e 5
	4.2.2 DE.CM-4, limitatamente ai punti 3 e 5
	4.2.3 DE.CM-7, limitatamente ai punti 5 e 7

2) mitigazione e gestione degli incidenti e loro prevenzione, anche attraverso interventi su apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza	2.1.4 ID.AM-6, limitatamente al punto 4
	3.4.4 PR.IP-9
	5.1.1 RS.RP-1
	5.2.1 RS.CO-1
	5.3.1 RS.AN-5
	5.4.1 RS.MI-2
	5.4.2 RS.MI-3
	6.1.1 RC.RP-1
	6.2.1 RC.IM-2
	6.3.1 RC.CO-3
3) protezione fisica e logica dei dati	3.3.1 PR.DS-1
	3.3.2 PR.DS-3
	3.3.3 PR.DS-5
	3.3.4 PR.DS-6
	3.3.5 PR.DS-7
	3.4.3 PR.IP-4
4) integrità delle reti e dei sistemi informativi	2.1.1 ID.AM-1
	2.1.2 ID.AM-2
	2.1.3 ID.AM-3
	3.1.1 PR.AC-1
	3.1.2 PR.AC-2
	3.1.3 PR.AC-3
	3.1.4 PR.AC-4
	3.1.5 PR.AC-5
	3.1.6 PR.AC-7
	3.3.5 PR.DS-7
	3.4.1 PR.IP-1
	3.4.2 PR.IP-3
	3.4.3 PR.IP-4
	3.4.5 PR.IP-12
	3.5.2 PR.MA-2
5) gestione operativa, ivi compresa la continuità del servizio	3.4.4 PR.IP-9
	3.6.3 PR.PT-5
	6.1.1 RC.RP-1
	6.2.1 RC.IM-2
6) monitoraggio, test e controllo	2.3.1 ID.RA-1
	2.5.4 ID.SC-4
	3.1.1 PR.AC-1, limitatamente al punto 3
	3.1.3 PR.AC-3, limitatamente al punto 1
	3.5.1 PR.MA-1, limitatamente al punto 3
	3.6.2 PR.PT-4
	4.1.1 DE.AE-3
	4.2.1 DE.CM-1
	4.2.2 DE.CM-4
	4.2.3 DE.CM-7

	4.2.4 DE.CM-8
	4.3.1 DE.DP-1
7) formazione e consapevolezza	3.2.1 PR.AT-1
	3.2.2 PR.AT-2
	3.4.4 PR.IP-9, limitatamente ai punti 3 e 4
	5.2.1 RS.CO-1, limitatamente ai punti 3, 4 e 5
8) affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di *information and communication technology* (ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale, di standard e di eventuali limiti	2.1.4 ID.AM-6, limitatamente al punto 8
	2.5.1 ID.SC-1
	2.5.2 ID.SC-2
	2.5.3 ID.SC-3
	2.5.4 ID.SC-4

APPENDICE n. 2 - CATEGORIE (Tabella recante la ripartizione delle misure di sicurezza nelle categorie di cui all'art. 8, comma 1, lettere *a)* e *b)*)

Misure del presente allegato	Categorie di cui all'art. 8
2.1.1 ID.AM-1	A
2.1.2 ID.AM-2	B
2.1.3 ID.AM-3	A
2.1.4 ID.AM-6	A
2.2.1 ID.GV-1	A
2.2.2 ID.GV-4	A
2.3.1 ID.RA-1	A
2.3.2 ID.RA-5	A
2.3.3 ID.RA-6	B
2.4.1 ID.RM-2	A
2.5.1 ID.SC-1	A
2.5.2 ID.SC-2	B
2.5.3 ID.SC-3	B
2.5.4 ID.SC-4	A
3.1.1 PR.AC-1	B
3.1.2 PR.AC-2	B
3.1.3 PR.AC-3	B
3.1.4 PR.AC-4	B
3.1.5 PR.AC-5	B
3.1.6 PR.AC-7	B
3.2.1 PR.AT-1	A
3.2.2 PR.AT-2	A
3.3.1 PR.DS-1	B
3.3.2 PR.DS-3	A
3.3.3 PR.DS-5	B
3.3.4 PR.DS-6	B
3.3.5 PR.DS-7	B
3.4.1 PR.IP-1	B
3.4.2 PR.IP-3	B
3.4.3 PR.IP-4	B
3.4.4 PR.IP-9	A
3.4.5 PR.IP-12	A
3.5.1 PR.MA-1	B
3.5.2 PR.MA-2	B
3.6.1 PR.PT-1	B
3.6.2 PR.PT-4	B
3.6.3 PR.PT-5	B
4.1.1 DE.AE-3	B
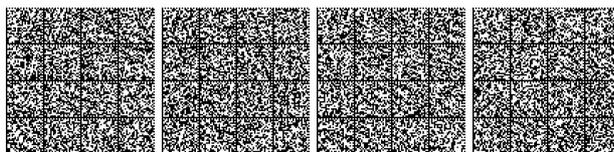
4.2.1 DE.CM-1	B
4.2.2 DE.CM-4	B
4.2.3 DE.CM-7	B
4.2.4 DE.CM-8	B
4.3.1 DE.DP-1	A
5.1.1 RS.RP-1	A
5.2.1 RS.CO-1	A
5.3.1 RS.AN-5	A
5.4.1 RS.MI-2	A
5.4.2 RS.MI-3	B
6.1.1 RC.RP-1	A
6.2.1 RC.IM-2	A
6.3.1 RC.CO-3	A
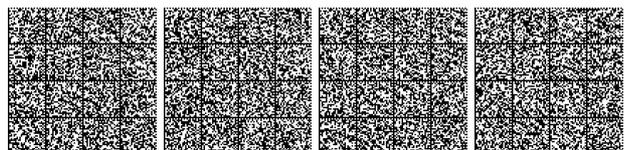
Allegato C

(*articolo 9*)

Misure minime di sicurezza per la tutela delle informazioni

1. Trattamenti con l'ausilio di strumenti elettronici

a) Identificazione degli utenti e gestione delle identità digitali;

b) determinazione dei privilegi di accesso alle risorse da associare agli utenti e agli addetti o incaricati alla gestione o alla manutenzione;

c) implementazione di un sistema di autenticazione e autorizzazione degli utenti secondo i privilegi individuati al punto precedente;

d) protezione contro il software malevolo mediante l'impiego di *software antimalware* aggiornato

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) procedure di sicurezza per l'importazione e l'esportazione dei dati sui sistemi impiegati;

g) procedure per la gestione della configurazione dei sistemi impiegati;

h) procedure per la dismissione dei dispositivi di memorizzazione utilizzati sui sistemi impiegati;

i) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

l) adozione di tecniche di cifratura.

2. Misure di sicurezza fisica e documentale

a) L'accesso alle informazioni è consentito sulla base del principio della necessità di conoscere (*need to know*);

b) deve essere individuata la figura di un responsabile incaricato della gestione delle informazioni, preferibilmente già in possesso di abilitazione di sicurezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

c) la documentazione deve essere custodita in un locale idoneo, appositamente individuato, che presenti un perimetro chiaramente delimitato e sia dotato di misure di protezione minime tali da consentire l'accesso alle sole persone autorizzate, ovvero in armadi di sicurezza con procedura di tracciamento delle chiavi in uso;

d) la documentazione deve essere registrata su appositi registri di protocollo;

e) la consultazione dei documenti deve avvenire sulla base del principio della necessità di conoscere (*need to know*) e deve essere tracciata su apposito registro;

f) la riproduzione dei documenti può avvenire solo previa autorizzazione del responsabile della gestione delle informazioni e deve essere registrata su apposito registro;

g) la documentazione deve essere spedita tramite corrieri.
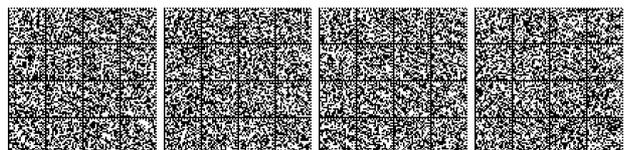
N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 settembre 2019, n. 222, convertito , con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 2019, n. 272:

«Art. 1. *(Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)*. — 1. – 2. (*Omissis*).

3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che disciplina altresì i relativi termini e modalità attuative, adottato su proposta del CISR:

a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti di cui al comma 2-*bis* notificano gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui al comma 2, lettera *b)*, al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che inoltra tali notifiche, tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza anche per le attività demandate al Nucleo per la sicurezza cibernetica; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura la trasmissione delle notifiche così ricevute all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, se effettuate da un soggetto privato;

b) sono stabilite misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera *b)*, tenendo conto degli *standard* definiti a livello internazionale e dell'Unione europea relative:

1) alla struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;

1-*bis*) alle politiche di sicurezza e alla gestione del rischio;

2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro prevenzione, anche attraverso interventi su apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza;

3) alla protezione fisica e logica e dei dati;

4) all'integrità delle reti e dei sistemi informativi;

5) alla gestione operativa, ivi compresa la continuità del servizio;

6) al monitoraggio, test e controllo;

7) alla formazione e consapevolezza;

8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di *information and communication technology* (ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale, di *standard* e di eventuali limiti.

4. – 19-*ter*. (*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O. n. 163.

— Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214, S.O. n. 150.

— Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93:

«Art. 29. *(Qualificazione dei fornitori di servizi)*. — 1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dalle Linee guida.

2. Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere. Il predetto decreto determina altresì i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attività, nonché i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.

3.

4. La domanda di qualificazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità di AgID o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell'accoglimento della domanda, AgID dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco di fiducia pubblico, tenuto da AgID stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.

7. – 8.

9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse di AgID, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 2005, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 2005, n. 177:

«Art. 7-*bis*. *(Sicurezza telematica)*. — 1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attività di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all' articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati.».

— La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2007, n.187.

— Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 2018, n.132.
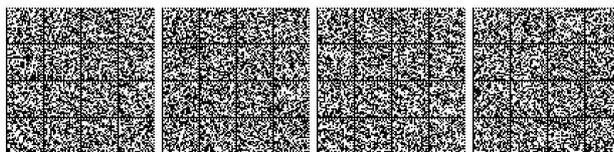
— Il comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2020, n. 2 (Regolamento che definisce l'ordinamento e l'organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2020, n. 96.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131 (Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.133), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 ottobre 2020, n. 261.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017 (Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2017, n. 87.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2019 (Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del *Computer securty incident response team* - CSIRT italiano), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 2019 n. 262.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dei commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 1, del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133:

«Art. 1. *(Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)*. — 1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

2. (*Omissis*).

2-*bis*. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera *a)*, è contenuta in un atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto amministrativo, per il quale è escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione, fermo restando che a ciascun soggetto è data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto amministrativo è effettuato con le medesime modalità di cui al presente comma.

3. – 19-*ter*. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):

«Art. 5. *(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica)*. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza.

2.Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica.

4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori dell'AISE e dell'AISI, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.».

— Si riporta il testo del comma 1, lettera *dd)* dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche):

«Art. 1. *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente Codice si intende per:

a). – *cc)*. (*Omissis*);

dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

ee). – qq-*quater*). (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 1, lettera *aa)*, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65:

«Art. 3. *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a). – *zz)*. (*Omissis*);

aa) servizio di *cloud computing*, un servizio digitale che consente l'accesso a un insieme scalabile ed elastico di risorse informatiche condivisibili.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)* del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133:

«Art. 1. *(Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)*. — 2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR):

a). (*Omissis*);

b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-*bis* predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *l)*, della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-*bis*, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al comma 2-*bis* trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4, della citata legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):

«Art. 4. *(Dipartimento delle informazioni per la sicurezza)*. — 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza.

3. Il DIS svolge i seguenti compiti:

a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;

b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;

c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;

d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera *c)*, analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;

d-*bis*) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, nonché delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera *c)* del presente comma, coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali;

e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;

f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;

i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. Con le modalità previste da tale regolamento è approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza;

l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;

m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;

n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo;

n-*bis*) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere *c)* ed *e)* del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.

5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.

7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.

8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera *i)*, secondo i seguenti criteri:

a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;

b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;

c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;

d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza;

e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.».

— Per il comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2020, n. 2 (Regolamento che definisce l'ordinamento e l'organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)), si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 8, del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65:

«Art. 8. *(Gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente – CSIRT)*. — 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il CSIRT italiano, che svolge i compiti e le funzioni del *Computer emergency response team* (CERT) nazionale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e del CERT-PA, già operante presso l'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'organizzazione e il funzionamento del CSIRT italiano sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da adottare entro il 9 novembre 2018.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le funzioni di CSIRT italiano sono svolte dal CERT nazionale unitamente al CERT-PA in collaborazione tra loro.

4. Il CSIRT italiano assicura la conformità ai requisiti di cui all'allegato I, punto 1, svolge i compiti di cui all'allegato I, punto 2, si occupa dei settori di cui all'allegato II e dei servizi di cui all'allegato III e dispone di un'infrastruttura di informazione e comunicazione appropriata, sicura e resiliente a livello nazionale.

5. Il CSIRT italiano definisce le procedure per la prevenzione e la gestione degli incidenti informatici.

6. Il CSIRT italiano garantisce la collaborazione effettiva, efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di cui all'articolo 11.

7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica alla Commissione europea il mandato del CSIRT italiano e le modalità di trattamento degli incidenti a questo affidati.

8. Il CSIRT italiano, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale.

9. Le funzioni svolte dal Ministero dello sviluppo economico in qualità di CERT nazionale ai sensi dell'articolo 16-*bis*, del decreto le-

gislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché quelle svolte da Agenzia per l'Italia digitale in qualità di CERT-PA, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono trasferite al CSIRT italiano a far data dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
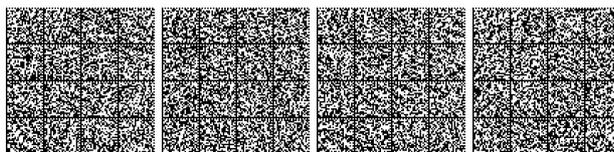
10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131:

«Art. 7. *(Definizione dei criteri per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici)*. — 1. (*Omissis*).

2. Ricevuta la comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 2-*bis*), secondo periodo, del decreto-legge, i soggetti inclusi nel perimetro, in esito all'analisi del rischio, per ogni funzione essenziale o servizio essenziale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, provvedono:

a) ad individuare i beni ICT necessari a svolgere la funzione essenziale o il servizio essenziale. A tale fine sono valutati:

1) l'impatto di un incidente sul bene ICT, in termini sia di limitazione della operatività del bene stesso, sia di compromissione della disponibilità, integrità, o riservatezza dei dati e delle informazioni da esso trattati, ai fini dello svolgimento della funzione o del servizio essenziali;

2) le dipendenze con altre reti, sistemi informativi, servizi informatici o infrastrutture fisiche di pertinenza di altri soggetti, ivi compresi quelli utilizzati per fini di manutenzione e gestione;

b) a predisporre l'elenco dei beni ICT di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge. In fase di prima applicazione e fino all'aggiornamento del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge, sono individuati, all'esito dell'analisi del rischio, in ossequio al principio di gradualità, i beni ICT che, in caso di incidente, causerebbero l'interruzione totale dello svolgimento della funzione essenziale o del servizio essenziale o una compromissione degli stessi con effetti irreversibili sotto il profilo della integrità o della riservatezza dei dati e delle informazioni.

3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del punto 1, lettera *a)*, dell'allegato I, del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65:

«ALLEGATO I

Requisiti e compiti dei gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT)

I requisiti e i compiti del CSIRT sono adeguatamente e chiaramente definiti ai sensi del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 8, comma 2. Essi includono quanto segue:

1. Requisiti per il CSIRT:

a) Il CSIRT garantisce un alto livello di disponibilità dei propri servizi di comunicazione, evitando singoli punti di guasto, e dispone di vari mezzi che permettono allo stesso di essere contattato e di contattare altri in qualsiasi momento. Inoltre, i canali di comunicazione sono chiaramente specificati e ben noti alla loro base di utenti e ai partner con cui collaborano;

b). – *d)*. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 12 e 14 del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65:

«Art. 12. *(Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti)*. — 1. Gli operatori di servizi essenziali adottano misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nelle loro operazioni. Tenuto conto delle conoscenze più aggiornate in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza della rete e dei sistemi informativi adeguato al rischio esistente.

2.Gli operatori di servizi essenziali adottano misure adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali, al fine di assicurare la continuità di tali servizi.

3.Nell'adozione delle misure di cui ai commi 1 e 2, gli operatori di servizi essenziali tengono conto delle linee guida predisposte dal gruppo di cooperazione di cui all'articolo 10, nonché delle linee guida di cui al comma 7.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, le autorità competenti NIS possono, se necessario, definire specifiche misure, sentiti gli operatori di servizi essenziali.

5. Gli operatori di servizi essenziali notificano al CSIRT italiano e, per conoscenza, all'autorità competente NIS, senza ingiustificato ritardo, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali forniti.

6. Il CSIRT italiano inoltra tempestivamente le notifiche all'organo istituito presso il Dipartimento informazioni per la sicurezza incaricato, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), delle attività di prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e di attivazione delle procedure di allertamento.

7. Le notifiche includono le informazioni che consentono al CSIRT italiano di determinare un eventuale impatto transfrontaliero dell'incidente. La notifica non espone la parte che la effettua a una maggiore responsabilità rispetto a quella derivante dall'incidente. Le autorità competenti NIS possono predisporre linee guida per la notifica degli incidenti.

8. Per determinare la rilevanza dell'impatto di un incidente si tiene conto in particolare dei seguenti parametri:

a) il numero di utenti interessati dalla perturbazione del servizio essenziale;

b) la durata dell'incidente;

c) la diffusione geografica relativamente all'area interessata dall'incidente.

9. Sulla base delle informazioni fornite nella notifica da parte dell'operatore di servizi essenziali, il CSIRT italiano informa gli eventuali altri Stati membri interessati in cui l'incidente ha un impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali.

10. Ai fini del comma 9, il CSIRT italiano preserva, conformemente al diritto dell'Unione europea e alla legislazione nazionale, la sicurezza e gli interessi commerciali dell'operatore di servizi essenziali, nonché la riservatezza delle informazioni fornite nella notifica secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5.

11. Ove le circostanze lo consentano, il CSIRT italiano fornisce all'operatore di servizi essenziali, che effettua la notifica, le pertinenti informazioni relative al seguito della notifica stessa, nonché le informazioni che possono facilitare un trattamento efficace dell'incidente.

12. Su richiesta dell'autorità competente NIS o del CSIRT italiano, il punto di contatto unico trasmette, previa verifica dei presupposti, le notifiche ai punti di contatto unici degli altri Stati membri interessati.

13. Previa valutazione da parte dell'organo di cui al comma 6, l'autorità competente NIS, d'intesa con il CSIRT italiano, dopo aver consultato l'operatore dei servizi essenziali notificante, può informare il pubblico in merito ai singoli incidenti, qualora ne sia necessaria la sensibilizzazione per evitare un incidente o gestire un incidente in corso.

14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli operatori di servizi essenziali provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo a valere sulle risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci.»

«Art. 14. (Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti). — 1. I fornitori di servizi digitali identificano e adottano misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nel contesto dell'offerta di servizi di cui all'allegato III all'interno dell'Unione europea.

2. Tenuto conto delle conoscenze più aggiornate in materia, tali misure assicurano un livello di sicurezza della rete e dei sistemi informativi adeguato al rischio esistente e tengono conto dei seguenti elementi:

a) la sicurezza dei sistemi e degli impianti;

b) trattamento degli incidenti;

c) gestione della continuità operativa;

d) monitoraggio, audit e test;

e) conformità con le norme internazionali.

3. I fornitori di servizi digitali adottano misure per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e

dei sistemi informativi del fornitore di servizi digitali sui servizi di cui all'allegato III offerti all'interno dell'Unione europea, al fine di assicurare la continuità di tali servizi.

4. I fornitori di servizi digitali notificano al CSIRT italiano e, per conoscenza, all'autorità competente NIS, senza ingiustificato ritardo, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla fornitura di un servizio di cui all'allegato III che essi offrono all'interno dell'Unione europea.

5. Le notifiche includono le informazioni che consentono al CSIRT italiano di determinare la rilevanza di un eventuale impatto transfrontaliero. La notifica non espone la parte che la effettua a una maggiore responsabilità rispetto a quella derivante dall'incidente.

6. Il CSIRT italiano inoltra tempestivamente le notifiche all'organo di cui all'articolo 12, comma 6.

7. Al fine di determinare la rilevanza dell'impatto di un incidente, sono tenuti in considerazione, in particolare, i seguenti parametri:

a) il numero di utenti interessati dall'incidente, in particolare gli utenti che dipendono dal servizio digitale per la fornitura dei propri servizi;

b) la durata dell'incidente;

c) la diffusione geografica relativamente all'area interessata dall'incidente;

d) la portata della perturbazione del funzionamento del servizio;

e) la portata dell'impatto sulle attività economiche e sociali.

8. L'obbligo di notificare un incidente si applica soltanto qualora il fornitore di servizi digitali abbia accesso alle informazioni necessarie per valutare l'impatto di un incidente con riferimento ai parametri di cui al comma 7.

9. Qualora un operatore di servizi essenziali dipenda da una terza parte fornitrice di servizi digitali per la fornitura di un servizio che è indispensabile per il mantenimento di attività economiche e sociali fondamentali, l'operatore stesso notifica qualsiasi impatto rilevante per la continuità di servizi essenziali dovuto ad un incidente a carico di tale operatore.

10. Qualora l'incidente di cui al comma 4 riguardi due o più Stati membri, il CSIRT italiano informa gli altri Stati membri coinvolti.

11. Ai fini del comma 9, il CSIRT italiano tutela, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della legislazione nazionale, la sicurezza e gli interessi commerciali del fornitore del servizio digitale nonché la riservatezza delle informazioni fornite.

12. Previa valutazione da parte dell'organo di cui all'articolo 12, comma 6, l'autorità competente NIS, d'intesa con il CSIRT italiano, dopo aver consultato il fornitore di servizi digitali interessato e, se del caso, le autorità competenti o i CSIRT degli altri Stati membri interessati, può informare il pubblico riguardo ai singoli incidenti o chiedere al fornitore di servizi digitali di provvedervi, qualora ne sia necessaria la sensibilizzazione per evitare un incidente o gestirne uno in corso, o qualora sussista comunque un interesse pubblico alla divulgazione dell'incidente.

13. I fornitori di servizi digitali applicano le disposizioni di attuazione degli atti di esecuzione della Commissione europea che specificano ulteriormente le misure tecnico-organizzative di cui al comma 1 e i parametri, ivi compresi formati e procedure, relativi agli obblighi di notifica di cui al comma 4.

14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, non sono imposti ulteriori obblighi in materia di sicurezza o di notifica ai fornitori di servizi digitali.

15. Il presente capo non si applica alle microimprese e alle piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 8, lettera *b)*, del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133:

«Art. 1. *(Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)*. — 1. – 7. (*Omissis*).

8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui all'articolo 16-*ter*, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica:

a) (*Omissis*);

b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera *a)*, che costituisce anche adempimento, rispettivamente, dell'obbligo di notifica di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi dell'articolo 16-*ter* del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera *a)*, anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16-*ter* del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il CSIRT italiano inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3, lettera *a)*, all'autorità competente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.

9. – 19-*ter*. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 16-*ter*, del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche):

«Art. 16-*ter (Attuazione e controllo)*. — 1. Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e dell'articolo 16-*bis* sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 16-*bis* le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:

a) fornire al Ministero, e se necessario all'Autorità, le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l'integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonché;

b) sottostare a una verifica della sicurezza effettuata dal Ministero, anche su impulso dell'Autorità, in collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, o da un organismo qualificato indipendente designato dal Ministero. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica.

3. Il Ministero e l'Autorità hanno la facoltà di indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti.

4. Nel caso in cui il Ministero riscontri, anche su indicazione dell'Autorità, il mancato rispetto degli articoli 16-*bis* o 16-*ter* ovvero delle disposizioni attuative previste dal comma 1 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12.».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'articolo 7-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133:

«Art. 1. *(Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)*. — 1.-5- (*Omissis*).

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui:

a). – *b)*. (*Omissis*);

c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-*bis*, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera *b)*, dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera *b)*, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera *b)*, connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
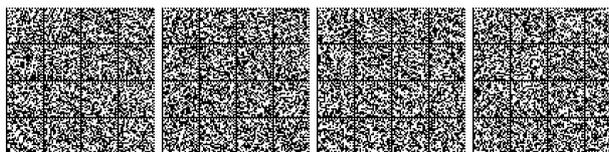
oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.».

— Per il testo dell'articolo 1, comma 8, lettera *b)*, del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note all'articolo 3.

— Per il testo degli articoli 12 e 14 del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, si veda nelle note all'articolo 3.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)* del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note all'articolo 1.

— Per il testo dell'articolo 4, comma 3, lettera *l)*, della citata legge n. 124 del 2007, si veda nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, numeri 3 e 4, del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo degli articoli 7 e 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131:

«Art. 7. *(Definizione dei criteri per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici)*. — 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, i soggetti inclusi nel perimetro predispongono e aggiornano, con cadenza almeno annuale, l'elenco di beni ICT di rispettiva pertinenza, con l'indicazione delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici che li compongono, osservando i criteri individuati nel successivo comma.

2. Ricevuta la comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 2-*bis*), secondo periodo, del decreto-legge, i soggetti inclusi nel perimetro, in esito all'analisi del rischio, per ogni funzione essenziale o servizio essenziale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, provvedono:

a) ad individuare i beni ICT necessari a svolgere la funzione essenziale o il servizio essenziale. A tale fine sono valutati:

1) l'impatto di un incidente sul bene ICT, in termini sia di limitazione della operatività del bene stesso, sia di compromissione della disponibilità, integrità, o riservatezza dei dati e delle informazioni da esso trattati, ai fini dello svolgimento della funzione o del servizio essenziali;

2) le dipendenze con altre reti, sistemi informativi, servizi informatici o infrastrutture fisiche di pertinenza di altri soggetti, ivi compresi quelli utilizzati per fini di manutenzione e gestione;

b) a predisporre l'elenco dei beni ICT di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge. In fase di prima applicazione e fino all'aggiornamento del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge, sono individuati, all'esito dell'analisi del rischio, in ossequio al principio di gradualità, i beni ICT che, in caso di incidente, causerebbero l'interruzione totale dello svolgimento della funzione essenziale o del servizio essenziale o una compromissione degli stessi con effetti irreversibili sotto il profilo della integrità o della riservatezza dei dati e delle informazioni.

3. Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge.»

«Art. 9. *(Modalità di trasmissione degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici)*. — 1. Entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di avvenuta iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*), del decreto-legge, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, nonché quelli privati ivi inclusi, trasmettono, rispettivamente, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione e al Ministero dello sviluppo economico, gli elenchi di beni ICT di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge, comprensivi della descrizione dell'architettura e della componentistica predisposta secondo il modello di cui all'articolo 8, nonché dell'analisi del rischio. La trasmissione degli elenchi di beni ICT avviene per il tramite di una piattaforma digitale costituita presso il DIS anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione delle crisi cibernetiche affidate al NSC, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per l'aggiornamento degli elenchi di beni ICT e del modello di cui all'articolo 8, comma 1.

2. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministero dello sviluppo economico, per i profili di rispettiva competenza, accedono alla piattaforma di cui al comma 1 ai fini dello svolgimento delle attività di ispezione e verifica previste dall'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge, nonché dei compiti di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge.

3. In relazione alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione accede alla piattaforma di cui al comma 1 limitatamente alle informazioni necessarie, individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge.

4. L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accede per il tramite della piattaforma digitale di cui al comma 1 agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge, e fornisce alla stessa piattaforma gli elenchi di pertinenza del Ministero.».

— Per il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)* del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note all'articolo 1.

— Per il testo del punto 1, lettera *a)*, dell'allegato I, del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, si veda nelle note all'articolo 3.

— Per il testo dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note all'articolo 5.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'articolo 1, commi 2, 2-*bis* e 3, lettera *b)*, numeri 3 e 4, del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 42, della citata legge 3 agosto 2007, n. 124:

«Art. 42. *(Classifiche di segretezza)*. — 1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

1-*bis*. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).

2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.

3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.

4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.

6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
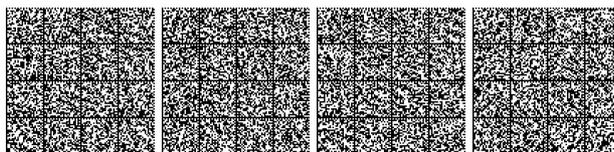
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)* del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note all'articolo 1.

— Per il testo dell'articolo 4, comma 3, lettera *l)*, della citata legge 3 agosto 2007, n. 124, si veda nelle note all'articolo 1.

21G00089

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 giugno 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Vignale III - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale del 4 febbraio 2005, con il quale la società cooperativa «Vignale III - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma (RM), (codice fiscale 04540791003), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marco Fantone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la conseguente ordinanza n. 7287/2020 R.G. G.I.P., emessa dal Giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Marco Fantone la misura cautelare personale della custodia in carcere, nonché il sequestro dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione di un provvedimento cautelare sia a tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria, sia a tutela dell'affidamento riposto dai terzi nell'ambito dei rapporti discendenti dalla medesima procedura liquidatoria;

Preso atto che sussistono le gravi ragioni richieste dall'art. 21-*quater*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'adozione del presente provvedimento cautelare e che, pertanto, per i motivi illustrati è urgente la sospensione dell'esecutività del citato decreto ministeriale del 4 febbraio 2005 nella parte riguardante la nomina del dott. Marco Fantone quale commissario liquidatore della società cooperativa «Vignale III - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma (RM);

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota ministeriale n. 0147742 del 13 maggio 2021, all'interessato è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione in applicazione dell'art. 21-*quater*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario, altresì, provvedere alla sostituzione del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato nell'ambito di un *cluster* predisposto sulla base dei requisiti professionali e di prossimità territoriale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Per la motivazione indicata in premessa, il dott. Marco Fantone, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Vignale III - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma (RM), è sospeso dall'incarico conferito con decreto ministeriale 4 febbraio 2005, per la durata di sei mesi dalla data del presente decreto, fatte salve le successive determinazioni dell'Amministrazione, che potranno essere adottate alla luce degli sviluppi del procedimento penale.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Pisano, nato a Cosenza (CS) il 29 ottobre 1961, (codice fiscale PSNGPP61R29D086J) e domiciliato in Roma (RM), viale Regina Margherita n. 169, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Vignale III - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma (RM), (codice fiscale 04540791003), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale del 4 febbraio 2005, in sostituzione del dott. Marco Fantone, sospeso.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A03484

DECRETO 3 giugno 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa edilizia Vecchio Trifoglio società cooperativa a responsabilità limitata», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 1999, con il quale la società cooperativa «Cooperativa edilizia Vecchio Trifoglio - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli (NA), (codice fiscale 05629210633), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Domenico Rigitano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 21 febbraio 2000, con il quale il dott. Egidio Caputo è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in questione in sostituzione dell'avv. Domenico Rigitano, rinunciatario;

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2001, con il quale il dott. Marco Fantone è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in questione in sostituzione del dott. Egidio Caputo, revocato;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la conseguente ordinanza n. 7287/2020 R.G. G.I.P, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Marco Fantone la misura cautelare personale della custodia in carcere, nonché il sequestro dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione di un provvedimento cautelare sia a tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria, sia a tutela dell'affidamento riposto dai terzi nell'ambito dei rapporti discendenti dalla medesima procedura liquidatoria;

Preso atto che sussistono le gravi ragioni richieste dall'art. 21-*quater*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'adozione del presente provvedimento cautelare e che, pertanto, per i motivi illustrati è urgente la sospensione dell'esecutività del citato decreto ministeriale del 1° febbraio 2001 nella parte riguardante la nomina del dott. Marco Fantone quale commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Vecchio Trifoglio - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli (NA);

Considerato che, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota ministeriale n. 0147576 del 13 maggio 2021, all'interessato è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione in applicazione dell'art. 21-*quater*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario, altresì, provvedere alla sostituzione del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato nell'ambito di un *cluster* predisposto sulla base dei requisiti professionali e di prossimità territoriale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Per la motivazione indicata in premessa, il dott. Marco Fantone, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Vecchio Trifoglio - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli (NA), è sospeso dall'incarico conferito con decreto ministeriale 1° febbraio 2001, per la durata di sei mesi dalla data del presente decreto, fatte salve le successive determinazioni dell'Amministrazione, che potranno essere adottate alla luce degli sviluppi del procedimento penale.

Art. 2.

L'avv. Adriano Tortora, nato a Milano (MI) il 16 marzo 1976 (codice fiscale TRTDRN76C16F205G) e domiciliato in Santa Maria di Castellabate (SA), via Margherita n. 28, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Vecchio Trifoglio - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli (NA), (codice fiscale 05629210633), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale, in sostituzione del dott. Marco Fantone, sospeso.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A03485

DECRETO 3 giugno 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Poggio dell'Ainella s.coop. edilizia a r.l.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2003, con il quale la società cooperativa «Poggio dell'Ainella s.coop. edilizia a r.l.», con sede in Napoli (NA), (C.F. 01395750639), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marco Fantone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la conseguente ordinanza n. 7287/2020 R.G. G.I.P., emessa dal Giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Marco Fantone la misura cautelare personale della custodia in carcere, nonché il sequestro dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione di un provvedimento cautelare sia a tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria, sia a tutela dell'affidamento riposto dai terzi nell'ambito dei rapporti discendenti dalla medesima procedura liquidatoria;

Preso atto che sussistono le gravi ragioni richieste dall'art. 21-*quater*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'adozione del presente provvedimento cautelare e che, pertanto, per i motivi illustrati è urgente la sospensione dell'esecutività del citato decreto ministeriale del 3 dicembre 2003 nella parte riguardante la nomina del dott. Marco Fantone quale commissario liquidatore della società cooperativa «Poggio dell'Ainella s.coop. edilizia a r.l.», con sede in Napoli (NA);
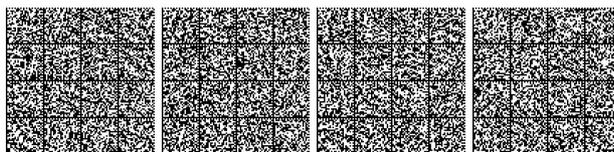
Considerato che, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota ministeriale n. 0147571 del 13 maggio 2021, all'interessato è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione in applicazione dell'art. 21-*quater*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario, altresì, provvedere alla sostituzione del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato nell'ambito di un *cluster* predisposto sulla base dei requisiti professionali e di prossimità territoriale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Per la motivazione indicata in premessa, il dott. Marco Fantone, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Poggio dell'Ainella s.coop. edilizia a r.l.», con sede in Napoli (NA), è sospeso dall'incarico conferito con decreto ministeriale 3 dicembre 2003, per la durata di sei mesi dalla data del presente decreto, fatte salve le successive determinazioni dell'Amministrazione, che potranno essere adottate alla luce degli sviluppi del procedimento penale.

Art. 2.

L'avv. Adriano Tortora, nato a Milano (MI), il 16 marzo 1976, (codice fiscale TRTDRN76C16F205G), e domiciliato in Santa Maria di Castellabate (SA), via Margherita n. 28, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Poggio dell'Ainella s.coop. edilizia a r.l.», con sede in Napoli (NA), (codice fiscale 01395750639) sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale del 3 dicembre 2003, in sostituzione del dott. Marco Fantone, sospeso.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A03486

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 1° giugno 2021.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano tramite meccanismo di *pay-back* del medicinale per uso umano «Keytruda». (Determina n. DG/612/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di

amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 1094/2017 del 5 giugno 2017, relativa alla «Classificazione del medicinale per uso umano «Keytruda», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 145, del 24 giugno 2017, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24-26 novembre 2020;

Determina:

Art. 1.

Pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente per la specialità medicinale KEYTRUDA, relativamente al periodo dal 1° luglio 2019 al 10 dicembre 2019, l'azienda, Merck Sharp & Dohme B.V., dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato 1 (pari a euro 24.314.660,93), in base all'applicazione dello sconto tramite *pay-back*.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale*.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83 % - alle regioni», specificando comunque nella causale:

«DET. 612 /2021_sconto tramite *pay-back*_ KEYTRUDA_1 luglio 2019 e 10 dicembre 2019».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO 1
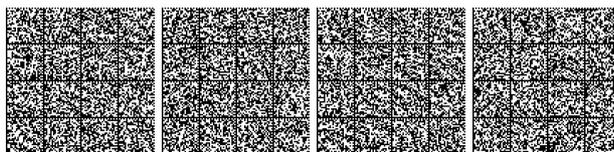
Ripartizione regionale

Ditta: MERCK SHARP & DOHME B.V.

Specialità medicinale: KEYTRUDA

		Ammontare
ABRUZZO	€	551.905,72
BASILICATA	€	199.496,20
CALABRIA	€	488.613,78
CAMPANIA	€	2.132.685,24
EMILIA ROMAGNA	€	2.520.031,91
FRIULI VENEZIA GIULIA	€	491.651,80
LAZIO	€	2.620.286,35
LIGURIA	€	809.124,17
LOMBARDIA	€	4.483.094,75
MARCHE	€	785.832,74
MOLISE	€	49.114,55
PIEMONTE	€	1.655.210,84
PROV. AUTON. BOLZANO	€	278.484,54
PROV. AUTON. TRENTO	€	116.457,17
PUGLIA	€	1.652.172,82
SARDEGNA	€	541.779,01
SICILIA	€	1.336.725,78
TOSCANA	€	1.660.780,53
UMBRIA	€	486.588,44
VALLE D`AOSTA	€	50.633,55
VENETO	€	1.403.991,05
ITALIA	€	**24.314.660,93**

21A03487

DETERMINA 1° giugno 2021.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back* del medicinale per uso umano «Oralair». (Determina n. DG/613/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006 di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 1125/2018 del 13 luglio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 176 del 31 luglio 2018, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Oralair»;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27-30 luglio 2020 e 30-31 marzo e 1° aprile 2021;

Determina:

Art. 1.

Pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente per la specialità medicinale ORALAIR, in relazione al periodo dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020, l'azienda Stallergenes dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato 1 (pari ad euro 954.803,75), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83% - alle regioni» specificando comunque nella causale:

«DET. 613/2021._ tetto di spesa _ORALAIR._. marzo 2019_febbraio 2020».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: STALLERGENES

Specialità medicinale: ORALAIR

	Ammontare
Piemonte	€ 92.523,14
Valle d'Aosta	€ 2.596,50
Lombardia	€ 275.695,12
Prov. aut. Bolzano	€ 21.637,74
Prov. aut. Trento	€ 10.021,56
Veneto	€ 108.671,77
Friuli V. Giulia	€ 13.470,51
Liguria	€ 3.919,78
Emilia Romagna	€ 93.635,08
Toscana	€ 39.547,37
Umbria	€ 18.762,55
Marche	€ 22.466,77
Lazio	€ 50.330,26
Abruzzo	€ 27.818,33
Molise	€ 5.529,07
Campania	€ 13.572,01
Puglia	€ 66.031,92
Basilicata	€ 17.047,25
Calabria	€ 47.154,68
Sicilia	€ 24.327,49
Sardegna	€ 44,86
Italia	**€ 954.803,75**

21A03488

DETERMINA 1° giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cellcept», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/623/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 145/2020 del 27 novembre 2020, recante classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Cellcept» - approvato con procedura centralizzata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 304 del 7 dicembre 2020;

Vista la domanda presentata in data 5 febbraio 2021, con la quale la società Roche Registration GmbH ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Cellcept» (micofenolato mofetile);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA, reso nella sua seduta del 6, 7, 8, 9 e 12 aprile 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CELLCEPT (micofenolato mofetile) è riclassificato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche:

«CellCept» è indicato per la profilassi del rigetto acuto in pazienti che ricevono un allotrapianto renale, cardiaco o epatico in associazione con ciclosporina e corticosteroidi.

Confezione:

250 mg - capsula, rigida - uso orale - blister (PVC/ALU) - 300 (3 × 100) capsule (confezione multipla) - A.I.C. n. 029796075/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cellcept» (micofenolato mofetile) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, pediatra, immunologo, ematologo, nefrologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 1° giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03489

DETERMINA 1° giugno 2021.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Imbruvica», non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. DG/636/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note *CUF)*» e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 14 luglio 2020 con la quale la società Janssen-Cilag International N.V. ha chiesto la rimborsabilità dell'estensione dell'indicazione terapeutica relativa alla procedura EMEA/H/C/3791/II/0047 del medicinale IMBRUVICA (ibrutinib);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-12 febbraio 2021;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

La nuova indicazione terapeutica del medicinale IMBRUVICA (ibrutinib):

«IMBRUVICA in combinazione con obinutuzumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (CLL) precedentemente non trattata»,

non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03490

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 19 maggio 2021.

Regolamento sulle procedure.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018);

Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP la competenza ad autorizzare l'esercizio dell'attività dei fondi pensione di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *h)*, nonché il compito di regolamentare le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione, i documenti da allegare alla stessa e i termini per il rilascio dell'autorizzazione;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *b)*, del decreto n. 252/2005, nella parte in cui prevede che la COVIP approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza delle condizioni richieste dal medesimo decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale dalla stessa emanati;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *b)*, del decreto n. 252/2005, nella parte in cui attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *b)*, del decreto n. 252/2005, nella parte in cui riconosce alla COVIP la facoltà di individuare procedure di autorizzazione semplificate, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 3, del decreto n. 252/2005, introdotto dall'art. 1, comma 7, del decreto n. 147/2018, nella parte in cui prevede che la COVIP possa autorizzare, in presenza delle condizioni ivi previste, i fondi pensione a svolgere le funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o unità organizzativa dell'impresa promotrice;

Visto l'art. 14-*ter* del decreto n. 252/2005, introdotto dall'art. 1, comma 16, del decreto n. 147/2018, e in particolare il comma 2, che attribuisce alla COVIP il compito di autorizzare le forme pensionistiche complementari ivi indicate a ricevere trasferimenti transfrontalieri;

Visto l'art. 15-*bis* del decreto n. 252/2005, come modificato dall'art. 1, comma 17, del decreto n. 147/2018, recante disposizioni circa lo svolgimento dell'attività transfrontaliera da parte delle forme pensionistiche complementari ivi indicate;

Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della COVIP;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e in particolare l'art. 24, recante disposizioni circa i procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali da parte di alcune Autorità, tra cui la COVIP;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo, come da ultimo modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 1° settembre 2020, n. 120;

Visto l'«EIOPA's *Supervisory Statement on the sound practices within the registration or authorization process of IORPs, including as regards suitability for cross-border activity*» del 12 novembre 2020;

Vista la deliberazione del 15 luglio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 2010, recante «Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attività transfrontaliera», come modificata con deliberazione del 7 maggio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 19 maggio 2014;

Ritenuto di dover procedere a una revisione del regolamento sopra indicato, al fine di adeguarne il contenuto alle sopravvenute disposizioni normative;

Rilevata l'esigenza in particolare di adeguare il regolamento in parola alle novità in materia di *governance* introdotte nel decreto n. 252/2005 dal decreto n. 147/2018;

Ritenuto altresì opportuno disciplinare la procedura di autorizzazione da parte della COVIP inerente all'affidamento delle funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 3, del decreto n. 252/2005;

Rilevata l'esigenza di dettare disposizioni in merito alla procedura di autorizzazione relativa ai trasferimenti transfrontalieri, di cui all'art. 14-*ter* del decreto n. 252/2005;

Rilevata l'esigenza di rivedere la procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera, alla luce delle modifiche normative apportate all'art. 15-*bis* del decreto n. 252/2005 dal decreto n. 147/2018 e al fine di tener conto del *Supervisory Statement* dell'EIOPA del 12 novembre 2020;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 25 luglio 2019;

Delibera

a) l'adozione dell'allegato «regolamento sulle procedure». L'allegato regolamento non si applica ai procedimenti già iniziati alla data della sua entrata in vigore, per i quali continua ad applicarsi il regolamento previgente;

b) la pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato «regolamento sulle procedure» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito web della stessa;

c) l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione e dell'allegato «regolamento sulle procedure», della deliberazione del 15 luglio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 2010, recante «Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attività transfrontaliera», come modificata con deliberazione del 7 maggio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 19 maggio 2014.

Roma, 19 maggio 2021

Il Presidente: PADULA

Il segretario: TAIS

ALLEGATO

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE

INDICE

TITOLO I

PROCEDURE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, ALLE MODIFICHE DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI E AL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Capo I

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo si applica ai fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *g)* e comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), nelle forme di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del medesimo decreto (di seguito: fondi pensione negoziali).

Sezione I

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

Art. 2.

Istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, i fondi pensione negoziali, ovvero l'ente al cui interno sono istituiti i fondi (di seguito: ente istitutore), presentano alla COVIP apposita istanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 3.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

a) denominazione, sede legale e codice fiscale del fondo pensione;

b) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;

c) attestazione che lo statuto allegato è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui lo statuto si differenzi, per qualche profilo, rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;

d) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalità complete (compresi codice fiscale e residenza) e della carica rivestita, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nominati in sede di atto costitutivo;

e) richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, ove coerente con la natura giuridica prescelta;

f) elenco dei documenti allegati;

g) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo redatto per atto pubblico;

b) copia dello statuto;

c) copia della fonte istitutiva del fondo pensione;

d) estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate in capo al legale rappresentante, ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti effettivi e supplenti del collegio dei sindaci, nonché al direttore generale, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa vigente per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre trenta giorni rispetto all'istanza;

e) relazione dell'organo di amministrazione illustrativa del programma iniziale di attività del fondo, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

1) numero degli appartenenti all'area dei destinatari e delle relative aziende;

2) numero minimo di aderenti previsto per procedere all'elezione degli organi collegiali (di seguito: «base associativa minima»);

3) tempi previsti per il conseguimento della predetta base associativa minima, comunque non superiore a diciotto mesi;

4) tempi previsti per la conclusione dei processi di individuazione del gestore finanziario, del depositario, dell'eventuale gestore amministrativo e dell'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

5) numero previsto di aderenti al termine di ogni anno, con riferimento al primo triennio di attività;

6) modalità di finanziamento delle spese di avvio;

7) indicazioni sul processo di sviluppo dell'assetto organizzativo, anche con riferimento all'implementazione delle funzioni fondamentali;

f) schemi previsionali, predisposti dall'organo di amministrazione, relativi ai primi tre esercizi di attività dai quali risultino stime riguardanti almeno l'ammontare dei contributi, degli oneri amministrativi (con separata evidenza di quelli relativi a servizi acquisiti da terzi, alle spese generali e amministrative nonché a quelle per il personale) e dell'attivo netto destinato alle prestazioni;

g) copia del regolamento elettorale allegato alle fonti istitutive ovvero allo statuto.

3. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza della Nota informativa.

Art. 4.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252/2005

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

a) denominazione e sede legale dell'ente istitutore;

b) denominazione del fondo pensione;

c) attestazione che il regolamento allegato è redatto tenendo conto degli Schemi adottati dalla COVIP;

d) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo a una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo a una condotta non coerente con i principi di cui al decreto n. 252/2005;

e) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalità complete (compresi codice fiscale e residenza) e della carica rivestita, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente;

f) elenco dei documenti allegati;

g) generalità del legale rappresentante dell'ente che sottoscrive l'istanza;

h) generalità e recapiti del soggetto o dell'unità operativa deputata a fungere da referente per i rapporti con la COVIP.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

a) copia del regolamento del fondo pensione, redatto tenendo conto degli Schemi predisposti dalla COVIP ed estratto del verbale dell'organo di amministrazione dell'ente istitutore che lo ha approvato;

b) relazione dell'organo di amministrazione dell'ente istitutore illustrativa del programma iniziale di attività del fondo, contenente anche l'indicazione della struttura organizzativa allo stesso dedicata, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

1) numero degli appartenenti all'area dei destinatari;

2) numero minimo di aderenti previsto («base associativa minima»);

3) tempi previsti per il conseguimento della predetta base associativa minima, comunque non superiori a diciotto mesi;

4) tempi previsti per la conclusione dei processi di individuazione del gestore finanziario, del depositario e dell'eventuale gestore amministrativo;

5) numero previsto di aderenti al termine di ogni anno, con riferimento al primo triennio di attività;

6) modalità di finanziamento delle spese di avvio;

7) indicazioni sul processo di sviluppo dell'assetto organizzativo;

c) schemi previsionali, predisposti dall'organo di amministrazione dell'ente istitutore, relativi ai primi tre esercizi di attività dai quali risultino stime riguardanti almeno l'ammontare dei contributi, degli oneri amministrativi (con separata evidenza di quelli relativi a servizi acquisiti da terzi, alle spese generali e amministrative nonché a quelle per il personale) e dell'attivo netto destinato alle prestazioni.

3. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza della Nota informativa.

Art. 5.

Procedura di autorizzazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 2, corredata dalla prescritta documentazione, autorizza il fondo, ovvero l'ente istitutore, all'esercizio dell'attività, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 3, commi 1 e 2, e nell'art. 4, commi 1 e 2, la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

5. Per i fondi che ne abbiano fatto richiesta, il riconoscimento della personalità giuridica consegue automaticamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio.

6. A seguito dell'autorizzazione all'esercizio la COVIP dispone l'iscrizione del fondo pensione nell'Albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005 e, in caso di riconoscimento della personalità giuridica, nel Registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto n. 252/2005.

7. L'esito del procedimento relativo all'istanza di autorizzazione è comunicato dalla COVIP al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni il fondo, ovvero l'ente istitutore, provvede al deposito della Nota informativa.

9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8 il fondo, ovvero l'ente istitutore, trasmette alla COVIP il testo dello statuto o del regolamento con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 6.

Decadenza dall'autorizzazione

1. Costituiscono ipotesi di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio:

a) il mancato inizio dell'attività entro dodici mesi dall'iscrizione nell'Albo;

b) il mancato raggiungimento della prevista base associativa minima entro diciotto mesi dall'iscrizione nell'Albo.

2. Prima di dichiarare la decadenza la COVIP convoca le fonti istitutive. In presenza di motivate esigenze rappresentate dalle fonti istitutive, la COVIP può consentire una proroga dei termini, di cui al comma 1, per un periodo comunque non superiore a ulteriori dodici mesi. Decorso inutilmente anche il periodo di proroga, la COVIP dichiara la decadenza.

Sezione II

Modifiche statutarie o regolamentari

Art. 7.

Istanza di approvazione delle modifiche statutarie per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie, i fondi pensione negoziali presentano alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

a) denominazione del fondo pensione negoziale;

b) indicazione delle modifiche apportate;

c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di statuto predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo, rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;

d) elenco dei documenti allegati;

e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;

b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;

c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le ricadute sugli aderenti e sui beneficiari;

d) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche statutarie.

4. Contestualmente all'istanza sono altresì trasmesse le bozze delle Parti della Nota informativa interessate dalle modifiche statutarie e, se del caso, le bozze della relativa Appendice e del Modulo di adesione.

Art. 8.

Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252/2005

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche regolamentari, l'ente istitutore presenta alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

a) denominazione del fondo pensione negoziale;

b) indicazione delle modifiche apportate;

c) elenco dei documenti allegati;

d) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;

b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche regolamentari;

c) relazione dell'organo di amministrazione dell'ente istitutore che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le ricadute delle modifiche sugli aderenti e sui beneficiari e i presidi posti dall'ente istitutore a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione.

4. Contestualmente all'istanza sono altresì trasmesse le bozze delle Parti della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari e, se del caso, le bozze della relativa Appendice e del Modulo di adesione.

Art. 9.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui agli articoli 7 e 8, corredata dalla prescritta documentazione, approva le modifiche statutarie o regolamentari, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 7, commi 2 e 3 e nell'art. 8, commi 2 e 3, la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decor-

re nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche statutarie o regolamentari.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ovvero il provvedimento finale di diniego.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie o regolamentari, ovvero dal decorso dei termini, i fondi comunicano alla COVIP la data dalla quale decorrerà l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine è trasmesso il nuovo testo integrale dello statuto o del regolamento con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

7. Il fondo, ovvero l'ente istitutore, provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti interessati dalla variazione statutaria o regolamentare e alla trasmissione alla COVIP con le modalità e nei termini per ciascuno previsti.

Art. 10.

Comunicazione di modifiche statutarie per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 7 è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:

a) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;

b) variazione della denominazione, della sede legale del fondo e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

c) riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali;

d) eliminazione di una delle tipologie di spesa che sono, direttamente o indirettamente, poste a carico degli aderenti e dei beneficiari;

e) adesione di soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari;

f) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunità europee in base al regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni;

g) modalità di convocazione degli organi e di svolgimento delle relative riunioni.

2. La comunicazione è presentata entro trenta giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 11.

Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005

1. La comunicazione di cui all'art. 10 riporta quanto di seguito specificato:

a) denominazione del fondo pensione;

b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 10 comma 1, a cui le stesse si riferiscono;

c) data di efficacia delle modifiche;

d) elenco dei documenti allegati;

e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:

a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;

b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;

c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le ricadute sugli aderenti e sui beneficiari e i presidi posti dall'ente istitutore a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione;

d) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche statutarie;

e) copia delle Parti della Nota informativa interessate dalle modifiche statutarie e, se del caso, della relativa Appendice e del Modulo di adesione.

3. Il testo integrale dello statuto è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

4. Il fondo provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti interessati dalla variazione statutaria e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalità e nei termini per ciascuno previsti.

Art. 12.

Comunicazione di modifiche regolamentari per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252/2005

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 8 è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:

a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;

b) variazione della denominazione del fondo e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

c) variazione della denominazione sociale o della sede dell'ente istitutore e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) eliminazione di una delle tipologie di spesa che sono, direttamente o indirettamente, poste a carico degli aderenti e dei beneficiari;

e) adesione di soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari;

f) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunità europee in base al regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La comunicazione è presentata entro trenta giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.
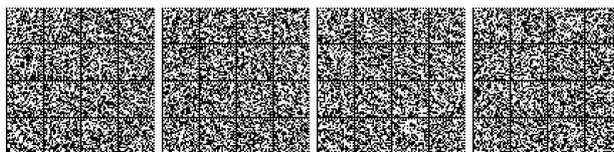
Art. 13.

Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252/2005

1. La comunicazione di cui all'art. 12 riporta quanto di seguito specificato:

a) denominazione del fondo pensione;

b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 12, comma 1, a cui le stesse si riferiscono;

c) data di efficacia delle modifiche;

d) elenco dei documenti allegati;

e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:

a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;

b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche regolamentari;

c) relazione dell'organo di amministrazione dell'ente istitutore che illustri le motivazioni delle variazioni apportate, le ricadute delle modifiche sugli aderenti e sui beneficiari e i presidi posti dall'ente istitutore a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione;

d) copia delle Parti della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari e, se del caso, della relativa Appendice e del Modulo di adesione.

3. Il testo integrale del regolamento è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

4. L'ente istitutore provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del fondo interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalità e nei termini per ciascuno previsti.

Capo II

FONDI PENSIONE APERTI

Art. 14.

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo si applica ai fondi pensione di cui all'art. 12 del decreto n. 252/2005 (di seguito: fondi pensione aperti).

Sezione I

Autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività

Art. 15.

Istanza di autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività

1. Ai fini dell'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività di un fondo pensione aperto, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *h)*, del decreto n. 252/2005, trasmettono alla COVIP apposita istanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

2. Copia della medesima istanza con la relativa documentazione è contestualmente inviata, da parte dei soggetti istanti, alle rispettive Autorità di vigilanza.

Art. 16.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

a) denominazione sociale e sede legale del soggetto istante;

b) denominazione del fondo pensione aperto e sue caratteristiche generali;

c) attestazione che il regolamento è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui il regolamento si differenzi, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;

d) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo a una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo a una condotta non coerente con i principi di cui al decreto n. 252/2005;

e) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalità complete (compresi codice fiscale e residenza), dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società;

f) indicazione delle Autorità di vigilanza alle quali sono inviate le copie dell'istanza;

g) elenco dei documenti allegati;

h) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

a) copia del regolamento del fondo pensione aperto ed estratto del verbale dell'organo competente che lo ha approvato;

b) attestazione del legale rappresentante che lo statuto del soggetto istante prevede la possibilità, in relazione alla normativa di settore, di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto n. 252/2005;

c) ove la società abbia già provveduto alla relativa nomina, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate in capo al responsabile del fondo pensione la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa vigente per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre trenta giorni rispetto all'istanza;

d) relazione illustrativa del programma di attività del fondo contenente anche indicazione della struttura organizzativa allo stesso dedicata, anche con riferimento alle funzioni fondamentali;

e) copia della delibera dell'organo di amministrazione che istituisce il fondo pensione aperto e riconosce la contribuzione affluente al fondo, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato e autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.

3. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza della Nota informativa.

Art. 17.

Procedura di autorizzazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 15, corredata dalla prescritta documentazione, sentite le Autorità di vigilanza sul soggetto istante, autorizza la società alla costituzione e all'esercizio dell'attività del fondo pensione aperto, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3, 4 e 5.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicate nell'art. 16, commi 1 e 2, la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
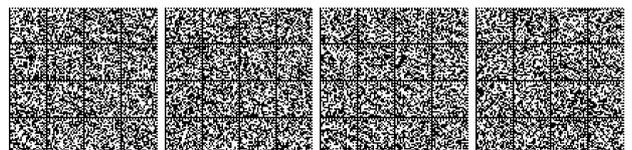
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso, per un periodo massimo di novanta giorni, al fine dell'acquisizione da parte della COVIP del parere dell'Autorità di vigilanza sul soggetto istante.

4. Il termine di cui al comma 1 è altresì sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

5. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

6. A seguito dell'autorizzazione all'esercizio e all'inoltro alla COVIP di comunicazione, a firma del legale rappresentante della società, attestante che il depositario è stato previamente autorizzato all'esercizio delle relative funzioni, la COVIP dispone l'iscrizione del fondo pensione nell'Albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005.

7. L'esito del procedimento relativo all'istanza di autorizzazione è comunicato dalla COVIP al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Autorità di vigilanza del soggetto istante.

8. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni la società provvede al deposito della Nota informativa e trasmette, ove non già inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo pensione, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico.

9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8, il soggetto istante trasmette alla COVIP il testo del regolamento, e relativi allegati, con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 18.

Decadenza dall'autorizzazione

1. Il mancato inizio dell'attività entro dodici mesi dall'iscrizione nell'Albo costituisce ipotesi di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio.

2. Prima di dichiarare la decadenza la COVIP convoca il legale rappresentante della società istitutrice del fondo pensione aperto. In presenza di motivate esigenze rappresentate dalla società istitutrice, la COVIP può consentire una proroga del termine, di cui al comma 1, per un periodo comunque non superiore a ulteriori dodici mesi. Decorso inutilmente anche l'eventuale periodo di proroga, la COVIP dichiara la decadenza.

Sezione II

Modifiche regolamentari

Art. 19.

Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dall'organo competente, le società autorizzate all'esercizio dei fondi pensione aperti presentano alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

a) denominazione del fondo pensione aperto;

b) indicazione delle modifiche apportate;

c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di regolamento predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;

d) elenco dei documenti allegati;

e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;

b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni;

c) relazione del responsabile del fondo nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli aderenti e sui beneficiari e sono valutati i presidi posti dalla società a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione.

4. Contestualmente all'istanza sono altresì trasmesse le bozze delle Parti della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari e, se del caso, le bozze della relativa Appendice e del Modulo di adesione.

Art. 20.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 19, corredata dalla prescritta documentazione, approva le modifiche regolamentari, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 19, commi 2 e 3, la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica alla società i motivi ostativi rilevati. La società può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche regolamentari.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ovvero il provvedimento finale di diniego.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche regolamentari o dal decorso dei termini, i soggetti autorizzati all'esercizio dei fondi pensione aperti comunicano alla COVIP la data
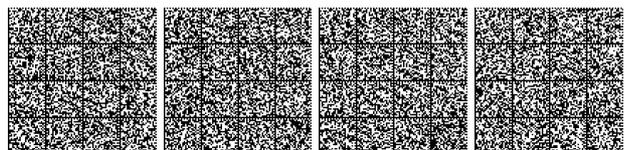
dalla quale decorrerà l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine è trasmesso il nuovo testo integrale del regolamento con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

7. La società provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del fondo interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalità e nei termini per ciascuno previsti.

Art. 21.

Comunicazione di modifiche regolamentari

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 19, è trasmessa alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:

a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative, ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;

b) variazione della denominazione del fondo;

c) variazione della denominazione sociale, della sede della società istitutrice del fondo e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) variazione della società istitutrice a seguito di operazioni societarie o di cessione del fondo;

e) introduzione di nuove tipologie di rendita tra quelle previste nello Schema di regolamento predisposto dalla COVIP;

f) eliminazione o riduzione di una delle tipologie di spesa che sono, direttamente o indirettamente, poste a carico degli aderenti e dei beneficiari;

g) adesione di soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e beneficiari, nel caso di fondi aperti dedicati alle sole adesioni collettive;

h) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunità europee in base al regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni;

i) variazione degli Allegati al regolamento contenenti le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e le condizioni che regolano le prestazioni accessorie;

l) variazione dell'Allegato al regolamento contenente le disposizioni in materia di responsabile.

2. La comunicazione è presentata entro trenta giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 22.

Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art. 21 riporta quanto di seguito specificato:

a) denominazione del fondo pensione;

b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 21, comma 1, a cui le stesse si riferiscono;

c) data di efficacia delle modifiche;

d) elenco dei documenti allegati;

e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:

a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;

b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni;

c) relazione del responsabile del fondo nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli aderenti e sui beneficiari e sono valutati i presidi posti dalla società a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione. In caso di modifiche concernenti i coefficienti di trasformazione sono altresì valutati i presidi posti dalla società a tutela degli aderenti che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei successivi tre anni;

d) copia delle Parti della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari e, se del caso, della relativa Appendice e del Modulo di adesione;

e) in caso di variazione del depositario, attestazione a firma del legale rappresentante della società che il depositario è stato previamente autorizzato all'esercizio delle relative funzioni.

3. Il testo integrale del regolamento modificato è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

4. La società provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del fondo interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalità e nei termini per ciascuno previsti.

Capo III

PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI ATTUATI MEDIANTE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA (PIP)

Art. 23.

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo si applica alle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto n. 252/2005 (di seguito: *PIP)*.

Sezione I

Approvazione del regolamento

Art. 24.

Istanza di approvazione del regolamento

1. Ai fini dell'approvazione del regolamento, le imprese di assicurazione che abbiano istituito PIP presentano alla COVIP un'apposita istanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 25.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

a) denominazione dell'impresa di assicurazione e indicazione del numero di iscrizione all'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS e della relativa sezione o elenco;

b) denominazione del PIP;

c) attestazione che il regolamento allegato è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui il regolamento si differenzi, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;

d) generalità complete (compresi codice fiscale e residenza) dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo della società;

e) elenco dei documenti allegati;

f) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.
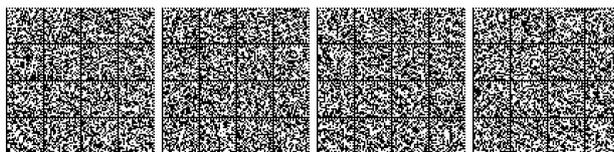
2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

a) copia del regolamento del PIP ed estratto del verbale dell'organo competente che lo ha approvato;

b) copia della deliberazione con la quale l'impresa di assicurazione ha provveduto alla costituzione del patrimonio autonomo e separato;

c) ove la società abbia già provveduto alla relativa nomina, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa vigente per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre trenta giorni rispetto all'istanza;

d) bozza delle condizioni generali di contratto.

3. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza della Nota informativa.

Art. 26.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 24, corredata dalla prescritta documentazione, approva il regolamento, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 25, commi 1 e 2, la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se l'impresa di assicurazione invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica all'impresa di assicurazione i motivi ostativi rilevati. L'impresa di assicurazione può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, il regolamento si intende comunque approvato se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ovvero il provvedimento finale di diniego.

6. A seguito dell'approvazione del regolamento, la COVIP provvede all'iscrizione del PIP nell'Albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005.

7. L'esito del procedimento relativo all'approvazione del regolamento è comunicato dalla COVIP all'IVASS.

8. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni l'impresa di assicurazione provvede al deposito della Nota informativa e trasmette, ove non già inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa vigente per l'assunzione dell'incarico.

9. Entro lo stesso termine di cui al comma 7, le imprese di assicurazione trasmettono alla COVIP il testo del regolamento e delle condizioni generali di contratto con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Sezione II

Modifiche regolamentari

Art. 27.

Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dall'organo competente, le imprese di assicurazione presentano alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

a) denominazione del PIP;

b) indicazione delle modifiche apportate;

c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di regolamento predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;

d) elenco dei documenti allegati;

e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;

b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni;

c) relazione del responsabile del PIP nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli aderenti e sui beneficiari e sono valutati i presidi posti dall'impresa di assicurazione a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione.

4. Contestualmente all'istanza sono altresì trasmesse le bozze delle Parti della Nota informativa, della relativa Appendice e del Modulo di adesione, nonché delle condizioni generali di contratto interessate dalle modifiche regolamentari.

Art. 28.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 27, corredata dalla prescritta documentazione, approva le modifiche del regolamento, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 27, commi 2 e 3, la COVIP procede a richiedere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica all'istante i motivi ostativi rilevati. L'impresa di assicurazione può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal

ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche regolamentari.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche regolamentari si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ovvero il provvedimento finale di diniego.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche regolamentari o dal decorso dei termini, le imprese di assicurazione devono comunicare alla COVIP la data dalla quale decorrerà l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine sono trasmessi i nuovi testi integrali del regolamento e delle condizioni generali di contratto, con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

7. L'impresa di assicurazione provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del PIP interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalità e nei termini per ciascuno previsti.

Art. 29.

Comunicazione di modifiche regolamentari

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 27, è trasmessa alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:

a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative, ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;

b) variazione della denominazione del PIP;

c) variazione della denominazione sociale, della sede dell'impresa di assicurazione e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) variazione della società istitutrice a seguito di operazioni societarie o di cessione del PIP;

e) eliminazione o riduzione di una delle tipologie di spesa che sono, direttamente o indirettamente, poste a carico degli aderenti e dei beneficiari;

f) introduzione di nuove tipologie di rendita tra quelle previste nello Schema di regolamento predisposto dalla COVIP;

g) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunità europee in base al regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni;

h) variazione dell'Allegato al regolamento contenente le disposizioni in materia di responsabile.

2. La comunicazione è presentata entro trenta giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 30.

Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art. 29 riporta quanto di seguito specificato:

a) denominazione del PIP;

b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 29, comma 1, a cui le stesse si riferiscono;

c) data di efficacia delle modifiche;

d) elenco dei documenti allegati;

e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:

a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;

b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni apportate;

c) relazione del responsabile del PIP nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli aderenti e sui beneficiari e sono valutati i presidi posti dall'impresa di assicurazione a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione;

d) copia delle Parti della Nota informativa, della relativa Appendice e del Modulo di adesione, nonché delle condizioni generali di contratto interessate dalle modifiche regolamentari.

3. I testi integrali del regolamento modificato e delle condizioni generali di contratto eventualmente interessate dalle modifiche sono trasmessi con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

4. L'impresa di assicurazione provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del PIP interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione alla COVIP con le modalità e nei termini per ciascuno previsti.

Capo IV

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Art. 31.

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 20, comma 1 del decreto n. 252/2005 iscritte nell'Albo dei fondi pensione e vigilate dalla COVIP (di seguito: fondi pensione preesistenti), secondo quanto indicato in ciascuna Sezione.

Sezione I

Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con almeno 4.000 aderenti e beneficiari

Art. 32.

Istanza di approvazione delle modifiche statutarie

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie, i fondi pensione preesistenti che risultano avere, complessivamente, almeno 4.000 aderenti e beneficiari al termine dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata la modifica, presentano alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

a) denominazione del fondo pensione preesistente;

b) indicazione delle modifiche apportate;

c) elenco dei documenti allegati;

d) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;

b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;

c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportare e le ricadute sugli aderenti e sui beneficiari;

d) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche statutarie.

4. Contestualmente all'istanza sono altresì trasmesse le bozze delle Parti della Nota informativa, ove predisposta, della relativa Appendice e del Modulo di adesione interessate dalle modifiche statutarie.

Art. 33.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 32, corredata dalla prescritta documentazione, approva le modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 32, commi 2 e 3, la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è, invece, sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche statutarie.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ovvero il provvedimento finale di diniego.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie o dal decorso dei termini, i fondi comunicano alla COVIP la data dalla quale decorrerà l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine è trasmesso il testo dello statuto con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 34.

Comunicazione di modifiche statutarie

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 32 è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:

a) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;

b) variazione della denominazione, della sede legale del fondo e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

c) variazione, con riferimento ai fondi interni, della denominazione dell'ente istitutore, della sua sede e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali;

e) eliminazione di una delle tipologie di spesa che sono, direttamente o indirettamente, poste a carico degli aderenti e dei beneficiari;

f) adesione di soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari;

g) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunità europee in base al regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni;

h) modalità di convocazione degli organi e di svolgimento delle relative riunioni.

2. La comunicazione è presentata entro trenta giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 35.

Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art. 34 riporta quanto di seguito specificato:

a) denominazione del fondo pensione;

b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 34 a cui le stesse si riferiscono;

c) data di efficacia delle modifiche;

d) elenco dei documenti allegati;

e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:

a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;

b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;

c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le ricadute sugli aderenti e sui beneficiari;

d) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche statutarie;

e) copia delle Parti della Nota informativa, ove predisposta, della relativa Appendice e del Modulo di adesione interessate dalle modifiche statutarie.

3. Il testo integrale dello statuto è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

4. Il fondo, ovvero l'ente istitutore, provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti interessati dalla variazione statutaria e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalità e nei termini per ciascuno previsti.

Sezione II

Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con meno di 4.000 aderenti e beneficiari

Art. 36.

Comunicazione di modifiche statutarie

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 32, i fondi pensione preesistenti che risultano avere, complessivamente, meno di 4.000 aderenti e beneficiari al termine dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata la modifica presentano alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, entro trenta giorni dalla delibera stessa. La comunicazione si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

2. La comunicazione riporta quanto di seguito specificato:

a) denominazione del fondo pensione;

b) indicazione delle modifiche apportate;

c) data di efficacia delle modifiche;

d) elenco dei documenti allegati;

e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

3. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:

a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;

b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;

c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le ricadute sugli aderenti e sui beneficiari;

d) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche statutarie;

e) copia delle Parti della Nota informativa, ove predisposta, della relativa Appendice e del Modulo di adesione interessate dalle modifiche statutarie.

4. Il testo integrale dello statuto è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

5. Il fondo, ovvero l'ente istitutore, provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti interessati dalla variazione statutaria e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalità e nei termini per ciascuno previsti.

6. Per la modifica volta alla acquisizione della personalità giuridica deve essere presentata apposita istanza, ai sensi dell'art. 32.

TITOLO II

PROCEDURE RELATIVE ALLE FUSIONI E CESSIONI

Art. 37.

Operazioni di fusione tra fondi pensione negoziali o preesistenti

1. Ciascun fondo pensione negoziale o preesistente che partecipa ad un'operazione di fusione trasmette alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, almeno sessanta giorni prima di sottoporre il progetto all'assemblea.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:

a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo di amministrazione competente;

b) progetto di fusione contenente:

1) denominazione e numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione interessati all'operazione;

2) eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto del fondo incorporante, ovvero schema dell'atto costitutivo e dello statuto del fondo risultante dalla fusione (in caso di fusione propria);

3) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti e per i beneficiari, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico-contabili impiegate e al personale del fondo incorporante;

4) confronto tra le principali caratteristiche dei fondi interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare);

5) descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica, modalità di fusione tra comparti e presidi volti alla verifica dei limiti di investimento dei comparti del fondo incorporante o risultante dalla fusione, impatto sugli aderenti e sui beneficiari, profili di tutela degli aderenti, anche con riferimento alle tutele riconosciute agli aderenti a eventuali comparti garantiti del fondo incorporando, e dei beneficiari);

6) bozza di comunicazione agli aderenti e ai beneficiari del fondo incorporando e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni al fondo incorporando nel periodo intercorrente fra il progetto di fusione e la data di efficacia dell'operazione.

3. Copia del progetto di fusione e della relativa documentazione è depositata presso la sede del fondo nei trenta giorni che precedono l'assemblea e finché la fusione non sia deliberata.

4. In caso di fusione per incorporazione, una volta intervenuta l'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee dei fondi interessati dall'operazione il fondo incorporante provvede ad inoltrare alla COVIP istanza di approvazione delle eventuali modifiche statutarie, ovvero comunicazione inerente all'avvenuta delibera di modifica, in conformità alle previsioni contenute nel Titolo I, Capo I, Sezione II (fondi negoziali) e nel Titolo I, Capo IV, Sezione II (fondi pensione preesistenti).

5. In caso di fusione propria, una volta intervenuta l'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee dei fondi interessati dall'operazione, gli stessi fondi provvedono a inoltrare alla COVIP un'istanza congiunta di autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 2 e seguenti.

6. I fondi danno corso agli ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione dell'operazione di fusione dopo aver conseguito, nell'ipotesi di cui al comma 4, l'approvazione delle modifiche statutarie o avere effettuato, nei casi previsti, la comunicazione delle modifiche adottate, ovvero dopo aver conseguito, nell'ipotesi di cui al comma 5, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

7. A esito dell'operazione è trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante la data di efficacia della fusione e gli adempimenti effettuati a seguito della stessa, anche con riferimento all'avvenuta comunicazione dell'operazione agli aderenti e ai beneficiari contenente, qualora l'operazione dia luogo all'attribuzione o conversione di quote, anche il numero e il valore delle quote del fondo incorporante attribuite. Alla comunicazione è allegata copia dell'atto di fusione.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, riguardanti in particolare i fondi costituiti in forma associativa, si applicano anche ai fondi pensione aventi una diversa natura giuridica, per quanto compatibili con i relativi assetti ordinamentali.

9. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione dei fondi non più esistenti per effetto della fusione dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005 e, nel caso in cui gli stessi risultino dotati di personalità giuridica, dal Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica.

10. Le comunicazioni, di cui al presente articolo, si intendono ricevute nel giorno in cui sono pervenute alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 38.

Operazioni di fusione di fondi pensione aperti gestiti da una medesima società

1. Nel caso di operazioni di fusione tra fondi pensione aperti gestiti da una medesima società è presentata alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante.

2. Alla comunicazione è allegata la seguente documentazione:

a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo competente;

b) progetto di fusione contenente:

1) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti e per i beneficiari, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico-contabili impiegate;

2) confronto tra le principali caratteristiche dei fondi interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare);

3) descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica, modalità di fusione tra comparti e presidi volti alla verifica dei limiti di investimento dei comparti interessati, criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio);

4) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento; tutele riconosciute agli aderenti a eventuali comparti garantiti del fondo incorporando; modalità adottate per il mantenimento delle condizioni assicurative applicate dal fondo incorporando a coloro che maturano il diritto al pensionamento nei tre anni successivi all'operazione di fusione; modalità di informativa prima e dopo l'operazione di fusione);
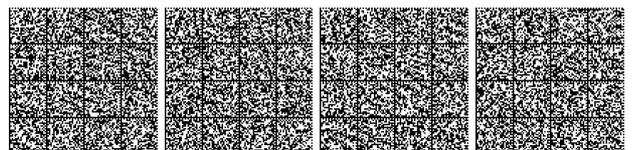
c) bozza di comunicazione agli aderenti e ai beneficiari del fondo incorporando e, in caso di adesioni collettive, alle aziende e alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni al fondo incorporando nel periodo intercorrente fra il progetto di fusione e la data di efficacia dell'operazione;

d) relazioni dei responsabili dei fondi pensione, contenenti le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e sui beneficiari e di presidi posti a tutela degli stessi.

3. Qualora non vengano apportate modifiche al regolamento del fondo pensione aperto incorporante, la comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere trasmessa almeno sessanta giorni prima della prevista data di efficacia dell'operazione, ovvero dell'invio delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari nei casi in cui, in occasione dell'operazione, venga riconosciuto agli stessi il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica.

4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del fondo pensione aperto incorporante, la società provvede a inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, apposita istanza di approvazione, ovvero comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui al Titolo I, Capo II, Sezione II del presente regolamento. L'efficacia dell'operazione di fusione non potrà essere antecedente al provvedimento COVIP di approvazione delle modifiche regolamentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, delle modifiche adottate.

5. A esito dell'operazione di fusione è trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante la data di efficacia della fusione e gli adempimenti effettuati a seguito della stessa, anche con riferimento all'avvenuta comunicazione dell'operazione agli aderenti e ai beneficiari contenente, qualora l'operazione dia luogo all'attribuzione o conversione di quote, anche il numero e il valore delle quote del fondo incorporante attribuite.

6. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione del fondo incorporato dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005.

7. Le comunicazioni, di cui al presente articolo, si intendono ricevute nel giorno in cui sono pervenute alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 39.

Operazioni di cessione di fondi pensione aperti

1. Nel caso di operazioni di cessione di un fondo pensione aperto ad altra società, è trasmessa alla COVIP, congiuntamente dalla società cedente e dalla società cessionaria, un'apposita comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata, firmata dai legali rappresentanti, nella quale sono fornite le seguenti informazioni:

a) ragioni della cessione;

b) profili di tutela degli aderenti (ad es. eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica) e dei beneficiari;

c) tempistica dell'operazione.

2. Ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione, le società presentano inoltre congiuntamente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza:

a) istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del fondo pensione aperto, ovvero, nei casi consentiti, comunicazione delle stesse, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, Sezione II del presente regolamento;

b) istanza, ai sensi dell'art. 15, di autorizzazione della società cessionaria all'esercizio dell'attività del fondo oggetto della cessione.

3. Alle istanze di cui al comma precedente è allegata la seguente documentazione:

a) copia della delibera di cessione del fondo pensione aperto e di approvazione delle modifiche regolamentari, assunta dall'organo competente della società cedente;

b) copia della delibera di acquisizione del fondo pensione aperto e di approvazione delle modifiche regolamentari, assunta dall'organo competente della società cessionaria;

c) bozza di comunicazione agli aderenti e ai beneficiari e, in caso di adesioni collettive, alle aziende e alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente la data di efficacia dell'operazione;

d) relazione del responsabile del fondo pensione aperto, contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e sui beneficiari e di presidi posti a tutela degli stessi.

4. Le istanze di cui al comma 2 non vanno presentate nel caso in cui la società cessionaria sia già autorizzata all'esercizio dell'attività di un fondo pensione aperto e l'operazione preveda la contestuale fusione del fondo ceduto con quello gestito dalla cessionaria. In tal caso trovano applicazione, per quanto compatibili, anche le previsioni di cui all'art. 38.

5. Qualora l'operazione di cessione sia soggetta all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza sul soggetto cedente, i termini del procedimento di autorizzazione all'esercizio sono interrotti fino alla ricezione da parte della COVIP della comunicazione riguardante l'avvenuta adozione del suddetto provvedimento.

6. A seguito della cessione la COVIP provvede a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività relativa alla società cedente.

Art. 40.

Operazioni di fusione fra PIP

1. Nel caso di operazioni di fusione tra PIP gestiti da una stessa impresa di assicurazione è presentata alla COVIP apposita comunicazione a firma del legale rappresentante.

2. Alla comunicazione è allegata la seguente documentazione:

a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo competente;

b) progetto di fusione contenente:

1) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti e per i beneficiari, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico-contabili impiegate;

2) confronto tra le principali caratteristiche dei PIP interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare);

3) descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica; eventuali criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio);

4) profili di tutela degli aderenti (ad es. eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica; modalità di informativa prima e dopo l'operazione di fusione) e dei beneficiari;

c) bozza di comunicazione agli aderenti al PIP incorporando, contenente anche indicazione delle modalità di conversione delle posizioni individuali, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni al PIP incorporando nel periodo intercorrente fra il progetto di fusione e la data di efficacia dell'operazione, e ai beneficiari;

d) relazioni dei responsabili dei PIP, contenenti le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e sui beneficiari e di presidi posti a tutela degli stessi.

3. Qualora non vengano apportate modifiche al regolamento del PIP incorporante, la comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere trasmessa almeno sessanta giorni prima della prevista data di efficacia dell'operazione, ovvero dell'invio delle comunicazioni agli aderenti nei casi in cui, in occasione dell'operazione, venga riconosciuto agli stessi il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica.

4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del PIP incorporante, l'impresa di assicurazione provvede a inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, apposita istanza di approvazione, ovvero comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui al Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento. L'efficacia dell'operazione di fusione non potrà essere antecedente al provvedimento COVIP di approvazione delle modifiche regolamentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, delle modifiche adottate.

5. Qualora l'operazione preveda anche la fusione delle gestioni separate, ovvero dei fondi interni, l'impresa di assicurazione deve trasmettere alla COVIP anche una comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'avvenuta preventiva comunicazione all'IVASS
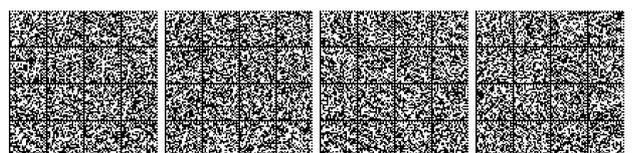
e il mancato ricevimento, nei termini previsti dalla rispettiva normativa di settore, di rilievi da parte della stessa.

6. A esito dell'operazione di fusione è trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante gli adempimenti effettuati a seguito della fusione e la data di efficacia della stessa e gli adempimenti successivi, anche con riferimento all'avvenuta comunicazione dell'operazione agli aderenti e ai beneficiari contenente, qualora l'operazione dia luogo all'attribuzione o conversione di quote, anche il numero e il valore delle quote del fondo incorporante attribuite.

7. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione del PIP incorporato dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005.

8. Le comunicazioni, di cui al presente articolo, si intendono ricevute nel giorno in cui sono pervenute alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 41.

Operazioni di cessione di PIP

1. Nel caso di operazioni di cessione di un PIP ad altra impresa di assicurazione è presentata alla COVIP, congiuntamente dalla società cedente e dalla società cessionaria, un'apposita comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata, firmata dai legali rappresentanti, nella quale sono fornite le seguenti informazioni:

a) ragioni della cessione;

b) profili di tutela degli aderenti (ad es. eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica) e dei beneficiari;

c) tempistica dell'operazione.

2. Ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione, le imprese presentano inoltre congiuntamente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del PIP, ovvero, nei casi consentiti, comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui al Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento.

3. All'istanza di cui al comma precedente è allegata la seguente documentazione:

a) copia della delibera di cessione del PIP e di approvazione delle modifiche regolamentari assunta dall'organo competente dell'impresa cedente;

b) copia della delibera di acquisizione del PIP e di approvazione delle modifiche regolamentari assunta dall'organo competente dell'impresa cessionaria;

c) bozza di comunicazione agli aderenti e ai beneficiari e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente la data di efficacia dell'operazione;

d) copia della delibera dell'organo di amministrazione dell'impresa cessionaria con la quale è stato costituito il patrimonio autonomo e separato di cui all'art. 13, comma 3, del decreto n. 252/2005;

e) relazione del responsabile del PIP contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e sui beneficiari e di presidi posti a tutela degli stessi.

4. Nel caso in cui l'operazione preveda la contestuale fusione del PIP ceduto con altro PIP già istituito dalla cessionaria trovano applicazione, per quanto compatibili, anche le previsioni di cui all'art. 40.

5. Qualora l'operazione di cessione sia soggetta all'autorizzazione dell'IVASS, i termini del procedimento di approvazione delle modifiche regolamentari sono interrotti fino alla ricezione da parte della COVIP della comunicazione riguardante l'avvenuta adozione del suddetto provvedimento.

Art. 42.

Operazioni societarie riguardanti le società che gestiscono fondi pensione aperti o PIP

1. Le società che gestiscono un fondo pensione aperto o un PIP e che sono interessate da un'operazione di fusione o scissione sono tenute a informarne la COVIP prima del deposito del progetto di fusione o scissione ai sensi dell'art. 2501-*ter* e 2506-*bis* del codice civile. Nella comunicazione, a firma del legale rappresentante, sono fornite le seguenti informazioni:

a) descrizione dell'operazione (ad es. indicazione delle società interessate; modalità di realizzazione; tempistica);

b) effetti dell'operazione sui fondi pensione aperti o sui PIP istituiti dalla o dalle società interessate;

c) profili di tutela degli aderenti e dei beneficiari;

d) descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente l'efficacia dell'operazione.

2. All'informativa di cui al comma 1 è allegata una relazione del responsabile del fondo pensione aperto o del PIP contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e sui beneficiari e di presidi posti a tutela degli stessi.

3. Qualora l'operazione sia soggetta ad autorizzazione dell'Autorità di vigilanza sul soggetto gestore, le società provvedono a informare la COVIP dell'avvenuto rilascio della stessa.

4. A esito dell'operazione di fusione o scissione, la società incorporante, ovvero, nel caso in cui l'operazione abbia comportato la creazione di una o più società, la società neocostituita che gestisca il fondo pensione aperto o il PIP trasmette alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante:

a) gli adempimenti effettuati a seguito della fusione o scissione, con riguardo al fondo pensione aperto o al PIP e ai relativi aderenti e beneficiari;

b) la data di efficacia dell'operazione;

c) la sussistenza, in base all'atto costitutivo o statuto, della possibilità di costituire fondi pensione aperti, ovvero la sussistenza dell'autorizzazione all'esercizio dei rami vita necessari per la gestione di PIP.

5. Le comunicazioni, di cui al presente articolo, si intendono ricevute nel giorno in cui sono pervenute alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

TITOLO III

PROCEDURE RELATIVE AI TRASFERIMENTI E ALLE ATTIVITÀ TRANSFRONTALIERI

Art. 43.

Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo si applica alle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 14-*ter*, comma 1, e 15-*bis*, comma 1, del decreto n. 252/2005.

Art. 44.

Autorizzazione al trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro

1. I fondi pensione di cui all'art. 14-*ter*, comma 1, del decreto n. 252/2005 che intendono ricevere tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico di un fondo pensione trasferente registrato o autorizzato in un altro Stato rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341, presentano, a mezzo di posta elettronica certificata, apposita istanza alla COVIP, a firma del legale rappresentante.

2. All'istanza è allegata una scheda riepilogativa, redatta in lingua inglese, il cui schema è scaricabile dal sito web della COVIP, contenente in particolare:

a) l'indicazione della denominazione e della sede del fondo pensione ricevente, del fondo pensione trasferente e dell'impresa promotrice;

b) la descrizione delle principali caratteristiche dello schema pensionistico;

c) la descrizione delle passività o delle riserve tecniche da trasferire, e delle altre obbligazioni diritti, nonché delle attività corrispondenti, o del relativo equivalente in contanti;
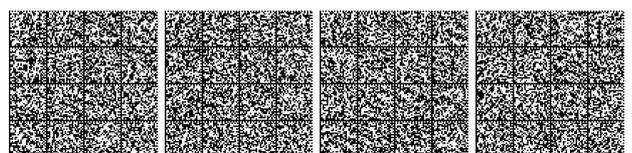
d) l'indicazione degli Stati membri il cui diritto della sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali è applicabile allo schema pensionistico interessato.

3. All'istanza sono inoltre allegati i seguenti documenti:

a) l'accordo scritto concluso tra il fondo trasferente e il fondo ricevente che stabilisce le condizioni del trasferimento;

b) una prova della preventiva approvazione del trasferimento da parte della maggioranza degli aderenti e della maggioranza dei beneficiari coinvolti o, se del caso, della maggioranza dei loro rappresentanti e dell'impresa promotrice.

4. La COVIP verifica entro dieci giorni dal ricevimento della stessa che l'istanza sia completa e la trasmette, senza indugio, all'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente, ai fini dell'acquisizione del consenso al trasferimento, dandone comunicazione al fondo istante.

5. La COVIP, entro tre mesi dal ricevimento dell'istanza completa di tutte le informazioni e documenti e dopo aver ottenuto il consenso dell'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo trasferente, valutati gli elementi di cui all'art. 14-*ter*, comma 5, del decreto n. 252/2005, autorizza il fondo al trasferimento, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai successivi commi 6, 7 e 8.

6. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente la COVIP procede a richiedere, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 5 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

7. Il termine di cui al comma 5 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prodotta. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

8. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il fondo può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 5. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

9. Entro due settimane dalla decisione in merito all'istanza, la COVIP comunica la sua decisione all'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente.

10. Quando il trasferimento comporti anche l'esercizio di attività transfrontaliera, la COVIP inoltra al fondo pensione, entro una settimana dal ricevimento, la normativa trasmessa dall'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente in materia di diritto di sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali applicabile allo schema pensionistico interessato, unitamente alle norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni da fornire ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari, e le eventuali disposizioni in materia di depositario.

11. Decorso il termine di tre mesi e sette settimane dalla presentazione dell'istanza il fondo pensione può cominciare a gestire lo schema pensionistico trasferito, se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 8, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ovvero il provvedimento finale di diniego.

12. Dell'avvenuto trasferimento ne è data tempestiva comunicazione alla COVIP, a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 45.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera

1. I fondi pensione di cui all'art. 15-*bis*, comma 1, del decreto n. 252/2005 che intendono essere autorizzati all'esercizio dell'attività transfrontaliera sono tenuti a darne informativa alla COVIP. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

2. La comunicazione di cui al comma 1 va presentata ogni volta che il fondo intende operare con un nuovo datore di lavoro e con altri lavoratori il cui rapporto sia disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di un diverso Stato membro.

3. Alla comunicazione è allegata una scheda riepilogativa, redatta in lingua inglese, il cui schema è scaricabile dal sito web della COVIP, contenente in particolare:

a) le informazioni riguardanti il fondo;

b) lo Stato membro in cui intende operare;

c) gli estremi identificativi del datore di lavoro dello Stato ospitante;

d) i riferimenti del rappresentante del fondo nello Stato membro ospitante (eventuale);

e) il regime della forma pensionistica, tipologia dello schema e delle prestazioni offerte, nonché condizioni e modalità per l'erogazione delle stesse;

f) le eventuali garanzie e prestazioni accessorie offerte;

g) le contribuzioni previste a carico del datore di lavoro o del lavoratore;

h) il soggetto tenuto a erogare le prestazioni in forma di rendita.

4. La comunicazione di cui al comma 1 e la scheda di cui al comma 3 sono trasmessi dalla COVIP all'Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, entro tre mesi dalla loro ricezione, qualora la COVIP abbia motivo di ritenere che la struttura amministrativa o la situazione finanziaria del fondo, ovvero l'onorabilità, la professionalità e l'esperienza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, o del responsabile per i fondi pensione aperti, siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante. In caso contrario, la COVIP, con apposito provvedimento, da adottare entro tre mesi dal ricevimento della scheda di cui al comma 3 completa di tutte le informazioni ivi previste, porta a conoscenza del fondo le ragioni ostative rilevate affinché lo stesso non ponga in essere l'attività transfrontaliera oggetto della comunicazione e ne dà, se del caso, comunicazione all'Autorità dello Stato membro ospitante.

5. La COVIP dà contestuale comunicazione al fondo dell'avvenuta trasmissione della comunicazione di cui al comma 1 e della scheda di cui al comma 3 all'Autorità dello Stato membro ospitante e della data di ricevimento da parte dell'Autorità dello Stato membro ospitante.

6. L'avvenuta trasmissione all'Autorità dello Stato membro ospitante della comunicazione di cui al comma 1 e della scheda di cui al comma 3 equivale ad autorizzazione, per silenzio-assenso, da parte della COVIP, allo svolgimento dell'attività transfrontaliera di cui alla comunicazione stessa.

7. Qualora le disposizioni indicate nell'art. 15-*bis*, comma 6, del decreto n. 252/2005 siano trasmesse alla COVIP dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante, la COVIP ne dà comunicazione al fondo. A decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni, ovvero in assenza, decorse sei settimane dalla data in cui l'Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 1 e la scheda di cui al comma 3, il fondo pensione può iniziare la relativa attività.

8. Qualora l'Autorità dello Stato membro ospitante informi la COVIP che l'attività transfrontaliera risulta incompatibile con le disposizioni nazionali in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, ovvero che l'attività non è ritenuta di natura transfrontaliera, la COVIP ne dà comunicazione al fondo. La comunicazione equivale a revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera.
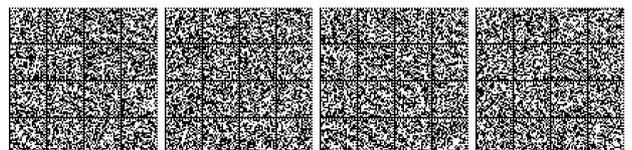
Art. 46.

Ulteriori adempimenti successivi all'autorizzazione dell'attività transfrontaliera

1. Con riferimento ai fondi pensione autorizzati all'esercizio dell'attività transfrontaliera ai sensi del precedente art. 45, la COVIP ne dà menzione nell'Albo, indicando lo Stato membro in cui possono operare.

2. Dell'avvenuto avvio dell'esercizio dell'attività transfrontaliera ne è data tempestiva comunicazione alla COVIP.

3. Alla COVIP è data tempestiva comunicazione anche dell'eventuale cessazione dell'attività transfrontaliera. A seguito di detta comunicazione, la COVIP provvede a modificare l'Albo.

4. Le comunicazioni, di cui al presente articolo, si intendono ricevute nel giorno in cui sono pervenute alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

TITOLO IV

PROCEDURE RELATIVE AI PIANI DI RIEQUILIBRIO

Art. 47.

Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012 che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto e che debbano elaborare un piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 4 del decreto stesso.

Capo I

APPROVAZIONE DEI PIANI DI RIEQUILIBRIO

Art. 48.

Istanza di approvazione di un piano di riequilibrio

1. Ai fini dell'approvazione di un piano di riequilibrio, i fondi pensione presentano alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

2. L'istanza di cui al comma 1 va presentata anche per gli interventi decisi dalle fonti istitutive ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto n. 252/2005.

Art. 49.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

a) denominazione del fondo pensione;

b) elenco dei documenti allegati;

c) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza;

d) data della riunione del consiglio di amministrazione nella quale è stato approvato il piano di riequilibrio.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

a) relazione dell'organo di amministrazione illustrativa della situazione specifica del fondo pensione, della struttura e dell'evoluzione attesa delle attività-passività, dei connessi profili di rischio, delle esigenze di liquidità e del profilo d'età degli aderenti e dei beneficiari. Nella relazione sono altresì indicate le modalità secondo le quali il fondo intende, a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio, mettere a disposizione degli aderenti e dei beneficiari le informazioni principali inerenti agli elementi fondamentali dello stesso;

b) piano di riequilibrio, approvato dal consiglio di amministrazione, nel quale sono descritte le modalità attraverso le quali il fondo pensione intende ricostituire le attività di copertura delle riserve tecniche, nonché i tempi di realizzazione. Tale piano terrà altresì conto dell'esigenza di ricostituire le attività supplementari ai sensi degli articoli 5 e 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012. Dette modalità devono essere descritte in modo che sia possibile valutare la concretezza e realizzabilità del piano nel suo complesso. La durata del piano non potrà essere superiore a dieci anni. Piani di durata superiore sono ammissibili solo per specifiche esigenze valutate dal consiglio di amministrazione e rappresentate alla COVIP;

c) relazione dell'organo di controllo dalla quale risulti la valutazione delle iniziative che si intendono adottare al fine del riequilibrio del fondo;

d) bilancio tecnico, da cui risulti l'impatto atteso dagli interventi di cui al piano di riequilibrio;

e) eventuali accordi delle fonti istitutive attinenti agli interventi inseriti nel piano di riequilibrio.

3. Ove in connessione con il piano di riequilibrio risulti necessaria l'approvazione di modifiche statutarie, l'istanza di cui all'art. 48 può essere integrata con le dichiarazioni e con la documentazione prevista nel Titolo I del presente regolamento per l'approvazione delle modifiche statutarie. In questo caso il procedimento di approvazione del piano e delle modifiche è unico e si applica la procedura di cui all'art. 50.

4. Eventuali modifiche statutarie connesse a interventi di riequilibrio adottati dalle fonti istitutive, ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto n. 252/2005, non sono soggette ad approvazione da parte degli aderenti e dei beneficiari.

Art. 50.

Procedura di approvazione dei piani di riequilibrio

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 48, corredata dalla prescritta documentazione, approva il piano di riequilibrio e le eventuali modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 49, commi 1 e 2, ovvero richiamati dall'art. 49 comma 3 per le modifiche statutarie, la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale in merito al piano di riequilibrio e in merito all'approvazione, in tutto o in parte, delle eventuali modifiche statutarie.

5. Successivamente all'avvenuta approvazione del piano di riequilibrio i fondi sono tenuti a trasmettere alla COVIP, con periodicità annuale, apposita relazione, approvata dal consiglio di amministrazione, nella quale si attesta che il riequilibrio sta avvenendo in conformità al piano. Tale relazione è trasmessa unitamente al bilancio tecnico di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle
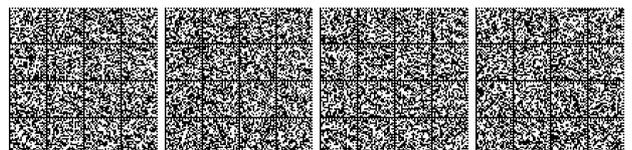
finanze n. 259 del 7 dicembre 2012, ovvero alla certificazione di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto. Se vi sono degli scostamenti rispetto al piano approvato il fondo è tenuto a trasmettere alla COVIP una relazione, approvata dal Consiglio di amministrazione, che illustri l'entità e le ragioni di tali scostamenti e le conseguenti valutazioni, anche in termini di eventuali modifiche del piano in essere.

6. Nel caso di rigetto dell'istanza il fondo dovrà provvedere nel più breve tempo possibile alla predisposizione di un nuovo piano di riequilibrio, ovvero rappresentare le differenti soluzioni volte al superamento della situazione in essere.

Capo II

MODIFICHE DEI PIANI DI RIEQUILIBRIO

Art. 51.

Istanza di approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio il fondo pensione trasmette alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 52.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

a) denominazione del fondo pensione;

b) indicazione delle modifiche apportate;

c) elenco dei documenti allegati;

d) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

a) relazione dell'organo di amministrazione illustrativa della nuova situazione del fondo pensione, della struttura e dell'evoluzione attesa delle attività-passività, dei connessi profili di rischio, delle esigenze di liquidità e del profilo d'età degli aderenti e dei beneficiari. Nella relazione sono altresì indicate le modalità secondo le quali il fondo intende, a seguito dell'approvazione delle modifiche del piano di riequilibrio, mettere a disposizione degli aderenti e dei beneficiari le informazioni principali inerenti agli elementi fondamentali dello stesso;

b) modifiche del piano di riequilibrio, approvate dal consiglio di amministrazione;

c) relazione dell'organo di controllo dalla quale risulti la valutazione delle modifiche che si intendono adottare al fine del riequilibrio del fondo;

d) bilancio tecnico, da cui risulti l'impatto atteso dagli interventi di cui al piano di riequilibrio modificato;

e) eventuali accordi delle fonti istitutive attinenti alle modifiche del piano di riequilibrio.

3. Ove in connessione con le modifiche del piano di riequilibrio risulti necessaria l'approvazione di modifiche statutarie, l'istanza di cui all'art. 51 può essere integrata con le dichiarazioni e con la documentazione prevista nel Titolo I del presente regolamento per l'approvazione delle modifiche statutarie. In questo caso il procedimento di approvazione delle modifiche del piano e delle modifiche statutarie è unico e si applica la procedura di cui all'art. 53.

Art. 53.

Procedura di approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 51, corredata dalla prescritta documentazione, approva le modifiche al piano di riequilibrio e le eventuali modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 52, commi 1 e 2, ovvero richiamati dall'art. 52, comma 3 per le modifiche statutarie, la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale in merito alle modifiche del piano di riequilibrio e in merito all'approvazione, in tutto o in parte, delle eventuali modifiche statutarie.

5. Successivamente all'avvenuta approvazione delle modifiche del piano di riequilibrio restano fermi gli adempimenti previsti dall'art. 50, comma 5.

6. Nel caso di rigetto dell'istanza il fondo dovrà provvedere nel più breve tempo possibile alla individuazione di nuovi interventi di modifica del piano, ovvero rappresentare le differenti soluzioni volte al superamento della situazione in essere.

TITOLO V

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI A SOGGETTI O UNITÀ ORGANIZZATIVE DELL'IMPRESA PROMOTRICE

Art. 54.

Istanza di autorizzazione

1. I fondi pensione negoziali e i fondi pensione preesistenti dotati di soggettività giuridica, aziendali o di gruppo, che intendano affidare una funzione fondamentale alla stessa singola persona o unità organizzativa che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice, ivi inclusi coloro che operano all'interno delle corrispondenti unità organizzative senza essere titolari delle stesse, trasmettono alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

a) denominazione e sede legale dell'impresa promotrice;

b) indicazione delle funzioni fondamentali che si intendono affidare a soggetti o unità dell'impresa promotrice;

c) indicazione dei soggetti o unità organizzative dell'impresa promotrice cui si intendono rispettivamente affidare le funzioni fondamentali e loro sede operativa.

3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

a) relazione dell'organo di amministrazione illustrativa delle ragioni in base alle quali il fondo intende affidare le funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice e recante adeguata rappresentazione della procedura adottata dal fondo per la gestione dei conflitti d'interesse con la medesima impresa promotrice;

b) dichiarazione, a firma del legale rappresentante o di altra persona dotata del potere di firma dell'impresa promotrice, con la quale è manifestata la disponibilità dell'impresa promotrice a svolgere, tramite i soggetti o le unità organizzative della stessa a ciò competenti, le funzioni fondamentali per conto del fondo pensione;
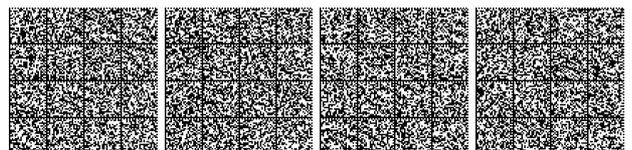
c) dichiarazione a firma del soggetto dell'impresa promotrice, ovvero del responsabile dell'unità organizzativa, a cui si intende affidare la funzione fondamentale, con la quale lo stesso dichiara di essere consapevole di essere assoggettato, in ragione dell'incarico affidatogli dal fondo pensione, alla vigilanza della COVIP e si impegna a:

1) svolgere l'incarico affidato in conformità al decreto n. 252/2005 e unicamente nell'interesse del fondo pensione e dei suoi aderenti e beneficiari;

2) effettuare le comunicazioni agli organi del fondo pensione, previste dall'art. 5-*bis*, comma 4, del decreto n. 252/2005 e effettuare, ove ne ricorrano le condizioni, le segnalazioni alla COVIP, di cui all'art. 5-*bis*, comma 5, del medesimo decreto;

3) fornire alla COVIP i dati e documenti e le informazioni e valutazioni dalla stessa richiesti, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del medesimo decreto.

Art. 55.

Procedura di autorizzazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 54, corredata dalla prescritta documentazione, autorizza il fondo all'affidamento delle funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 54, commi 2 e 3 la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dall'art. 54. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 56.

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile delle istruttorie dei procedimenti di cui al presente regolamento è il Servizio vigilanza fondi pensione. L'articolazione del Servizio e le competenze dello stesso sono riportate sul sito web della COVIP (www.covip.it).

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del predetto Servizio o altro dipendente dallo stesso designato.

Art. 57.

Assolvimento imposta di bollo su istanze presentate tramite PEC

1. Qualora il soggetto istante sia in possesso dell'autorizzazione dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, indicando sull'istanza il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972.

2. In assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1, unitamente all'istanza è trasmessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il soggetto istante attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'avvenuto pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante.

3. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente.

21A03435

DELIBERA 19 maggio 2021.

Schemi di statuto dei fondi pensione negoziali, di regolamento dei fondi pensione aperti e di regolamento dei piani individuali pensionistici, aggiornati a seguito delle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018);

Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di esercitare la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità, avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *a)*, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di definire le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per potere essere ricondotte nell'ambito di applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all'albo;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera a-*bis*), del decreto n. 252/2005, introdotto dall'art. 1, comma 23, lettera *a)*, del decreto n. 147/2018, ai sensi del quale la COVIP elabora
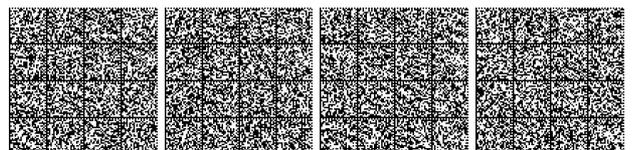
gli schemi degli statuti e dei regolamenti delle forme pensionistiche complementari, come già in precedenza previsto dall'art 19, comma 2, lettera *g)*, del medesimo decreto;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera a-*ter*), del decreto n. 252/2005, introdotto dall'art. 1, comma 23, lettera *a)*, n. 2, del decreto n. 147/2018, in base al quale la COVIP detta disposizioni di dettaglio, anche attraverso gli schemi degli statuti e dei regolamenti, in materia di sistemi di governo delle forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *b)*, del decreto n. 252/2005, come modificato dall'art. 1, comma 23, lettera *a)*, n. 3, del decreto n. 147/2018, il quale prevede che la COVIP approvi gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza delle condizioni richieste dal medesimo decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale dalla stessa emanati;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *g)*, n. 3, del decreto n. 252/2005, come modificato dall'art. 1, comma 23, lettera *a)*, n. 7, del decreto n. 147/2018, nella parte in cui attribuisce alla COVIP il compito di dettare disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari relativamente alle informazioni generali sulla forma pensionistica complementare;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *i)*, del decreto n. 252/2005, come modificato dall'art. 1, comma 23, lettera *a)*, n. 5, del decreto n. 147/2018, in base al quale la COVIP, nell'ambito della vigilanza esercitata sulle forme pensionistiche complementari, esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle forme stesse;

Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della COVIP;

Vista la deliberazione del 31 ottobre 2006 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono stati adottati gli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa;

Vista la deliberazione del 29 luglio 2020, con la sono state emanate le «Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341»;

Vista la deliberazione del 22 dicembre 2020, con la quale sono state adottate le «Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza»;

Vista la deliberazione del 22 dicembre 2020, con la quale è stato adottato il «Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari»;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 10 maggio 2019;

Delibera:

a) l'adozione degli allegati «Schemi di statuto dei fondi pensione negoziali, di regolamento dei fondi pensione aperti e di regolamento dei piani individuali pensionistici, aggiornati a seguito delle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341»;

b) la pubblicazione della presente deliberazione e degli allegati schemi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito web della stessa;

c) l'applicazione anche alle forme pensionistiche preesistenti, dotate di soggettività giuridica, dell'allegato schema di statuto per i fondi pensione negoziali. Per tutti quei profili strutturali e di funzionamento che presentino sostanziali difformità rispetto a quelli tipici dei fondi pensione negoziali, i fondi preesistenti valuteranno il mantenimento delle relative disposizioni già presenti nei propri ordinamenti, nel rispetto della struttura complessiva dello schema di statuto e della formulazione delle singole disposizioni in esso contenute. In tali casi, i fondi pensione preesistenti dovranno porre in evidenza le eventuali difformità che intendono mantenere, dando conto alla COVIP delle relative motivazioni;

d) che i fondi pensione negoziali e preesistenti e le società istitutrici di fondi pensione aperti e PIP sono tenuti a adeguarsi agli schemi allegati entro il 31 marzo 2022;

e) che l'obbligo di adeguamento agli schemi allegati è escluso per le forme pensionistiche interessate da processi di liquidazione o di fusione che risultino deliberati dagli organi competenti alla data del 31 dicembre 2021;

f) dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione e degli allegati schemi sono abrogate le seguenti deliberazioni e circolari:

1) deliberazione del 31 ottobre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217, del 21 novembre 2006, recante «Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;

2) circolare 17 gennaio 2008, prot. n. 237, recante «Fondi pensione preesistenti. Adeguamento al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Ulteriori precisazioni»;

g) dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione e degli allegati schemi sono altresì abrogate le previsioni contenute nell'allegato alla circolare dell'8 febbraio 2018, prot. n. 888, recante «Art. 1, commi 168 e 169, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Modifiche recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

Roma, 19 maggio 2021

Il Presidente: PADULA

Il segretario: TAIS
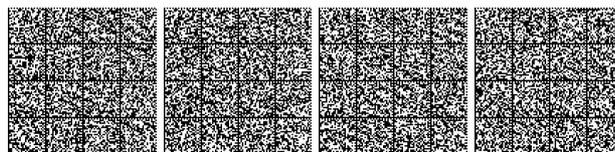
FONDI PENSIONE NEGOZIALI[1]

Fondi pensione di origine contrattuale
costituiti in forma associativa

(art. 3, comma 1, lettere a) - f), del Decreto legislativo n. 252, del 5 dicembre 2005)

SCHEMA
DI
STATUTO

Deliberato dalla COVIP il 19 maggio 2021

[1] Le forme pensionistiche preesistenti, dotate di soggettività giuridica, istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 applicano il presente Schema di statuto.
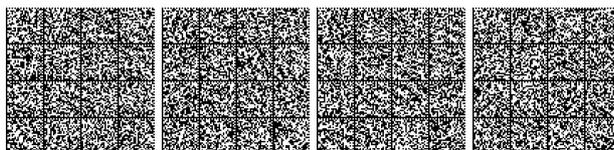
SCHEMA DI STATUTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito il "Fondo Pensione …", in forma abbreviata "Fondo Pensione …" (di seguito "Fondo") in attuazione dell'*accordo/contratto* stipulato in data … tra … e …; dell'*accordo/contratto* stipulato in data … tra … (di seguito "fonti istitutive").

2. [*nel caso in cui operino nei confronti del Fondo disposizioni normative o contrattuali che determinano l'introduzione del contributo a carico del datore di lavoro*]: Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l'adesione al Fondo, c.d. "contributi contrattuali". L'indicazione della fonte, contrattuale o normativa, che li ha introdotti e l'ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica è indicato nella Nota informativa del Fondo.]

3. Il Fondo ha durata fino a ... [*in alternativa:* illimitata], fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 38.

4. Il Fondo ha sede in … [*indicare il Comune*].

5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è … [*indicare l'indirizzo PEC attivato dal Fondo*].

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta [*in alternativa:* non riconosciuta] ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero … [*indicare il numero di iscrizione all'Albo*].

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

[*Definire l'ambito dei destinatari in coerenza con le previsioni contenute nelle fonti istitutive.*

Riportare, inoltre, le diverse modalità di adesione al Fondo: adesione esplicita, adesione tacita e, se presente, adesione contrattuale. Precisare che sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Resta nella discrezionalità del Fondo valutare se consentire l'associazione delle imprese/committenti dalle quali dipendono i lavoratori aderenti al Fondo e l'adesione dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari]

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. [*eventuale:* È prevista la possibilità di aderire ad un profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite.] [*eventuale:* È prevista la possibilità di aderire ad un profilo *life cycle*, che prevede il passaggio automatico tra comparti o combinazioni di comparti in funzione dell'età]. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive le caratteristiche del/i profilo/i di investimento caratterizzato/i da combinazioni di comparti predefinite] [*eventuale:* La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo *life cycle*].

2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.

3. [*nel caso in cui il Fondo intenda consentire l'adesione ad una pluralità di comparti*]: L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, [*eventuale:* ovvero il profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite] [*eventuale:* ovvero il profilo *life cycle*] con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto [*eventuale:* il profilo di investimento/il profilo *life cycle*] identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono

suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

3. [*in alternativa, nel caso in cui il Fondo intenda consentire l'adesione ad un solo comparto*]: L'aderente all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi [*eventuale*: ovvero un profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite] [*eventuale:* ovvero il profilo *life cycle*]. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto [*in alternativa:* verso un profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite] [*in alternativa:* verso il profilo *life cycle*] identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) [*eventuale*] **spese da sostenere all'atto dell'adesione**: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente [*in alternativa:* dell'aderente e del datore di lavoro; *in alternativa*: del solo datore di lavoro]

b) **spese relative alla fase di accumulo**:

b.1) [*eventuale*] **direttamente a carico dell'aderente** [*in alternativa:* dell'aderente e del datore di lavoro; *in alternativa*: del solo datore di lavoro]:

i. [*eventuale*] in cifra fissa

ii. [*in alternativa*] in % dei contributi versati comprensivi di … (es. quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR, contribuzioni volontarie, etc.)

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente** in % del patrimonio del Fondo [*o, per i fondi multicomparto:* del singolo comparto].

c) [*eventuale*] **spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

c.1) [*eventuale*] in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare;

c.2) [*eventuale*] in caso riscatto della posizione individuale;

c.3) [*eventuale*] in caso di anticipazione;

c.4) [*eventuale*] in caso di modifica della percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti;

c.5) [*eventuale*] riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo/combinazioni predefinite/profilo *life cycle*.
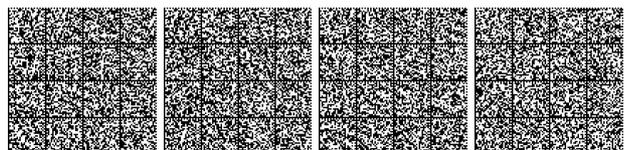
d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**.

e) [*eventuale*] **spese e premi relativi alle prestazioni accessorie**

f) [*eventuale*] **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi [*riportare di seguito le singole voci di spesa*].

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.
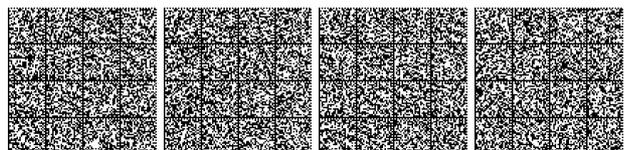
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

3. [*eventuale*] Nel caso di adesioni contrattuali di cui all'art. 5, comma …, la misura della contribuzione è indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l'aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al comma 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR.

4. [*eventuale, nel caso di fondi pensione negoziali territoriali*]: Per i lavoratori dipendenti che, successivamente all'adesione, siano destinatari dei contributi di cui all'art. 1, comma 171, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. contributi aggiuntivi), tali contributi, salvo diversa scelta dell'aderente, si aggiungono al versamento dei contributi di cui al comma 2.

5. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

6. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.

[*in alternativa, nel caso in cui le fonti istitutive prevedano la possibilità di destinare anche una quota del TFR*] È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.

7. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2 [*eventuale, nel caso di adesione contrattuale*: ad eccezione del versamento del contributo contrattuale previsto dalla fonte di riferimento], salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

8. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
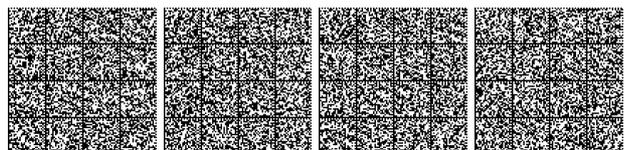
9. [*eventuale, nel caso sia prevista l'adesione di fiscalmente a carico*]: La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

10. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

11. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettere …, [*nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie:* e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate].

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di

appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea**.** L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

   a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

   b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

   c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;

   d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata [*eventuale:* ovvero riscattare fino all'intera posizione individuale [*in alternativa*:

nella misura del …]. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta [*in alternativa*: per non più di … volte] in relazione a uno stesso rapporto di lavoro];

e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di … giorni [*in alternativa*: … mesi] decorrente dalla ricezione della richiesta [*il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative del Fondo per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi*]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

[*nel caso di adesioni contrattuali disciplinare in un apposito comma, coerentemente con le previsioni della fonte istitutiva o della normativa di riferimento, la destinazione del contributo contrattuale in caso di trasferimento volontario della posizione individuale ad altra forma pensionistica. La formulazione del comma dovrà comunque consentire il trasferimento del contributo contrattuale per la ricongiunzione alla posizione aperta presso il fondo pensione territoriale al quale il lavoratore abbia aderito*]

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
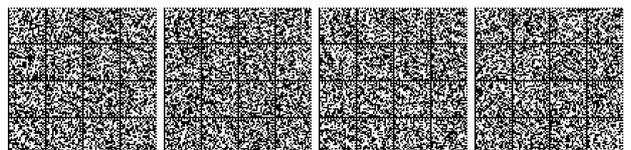
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di … giorni [*in alternativa*: … mesi] decorrente dalla ricezione della richiesta [*il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative del Fondo per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi*]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13-*bis* - Prestazioni accessorie [*eventuale*]

1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni accessorie [*esplicitare le eventuali prestazioni accessorie relative ai casi di invalidità, premorienza e non autosufficienza*] [*nel caso in cui le prestazioni accessorie siano introdotte dalle fonti*: secondo le previsioni delle fonti istitutive].

2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo [*in alternativa*: L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive].

3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nella Nota informativa.

4. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.
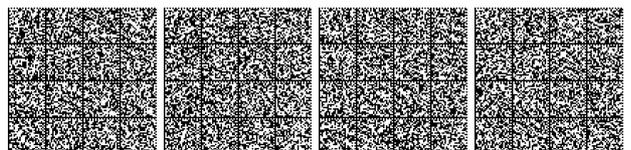
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo [2]

1. Sono organi del Fondo: …

Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da …. componenti (di seguito "Delegati") [*nel caso in cui sia prevista l'associazione delle imprese/committenti:* dei quali … in rappresentanza dei lavoratori, …. in rappresentanza delle imprese], eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive [*in alternativa*: del presente Statuto].

2. I Delegati restano in carica … anni e sono rieleggibili.

3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria: [*indicare le competenze rimesse all'organo assembleare sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 20 e ss. del Codice Civile, comprendendo fra queste, se prevista, anche l'eventuale attribuzione della funzione di revisione legale dei conti a soggetti esterni - revisore legale dei conti o società di revisione iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze - nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti*].

3. L'Assemblea in seduta straordinaria: [*indicare le competenze rimesse all'organo assembleare sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 21 e ss. del Codice Civile*]

Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione ……

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

---

[2] Nel rispetto della struttura prevista sono possibili diverse formulazioni in coerenza con le disposizioni statutarie vigenti.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da … componenti il Consiglio di amministrazione.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita …. e delibera ….

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di … [*almeno i tre quarti dei Delegati*] e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di … [*almeno tre quarti dei Delegati*].

6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da … ed è sottoscritto …

8. [*eventuale*] Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da … componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti [*in alternativa*: nominati] in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità: …

3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di …. [*fino ad un massimo di tre*] mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, … [*è escluso il sistema della cooptazione*]

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
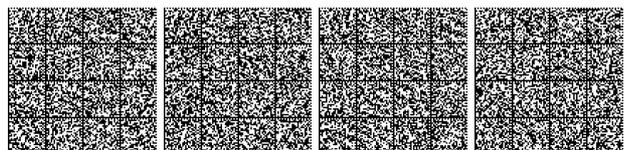
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a … riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

[*indicare le competenze e le prerogative del Consiglio conformemente agli artt. da 4-bis a 5-nonies e agli artt. 6 e 7, del Decreto e alle Direttive adottate dalla COVIP, prevedendo che lo stesso:*

- *definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;*

  definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
- *definisce la politica di remunerazione;*
- *definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;*
- *definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;*
- *definisce i piani d'emergenza;*
- *effettua la valutazione interna del rischio;*
- *definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;*
- *definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;*
- *definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;*
- *definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;*
- *definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;*
- *definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;*
- *effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;*
- *nomina il Direttore generale.*

Sono inoltre indicate le competenze del Consiglio relative all'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP.
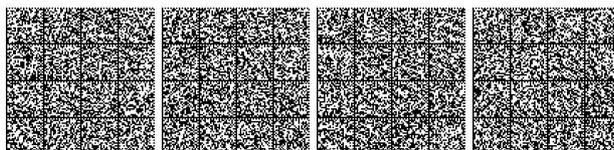
Prevedere infine che il Consiglio di amministrazione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari]

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente …

2. Il Consiglio si riunisce almeno …

3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito …

4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale …

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-*bis*, 2395, 2396 e 2629-*bis* del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.

3. Il Presidente del Fondo:

[*indicare le competenze, prevedendo esplicitamente i compiti in materia di trasmissione alla COVIP di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate*]

4. In caso di impedimento del Presidente, …

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da … componenti effettivi e … supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità …

3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di … [*massimo quattro*] mandati consecutivi.

7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

9. L'Assemblea nomina il Presidente [*in alternativa*: Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente].

Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti [*in alternativa, nell'ipotesi in cui detta funzione è attribuita a soggetto esterno:* La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere].

3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna [*in alternativa:* Al Collegio dei sindaci sono attribuiti i compiti della funzione di revisione interna].

4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno …

2. Le convocazioni sono fatte …

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-*bis*, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna [*eventuale:* e alla funzione attuariale].

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi [*eventuale:* e il titolare della funzione attuariale] comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione [*in alternativa:* al Direttore generale] che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 - Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").

2. [*eventuale*] Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato.

3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.

6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;

b) la tenuta della contabilità;

c) la raccolta e la gestione delle adesioni;

d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;

e) la gestione delle prestazioni;

f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;

g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;

h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
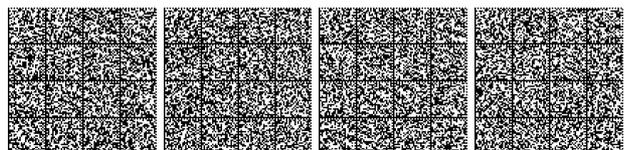
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale. [*nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Collegio dei Sindaci, lo Statuto potrà prevedere il giudizio di un revisore esterno*].

3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione. [*eventuale*: Qualora la revisione legale dei conti sia affidata al Collegio dei Sindaci e lo Statuto preveda il giudizio di un revisore esterno, è previsto anche il deposito del suddetto giudizio].

4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito *web* del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 - Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito *web*, secondo quanto indicato nella Nota informativa.

6. In caso di adesione mediante sito *web*, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.

7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito *web* e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
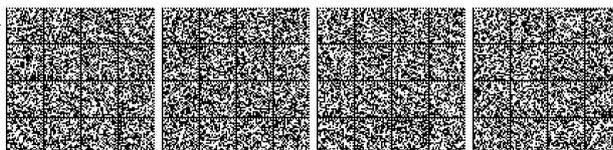
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

Art. 36-*bis* - Clausola compromissoria [*eventuale*]

[*Se previste clausole arbitrali, queste dovranno riportare:*

-*numero e modalità di nomina dei componenti il collegio arbitrale, disciplinando anche il caso di inerzia di una delle parti;*

-*ambito delle materie compromettibili in arbitri da limitare a quello delle controversie derivanti dal rapporto associativo;*

-*natura dell'arbitrato (rituale/irritale);*

-*natura del lodo che dovrà essere assunto secondo diritto.*]

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.

3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

FONDI PENSIONE APERTI

Fondi pensione istituiti in forma di patrimonio separato da banche, imprese di assicurazione, s.g.r. e s.i.m.

(art.12 del Decreto legislativo n. 252, del 5 dicembre 2005)

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Deliberato dalla COVIP il 19 maggio 2021

SCHEMA DI REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione

1. Il "…" [*la denominazione deve contenere l'indicazione* "Fondo pensione aperto"] (di seguito "Fondo") è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art. 12 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti

[*nel caso in cui il soggetto che esercita l'attività di gestione del Fondo sia il medesimo che lo ha istituito*]:

1. Il Fondo è stato istituito dalla società "…" (di seguito "banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.") giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del …; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.

2. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dalla medesima data.

[*in alternativa, nel caso in cui il soggetto che esercita l'attività di gestione del Fondo è diverso da quello che lo ha istituito*]:

1. Il Fondo è stato istituito dalla società "…", giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.

2. La società "…" (di seguito "banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.") esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dal ..., giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del ….

3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero … [*indicare il numero di iscrizione all'Albo*].

4. L'attività relativa al Fondo è svolta in … [*indicare il Comune*], presso la sede della banca/impresa di assicurazione/ s.g.r./s.i.m.

5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della banca/impresa di assicurazione/ s.g.r./s.i.m. è … [*indicare l'indirizzo PEC attivato dalla banca/impresa di assicurazione/ s.g.r./s.i.m.*].

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.
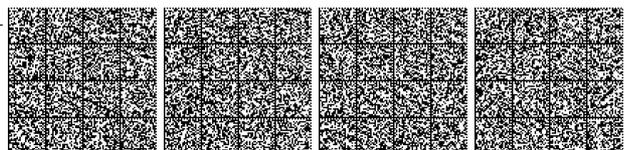
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati dall'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

3. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

[*in alternativa, nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni su base collettiva*]:

1. L'adesione al Fondo è volontaria. Il Fondo è riservato ai destinatari individuati dall'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo su base collettiva. È consentita l'adesione anche ai soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

3. La partecipazione in modo individuale è consentita agli aderenti su base collettiva che perdono i requisiti di partecipazione.

[*in alternativa, nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni individuali*]:

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita solo in forma individuale. È preclusa l'adesione a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:

[*indicare la denominazione dei comparti; qualora la denominazione sia volta a richiamare alcuni elementi della politica di investimento, essa deve risultare coerente con la politica stessa*].

[*nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva indicare il comparto garantito destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR]*.

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i
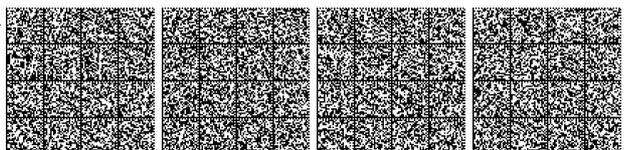
versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione salvo diversa disposizione dell'aderente. [*nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva:* Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente].

[*in alternativa, nel caso in cui non si intenda consentire la possibilità di ripartire la posizione individuale tra più comparti*]:

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare tale scelta nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto. [*nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva:* Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente].

3. [*eventuale*] L'aderente può optare per uno dei seguenti profili di investimento, caratterizzati da combinazioni di comparti predefinite dalla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m:

[*specificare la denominazione, la composizione in termini percentuali delle combinazioni e il profilo dell'aderente al quale si ritiene possa essere destinata la singola combinazione*].

[*eventuale:* È prevista la possibilità di aderire al/i seguente/i profilo/i *life cycle*:].

[*specificare la denominazione e descrivere sinteticamente le caratteristiche del/i profilo/i life-cycle*].

Art. 7 - Gestione degli investimenti

1. La banca/impresa di assicurazione assicurazione/s.g.r./s.i.m. effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

2. Ferma restando la responsabilità della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), c-*bis*) del Decreto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione[1].

3. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.

4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

[*fornire una descrizione sintetica della politica di investimento, che permetta di caratterizzare stabilmente i comparti in una prospettiva di lungo periodo, coerentemente con la finalità previdenziale dell'investimento*;

definire, inoltre, la politica di investimento del comparto destinato al conferimento tacito del TFR, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Nella descrizione della garanzia,

[1] Il contratto di delega deve prevedere che la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. e il Responsabile del Fondo debbano poter verificare le procedure adottate dal soggetto delegato per l'esecuzione del contratto e le operazioni poste in essere per conto del Fondo.

in questo e negli altri comparti che eventualmente prevedano forme di garanzia di risultato, inserire le indicazioni che seguono]:

L'adesione al comparto denominato "…" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

[*in alternativa, nel caso in cui siano previste garanzie ulteriori rispetto alla conservazione del capitale*]:

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del …% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art. 10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

– esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 11;

– riscatto per decesso;

– riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;

– [*previsione eventuale nel caso di comparti garantiti che non siano destinati ad accogliere il conferimento tacito del TFR*] riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a quarantotto mesi.

– ...

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata calcolata, ai sensi dell'art. 10, con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota informativa. [*nel caso in cui sia prevista la possibilità di aderire a una combinazione di comparti predefinita o ad un profilo life cycle:* La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del/i profilo/i di investimento predefinito/i dalla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. e del/i profilo/i *life cycle*].

Art. 8 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

   a) [*eventuale*] **spese da sostenere all'atto dell'adesione**: una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro....
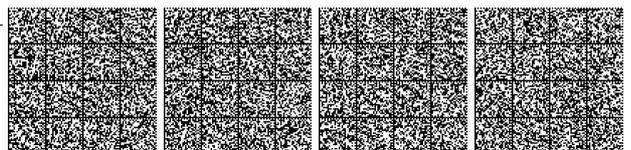
b) **spese relative alla fase di accumulo**:

b.1) [*eventuale*] **direttamente a carico dell'aderente**: una commissione pari a … euro, applicata annualmente

b.1) [*in alternativa*] **direttamente a carico dell'aderente**: una commissione pari al …% dei contributi di volta in volta versati, comprensivi di … [contribuzione a carico dell'aderente/contribuzione a carico del datore di lavoro/TFR/contribuzioni volontarie, ecc.]

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto**:

i) una commissione di gestione pari al … % del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza …

ii) [*eventuale*] una commissione di incentivo …

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico del comparto le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile salva diversa decisione della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati[2].

c) [*eventuale*] **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali,** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

c.1) [*eventuale*] … euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica;

c.2) [*eventuale*] … euro in caso di riscatto della posizione individuale;

c.3) [*eventuale*] … euro in caso di anticipazione;

c.4) [*eventuale*] … euro per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti;

c.5) [*eventuale*] … euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti/ combinazioni di comparti predefinite/profilo *life cycle*;

d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'Allegato n. 2.

e) [*eventuale*] **spese e premi relativi alle prestazioni accessorie**, quali riportate nell'Allegato n. 3;

f) [*eventuale*] **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri

---

[2] Nel caso di investimenti in FIA diversi da quelli collegati sul comparto potranno gravare commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di incentivo) a condizione che venga resa agli aderenti adeguata informativa circa la misura massima delle commissioni applicabili nell'ambito della Nota informativa. Per FIA collegati si intendono quelli promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del Fondo o da altre società del medesimo gruppo di appartenenza.

amministrativi [*riportare di seguito le singole voci di spesa*].

2. [*eventuale*] L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.

3. Sono a carico della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.

2. [*nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva*]: I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.

3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. [*eventuale:* Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi]. Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi di contribuire al Fondo.

4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

5. [*nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva*]: In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

6. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 8, comma 1, lettere …, [*nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie:* e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie previste]. Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del
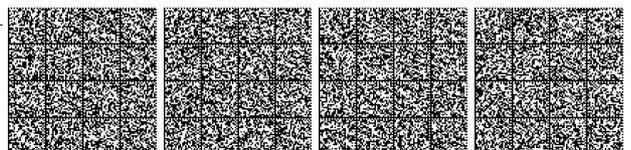
comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 11 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e

indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.

9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6, 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 13, commi 6 e 7.

Art. 12 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. [*eventuale*] L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita di seguito indicate:

– [*eventuale*] una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla/e persona/e da lui designata/e;

– [*eventuale*] una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi … anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;

[*al fine di evitare elusioni alle restrizioni previste dal Decreto con riferimento all'erogazione della prestazione in capitale, tale rendita è strutturata in modo che l'importo della rata di rendita vitalizia non sia inferiore a quello della rendita certa*]

–[*eventuale*] una rendita vitalizia differita: detta rendita è corrisposta all'aderente all'epoca stabilita [*in alternativa:* al raggiungimento di una certa età] successiva all'esercizio del diritto alla prestazione,

–[*eventuale*] una rendita vitalizia con controassicurazione: detta rendita è corrisposta all'aderente finché in vita; in caso di suo decesso, il montante residuale è corrisposto alla/e persona/e da lui designata/e;

–[*eventuale*] una rendita maggiorata in caso di non autosufficienza: detta rendita è corrisposta all'aderente finché in vita, e maggiorata per un importo pari al … [*indicare la misura della maggiorazione*] dal momento in cui sopraggiunge lo stato di non autosufficienza;

–…

3. Nell'Allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5, del

Decreto [*eventuale:* ovvero riscattare fino all'intera posizione individuale [*in alternativa*: nella misura del …]. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta [*in alternativa:* per non più di … volte] nel periodo di partecipazione al Fondo ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione].

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi, In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo. [*in alternativa, in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali:* In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente].

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.

6. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque non oltre il termine massimo di … giorni [*in alternativa*: … mesi] decorrente dalla ricezione della richiesta [*il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi*]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

   a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

   b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;

   c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di … giorni [*in alternativa*: … mesi] decorrente dalla ricezione della richiesta [*il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative connesse all'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi*]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
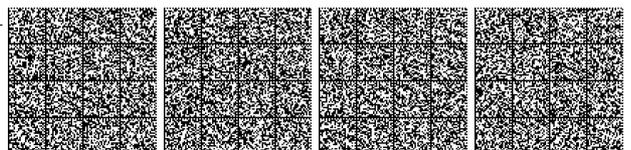
Art. 14-*bis* - Prestazioni accessorie [*eventuale*]

1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni … [*esplicitare le eventuali prestazioni accessorie relative ai casi di invalidità, premorienza e non autosufficienza*].

2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.

3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'Allegato n. 3 al presente Regolamento.
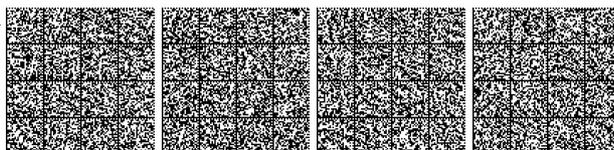
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.

2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.

3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.

4. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti.

5. [*eventuale*] Ferma restando la responsabilità della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.. per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.

6. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.

7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote [*eventuale:* o in differenti classi di quote].

Art. 16 - Sistema di governo

1. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-*bis*, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*sexies*, 5-*septies*, 5-*octies* e 5-*nonies* del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Art. 17 - Depositario

1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "depositario").

2. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. può revocare in ogni momento l'incarico al depositario il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di … [3]; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:

– la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. non abbia stipulato un nuovo contratto con

[3] Il preavviso non può essere inferiore a sei mesi.
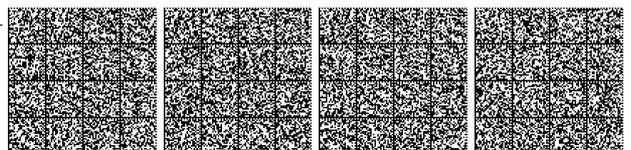
altro depositario, in possesso dei requisiti di legge;

– il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.

3. [*eventuale*] Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato.

4. Le funzioni di depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.

5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 18 - Responsabile

1. La banca/impresa di assicurazione /s.g.r./s.i.m. nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.

Art. 19 - Organismo di rappresentanza [*nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva*]

1. È istituito un Organismo di rappresentanza (di seguito "Organismo"), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione e il funzionamento dell'Organismo sono riportate in un apposito documento denominato "Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza".

3. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. individua il numero complessivo dei componenti dell'Organismo in modo tale da garantire la rappresentatività degli iscritti per adesioni collettive e la funzionalità dell'Organismo.

4. Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al fondo pensione[4].

5. I componenti dell'Organismo restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati in corso di mandato scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

[4] Nel caso in cui il numero di aziende o gruppi di cui al comma 4 comporta il superamento del limite massimo di componenti, le collettività tenute alla designazione sono individuate in base alla numerosità degli aderenti al Fondo. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. può individuare ulteriori criteri di selezione delle aziende. Se invece il numero di aziende o gruppi di cui al comma 4 non comporta il raggiungimento del limite massimo di componenti, la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. può invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base di un criterio di selezione delle aziende (quale, ad esempio, la numerosità degli aderenti al Fondo), a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.
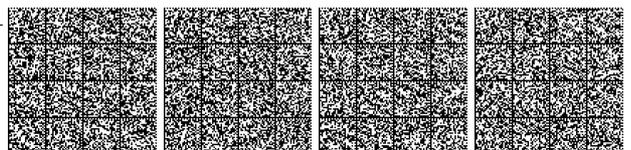
6. Le spese di funzionamento dell'Organismo e gli eventuali compensi riconosciuti ai suoi componenti, non possono gravare sul fondo né sulla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m..

7. L'Organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al Fondo, la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. e il Responsabile. L'Organismo non svolge funzioni di controllo.

8. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

Art. 20 - Conflitti di interesse

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 21 - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.

2. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto del Fondo.

3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito *web* della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m..

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 22 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.

2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.

3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.

4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 26.

5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

6. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m, Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota informativa.

7. [*riportare le modalità, e i relativi termini, con le quali l'aderente può eventualmente esercitare il diritto di recesso o di ripensamento sulla base della normativa di settore*] In caso di adesione mediante sito *web*, la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta alla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.

8. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

9. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la banca/impresa di

assicurazione/s.g.r./s.i.m. ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

3. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito *web* della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 24 - Comunicazioni e reclami

1. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 25 - Modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.

2. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 26.

Art. 26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.

2. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha novanta giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.

3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 27 - Cessione del Fondo

1. Qualora la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 28 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 29 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.
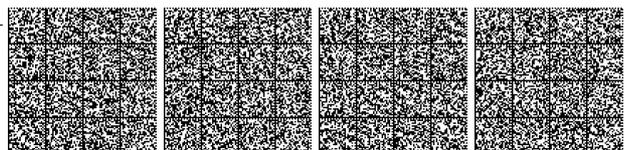
ALLEGATO N.1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.

2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.

3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.

4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico e le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:

   a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. o società da questa controllate o che la controllano;

   b) l'incarico di amministratore della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.

Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. o di società controllanti o controllate.

3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.

2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della banca/impresa di assicurazione /s.g.r./s.i.m., di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'art. 6. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.

3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.

2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;

ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti;

ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:

i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;

ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;

iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;

iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;

v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie.

4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.;

b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate in proposito;

c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.

2. Egli risponde verso la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. e verso i singoli aderenti e beneficiari del Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-*bis* e 2395 del Codice Civile.
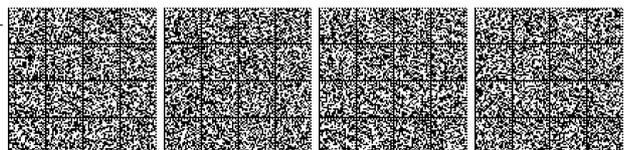
ALLEGATO N.2

CONDIZIONI E MODALITÀ
DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

L'Allegato riporta le condizioni e modalità per l'erogazione delle rendite.

ALLEGATO N.3

CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE

L'Allegato riporta le condizioni che regolano le prestazioni accessorie.

PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI (PIP)

Forme pensionistiche complementari individuali
attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

(art. 13 del Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

SCHEMA
DI
REGOLAMENTO

Deliberato dalla COVIP il 19 maggio 2021

SCHEMA DI REGOLAMENTO

INDICE

PIP - Schema di Regolamento

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP

Art. 1 - Denominazione

1. Il "…" [*la denominazione deve contenere l'indicazione "*Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione*"*] (di seguito "PIP") è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell'art. 13 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

Art. 2 - Istituzione del PIP esercizio dell'attività, sede e recapiti

[*nel caso in cui il soggetto che esercita l'attività di gestione del PIP sia il medesimo che lo ha istituito*]:

1. Il PIP è stato istituito dalla impresa di assicurazione "…" (di seguito "impresa"), con provvedimento del … la COVIP ha approvato il Regolamento del PIP.

2. L'impresa esercita l'attività di gestione del PIP con effetto dalla medesima data.

[*in alternativa, nel caso in cui il soggetto che esercita l'attività di gestione del PIP è diverso da quello che lo ha istituito*]:

1. Il PIP è stato istituito dall'impresa di assicurazione "…" e con provvedimento del … la COVIP ha approvato il Regolamento del PIP.

2. L'impresa di assicurazione "…" (di seguito "impresa") esercita l'attività di gestione del PIP con effetto dal ....

3. Il PIP è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP … [*indicare il numero di iscrizione all'Albo*].

4. L'attività relativa al PIP è svolta in … [*indicare il Comune*], presso la sede dell'impresa.

6. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa è … [*indicare l'indirizzo PEC attivato dall'impresa*].

Art. 3 - Scopo

1. Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine l'impresa provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del PIP

1. Il PIP è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. L'adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

2. Ai PIP non possono aderire coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il PIP è attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista dall'art. 2 del Decreto lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

1. [*in alternativa*]: Il PIP è attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo III indicati dall'art. 41, comma 1, del Decreto lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del citato decreto.

1. [*in alternativa*]: Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati dall'art. 41, comma 1, del Decreto lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista dall'art. 2 del citato decreto.

2. I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nell'art. 9, la posizione individuale dell'aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.

3. [*nel caso di contratti di Ramo I*]: La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate.

3. [*in alternativa, nel caso di contratti di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi*]: La rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione.

3. [*in alternativa, nel caso di contratti di Ramo III collegati a quote di OICR*] La rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito "OICR").

3. [*in alternativa, nel caso di contratti misti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi*] La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate e/o al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall'impresa di

assicurazione.

3. [*in alternativa, nel caso di contratti misti di Ramo I e di Ramo III collegati a quote di OICR*]: La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate e/o al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito “OICR”).

4. [*nel caso di contratti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi*]: L’investimento delle risorse delle gestioni interne separate/fondi interni è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Decreto lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall’art. 6, comma 5-*bis*, lettera c) del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l’esclusivo interesse degli aderenti.

4. [*in alternativa, nel caso di contratti di Ramo III collegati a quote di OICR*] Gli OICR utilizzati per rivalutare la posizione individuale sono individuati dall’impresa in ragione delle finalità previdenziali del PIP e assumendo a riferimento l’esclusivo interesse degli aderenti.

5. [*eventuale*] È prevista la possibilità di aderire ad un profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite dall’impresa [*eventuale*: ovvero a un profilo *life cycle*].

6. La politica di investimento relativa a ciascun/a [gestione interna separata/fondo interno/OICR], in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, è descritta nella Nota informativa. [*eventuale:* La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del/i profilo/i di investimento caratterizzato/i da combinazioni di comparti predefinite dall’impresa] [*eventuale*: La Nota informativa descrive le caratteristiche del/i profilo/i *life cycle*].

7. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie la gestione interna separata/fondo interno/OICR, ovvero le combinazioni degli stessi [*eventuale:* ovvero il profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite dall’impresa] [*eventuale*: ovvero il profilo *life cycle*], in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’aderente.

7. [*in alternativa, nel caso in cui il PIP non intenda consentire di effettuare la ripartizione della posizione individuale tra più gestioni interne separate/fondi interni/OICR*] L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie la gestione interna separata/fondo interno/OICR [*eventuale:* ovvero il profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite dall’impresa] [*eventuale*: ovvero il profilo *life cycle*], in cui far confluire i versamenti contributivi. L’aderente può successivamente variare la gestione interna separata/fondo interno/OICR nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza.

Art. 7 - Spese

1. Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto e nella Nota informativa. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle condizioni generali di contratto e nella Nota informativa sono a carico dell'impresa.

2. La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:

[*specificare unicamente la struttura, indicando le tipologie di spesa previste tra quelle indicate*]

a) [*eventuale*] **spese da sostenere all'atto dell'adesione**

b) **spese relative alla fase di accumulo:**

b.1) **direttamente a carico dell'aderente** [*indicare se si tratta di spese in cifra fissa o in percentuale sui versamenti*]

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente:**

[*con riferimento ai contratti di Ramo I*, come prelievo sul rendimento dalla gestione interna separata]

[*con riferimento ai contratti di Ramo III,* come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del fondo interno/OICR]

c) [*eventuale*] **spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali**, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dall'impresa:

c.1) [*eventuale*] in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare;

c.2) [*eventuale*] in caso di riscatto della posizione individuale;

c.3) [*eventuale*] in caso di anticipazione;

c.4) [*eventuale*] in caso di modifica delle percentuali di allocazione dei contributi futuri tra gestioni interne separate/fondi interni/OICR;

c.5) [*eventuale*] in caso di riallocazione della posizione individuale maturata tra le gestioni interne separate/fondi interni/OICR/combinazioni di comparti predefinite/profilo *life cycle*.

d) [*eventuale*] **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**

e) [*eventuale*] **spese e premi relativi alle prestazioni accessorie**

f) [*eventuale*] **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi [*riportare di seguito le singole voci di spesa i cui importi saranno indicati nella Nota informativa*]

[*le spese di partecipazione al PIP possono essere differenziate unicamente:*

a) in ragione dell'assunzione di rischi assicurativi, nel caso in cui le stesse includano una componente di premio;

b) in presenza di convenzionamenti.

Nel primo caso il Regolamento evidenzia quali sono le voci di spesa interessate, indicando gli
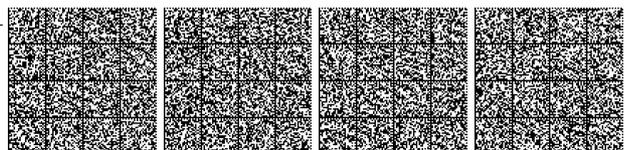
elementi oggettivi (ad esempio età, sesso) che determinano una differenziazione delle stesse. Nel secondo caso nel Regolamento viene inserito il seguente comma:

In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.

Nel caso in cui l'agevolazione riguardi la commissione in percentuale sul patrimonio del fondo interno/OICR, la stessa viene attuata emettendo differenti classi di quote]

3. [*con riferimento ai contratti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi*]: Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell'impresa sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati[51].

3. [*in alternativa, con riferimento ai contratti di Ramo III direttamente collegati a OICR*]: Qualora gli OICR utilizzati per rivalutare la posizione individuale investano il proprio patrimonio in misura superiore al 10 per cento delle attività in quote di altri OICR, sulla posizione individuale vengono retrocesse le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di questi ultimi, nonché le commissioni di gestione dagli stessi applicate, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell'impresa sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati[1].

4. [*con riferimento ai contratti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi*]: Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione dell'impresa.

5. Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.

[1] Nel caso di investimenti in FIA diversi da quelli collegati sul comparto potranno gravare commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di incentivo) a condizione che venga resa agli aderenti adeguata informativa circa la misura massima delle commissioni applicabili nell'ambito della Nota informativa. Per FIA collegati si intendono quelli promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del Fondo o da altre società del medesimo gruppo di appartenenza.
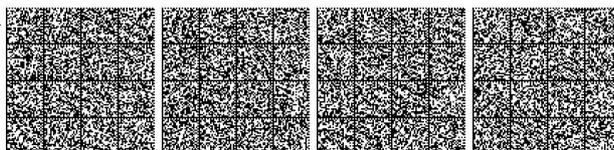
PIP - Schema di Regolamento

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'aderente.

2. I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi con il datore di lavoro, a un contributo datoriale, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi, di contribuire al PIP.

3. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.

4. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

5. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

6. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

[*nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo I*]

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7, comma 2, lettera … [*nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie:* e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie].

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente. Tale rendimento è calcolato secondo quanto previsto nei commi successivi, salvo quanto trattenuto dall'impresa ai sensi dell'art. 7.

4. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella gestione medesima nel caso di attività già di proprietà dell'impresa; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.

5. Il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza … [*indicare la cadenza, almeno annuale*]. [*nel caso in cui la cadenza sia superiore a quella mensile:* In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, di cui agli artt.10, 12 e 13, l'impresa riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione] [*nel caso in cui la cadenza sia inferiore o uguale a quella mensile:* In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, di cui agli artt.10, 12 e 13, l'impresa riconosce il rendimento calcolato alla prima data utile successiva a quella in cui la stessa ha verificato la sussistenza delle condizioni].

6. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

7. [*eventuale*, *nel caso in cui siano previste garanzie di risultato*] Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

[*in alternativa, nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo III*]

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2, lettera … [*nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie:* e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie].

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei fondi interni/OICR. Il rendimento di ogni singolo fondo interno/OICR è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno/OICR sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. L'impresa determina il valore della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei regolamenti dei fondi interni/OICR.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante alla prima data di rivalutazione utile successiva a quella in cui l'impresa ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

8. [*eventuale, nel caso in cui siano previste garanzie di risultato*] Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

[*in alternativa, nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo I e Ramo III*]:

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lettera … [*nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie:* e delle somme destinate, secondo quanto previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie].

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni/OICR nella quale risulta investita.

4. Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dall'impresa ai sensi dell'art. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà dell'impresa; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.

5. Il rendimento di ogni singolo fondo interno/OICR è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni/OICR le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno/OICR sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

6. Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza … [*indicare la cadenza, almeno annuale*]. [*nel caso in cui la cadenza sia superiore a quella mensile:* In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, di cui agli artt. 10, 12 e 13, l'impresa riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione] [*nel caso in cui la cadenza sia inferiore o uguale a quella mensile*: In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, di cui agli artt. 10, 12 e 13, l'impresa riconosce su questa parte di posizione individuale il rendimento calcolato alla prima data utile successiva a quella in cui la stessa ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni]

7. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita in fondi interni/OICR, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei rispettivi regolamenti e la stessa viene determinata con cadenza

almeno mensile, alla fine di ogni mese. In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, di cui agli artt. 10, 12 e 13, l'impresa riconosce su questa parte di posizione individuale il valore risultante alla prima data di valorizzazione utile successiva a quella in cui la stessa ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

8. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

9. [*eventuale, nel caso in cui siano previste garanzie di risultato*]: Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 6, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal PIP e

indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 6 e 7.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. [*eventuale*] L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita di seguito indicate:

- [*eventuale*] una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla/e persona/e da lui designata/e;

- [*eventuale*] una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi …. anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;

  [*al fine di evitare elusioni alle restrizioni previste dal Decreto con riferimento all'erogazione della prestazione in capitale, tale rendita è strutturata in modo che l'importo della rata di rendita vitalizia non sia inferiore a quello della rendita certa*]
- [*eventuale*] una rendita vitalizia differita: detta rendita è corrisposta all'aderente all'epoca stabilita [*in alternativa:* al raggiungimento di una certa età] successiva all'esercizio del diritto alla prestazione;
- [*eventuale*] una rendita vitalizia con controassicurazione: detta rendita è corrisposta all'aderente finché in vita; in caso di suo decesso, il montante residuo è corrisposto alla/e persona/e da lui designata/e;
- [*eventuale*] una rendita maggiorata in caso di non autosufficienza: detta rendita è corrisposta all'aderente finché in vita, e maggiorata per un importo pari al … [*indicare la misura della maggiorazione*] dal momento in cui sopraggiunge lo stato di non autosufficienza.
- …

  [*le condizioni di rendita disciplinano la prestazione da riconoscere ai beneficiari in caso di decesso del titolare della prestazione pensionistica durante il periodo di differimento ovvero durante la fase di erogazione, coerentemente alle previsioni in merito alla rendita vitalizia reversibile*]

3. I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle imprese di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. [*eventuale*] Le modifiche delle basi demografiche hanno effetto solo con riferimento ai versamenti successivi all'entrata in vigore delle modifiche.

5. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dall'impresa facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto [*eventuale:* ovvero riscattare fino all'intera posizione individuale [*in alternativa*: nella misura del …]. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta [*in alternativa:* per non più di … volte] nel periodo di partecipazione al PIP] ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l'impresa informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente.

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.

6. L'impresa, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di … giorni [*in alternativa*: … mesi] decorrente dalla ricezione della richiesta [*il termine massimo deve essere strettamente correlato alle esigenze amministrative per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi*]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'impresa provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di … giorni [*in alternativa*: … mesi] decorrente dalla ricezione della richiesta [*il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative connesse all'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi*]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13-*bis* - Prestazioni accessorie [*eventuale*]

1. Il PIP prevede inoltre le seguenti prestazioni accessorie … [*esplicitare le eventuali prestazioni accessorie relative ai casi di invalidità, premorienza e non autosufficienza*].
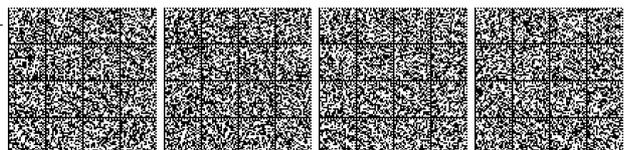
2. L’adesione alle suddette prestazioni è facoltativa/obbligatoria e può essere espressa all’atto dell’adesione al PIP o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo. Per maggiori informazioni si rinvia alle condizioni generali di contratto.
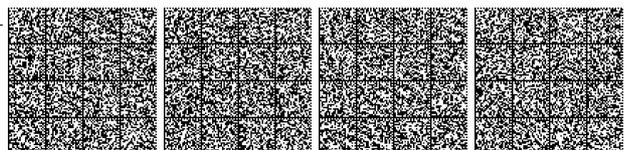
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 14 - Separatezza patrimoniale e contabile

1. Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP (di seguito "patrimonio del PIP") costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dall'impresa, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi dell'impresa.

2. Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'impresa o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'impresa.

3. Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'IVASS.

4. L'impresa è dotata di procedure atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art. 15 - Responsabile

1. L'impresa nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art. 16 - Conflitti di interesse

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
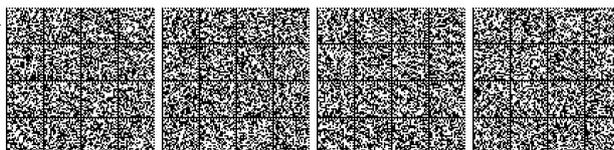
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 17 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

1. L'adesione al PIP avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'impresa.

3. Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.

4. L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e del relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento dall'art. 21 del Regolamento.

5. La raccolta delle adesioni al PIP può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze dell'impresa da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero tramite la rete di distribuzione dell'impresa.

6. [*riportare le modalità, e i relativi termini, con le quali l'aderente può eventualmente esercitare il diritto di recesso o di ripensamento sulla base della normativa di settore*]: In caso di adesione mediante sito *web*, l'impresa deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta all'impresa con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. L'impresa rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso].

7. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al PIP. In caso di inadempimento, l'impresa ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

8. Qualora nel corso della partecipazione al PIP l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'impresa ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 18 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. L'impresa mette a disposizione la documentazione inerente al PIP e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito *web* dell'impresa, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale del PIP. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso i soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. L'impresa fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 19 - Comunicazioni e reclami

1. L'impresa definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 20 - Modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.

2. L'impresa stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 21.

Art. 21 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di cessione del PIP a società diverse da quelle del gruppo al quale appartiene l'impresa.

2. L'impresa comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma 1 l'introduzione delle stesse almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha novanta giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'impresa può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.

3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 22 - Operazioni di fusione

2. Nel caso in cui il PIP sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro PIP gestito dalla medesima impresa, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 21 e con le modalità ivi previste.

Art. 23 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.
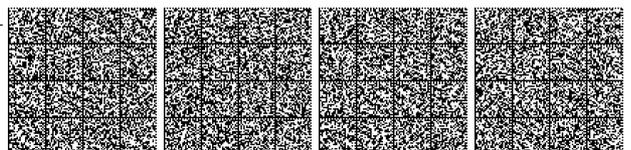
PIP - Schema di Regolamento

ALLEGATO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività del PIP (di seguito "impresa"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.

2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.

3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'impresa.

4. Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico e le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:

a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'impresa, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;

b) l'incarico di amministratore dell'impresa.

Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico; viene definita, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'impresa o di società controllanti o controllate.

2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione dell'impresa.
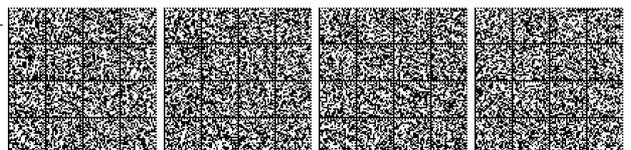
Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall'impresa, riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.

2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'impresa di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'art. 6. L'impresa gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.

3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo dell'impresa, per tutte le materie inerenti al PIP.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del PIP sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa tempo per tempo vigente, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP.

2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall'impresa, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a) **vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse delle gestioni interne separate/ fondi interni/ OICR in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:**

   i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali di contratto e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti delle gestioni interne separate/fondi interni/OICR avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal regolamento;

   ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) **vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:**

   i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dall'impresa, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi dell'impresa;

   ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dall'impresa, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
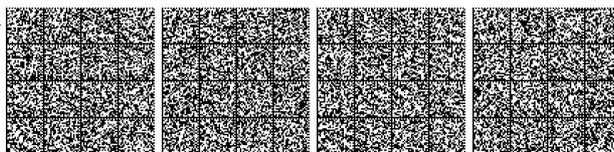
iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:

i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto;

ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari, indicate nelle condizioni generali di contratto e nella Nota informativa, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;

iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;

iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami, nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;

v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall'impresa per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita [*eventuale:* e per le altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP].

4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa.

b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.
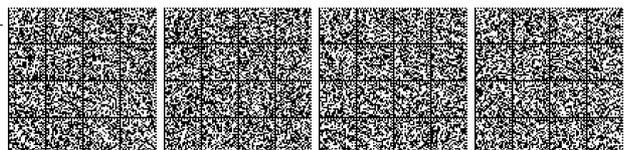
PIP - Schema di Regolamento

c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.

2. Egli risponde verso l'impresa e verso i singoli aderenti e beneficiari del PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-*bis* e 2395 del Codice Civile.

21A03436

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soldesam»

Estratto determina AAM/PPA n. 420/2021 del 24 maggio 2021

È autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale SOLDESAM (A.I.C. 019499), anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

«4 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 019499146 (base 10) 0LM24B (base 32);

«8 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 019499159 (base 10) 0LM24R (base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Principio attivo: desametasone sodio fosfato.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l.

Codice pratica: N1B/2020/1670.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 della determina di cui al presente estratto è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione: classe C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 della determina di cui al presente estratto è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A03423
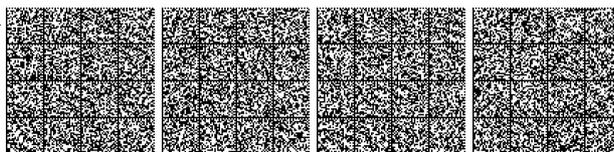
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Seretide» e «Aliflus»

Estratto determina AAM/PPA n. 421/2021 del 24 maggio 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni:

C.I.3.z - (DE/H/XXXX/WS/569). Adeguamento delle sezioni 4.2 e 5.1 dell'RCP, come richiesto al termine della procedura ai sensi dell'art. 46 UK/W/0103/pdWS/001.

Relativamente al medicinale SERETIDE nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C.: 034371106 - 25 microgrammi/50 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione - 1 contenitore 120 erogazioni;

A.I.C.: 034371118 - 25 microgrammi/125 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione - 1 contenitore 120 erogazioni;

A.I.C.: 034371120 - 25 microgrammi/250 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione - 1 contenitore 120 erogazioni.

Relativamente al medicinale ALIFLUS nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C.: 034463101 - 25 microgrammi/50 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione - 1 inalatore da 120 dosi;

A.I.C.: 034463113 - 25 microgrammi/125 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione - 1 inalatore da 120 dosi;

A.I.C.: 034463125 - 25 microgrammi/250 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione - 1 inalatore da 120 dosi.

C.I.4 (SE/H/XXXX/WS/377). Modifica della sezione 3 e 6 del foglio illustrativo per adeguamento al *Company Core Datasheet* con contestuali modifiche editoriali dell'RCP, sezione 4.2.

Relativamente al medicinale «Seretide» nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C.: 034371017 - diskus 50 microgrammi/100 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore monodose - 1 inalatore 28 dosi;

A.I.C.: 034371043 - diskus 50 microgrammi/100 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore monodose - 1 inalatore 60 dosi;

A.I.C.: 034371070 - diskus 50 microgrammi/100 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore monodose - 3 inalatori 60 dosi;

A.I.C.: 034371029 - diskus 50 microgrammi/250 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore monodose - 1 inalatore 28 dosi;

A.I.C.: 034371056 - diskus 50 microgrammi/250 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore monodose - 1 inalatore 60 dosi;

A.I.C.: 034371082 - diskus 50 microgrammi/250 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore monodose - 3 inalatori 60 dosi;

A.I.C.: 034371031 - diskus 50 microgrammi/500 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore monodose - 1 inalatore 28 dosi;

A.I.C.: 034371068 - diskus 50 microgrammi/500 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore monodose - 1 inalatore 60 dosi;

A.I.C.: 034371094 - diskus 50 microgrammi/500 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore monodose - 3 inalatori 60 dosi.

Relativamente al medicinale «Aliflus» nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C.: 034463012 - diskus 50 microgrammi/100 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore monodose - 1 inalatore 28 dosi;

A.I.C.: 034463048 - diskus 50 microgrammi/100 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore monodose - 1 inalatore 60 dosi;

A.I.C.: 034463075 - diskus 50 microgrammi/100 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore monodose - 3 inalatori 60 dosi;

A.I.C.: 034463024 - diskus 50 microgrammi/250 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore monodose - 1 inalatore 28 dosi;

A.I.C.: 034463051 - diskus 50 microgrammi/250 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore monodose - 1 inalatore 60 dosi;

A.I.C.: 034463087 - diskus 50 microgrammi/250 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore monodose - 3 inalatori 60 dosi;

A.I.C.: 034463036 - diskus 50 microgrammi/500 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore monodose - 1 inalatore 28 dosi;

A.I.C.: 034463063 - diskus 50 microgrammi/500 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore monodose - 1 inalatore 60 dosi;

A.I.C.: 034463099 - diskus 50 microgrammi/500 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore monodose - 3 inalatori 60 dosi.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolari A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a. - Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Procedure europee: DE/H/XXXX/WS/569 e SE/H/XXXX/WS/377.

Codici pratiche: C1B-2018/2427 - VC2/2020/228.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A03424
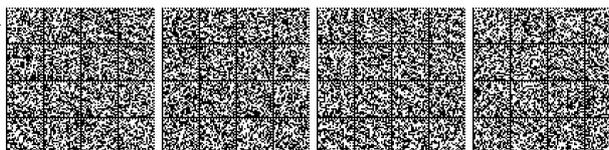
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici «Curasyn 47» e «Curasyn 121»

Estratto determina AAM/AIC n. 87/2021 del 27 maggio 2021

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da una pagina, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

CURASYN 47, CURASYN 121.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Hering S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale dello Sviluppo, 6 - contrada Fargione, zona industriale - 97015 Modica (RG).

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali, di cui all'allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali, di cui all'allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/10913	CURASYN 47	049449010	"GRANULI IN CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE DA 500 MG IN BLISTER AL/PVC	complesso	2 capsule Sanguinaria canadensis 9 CH 2 capsule Sanguinaria canadensis 12 CH 2 capsule Sanguinaria canadensis 15 CH 2 capsule Sanguinaria canadensis 30 CH 2 capsule Melilotus officinalis 9 CH 2 capsule Melilotus officinalis 12 CH 2 capsule Melilotus officinalis 15 CH 2 capusle Melilotus officinalis 30 CH 2 capsule Belladonna 9 CH 2 capsule Belladonna 12 CH 2 capsule Belladonna 15 CH 2 capsule Belladonna 30 CH 6 capsule Aurum metallicum 200K	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10931	CURASYN 121	049450012	"GRANULI IN CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE DA 500 MG IN BLISTER AL/PVC	complesso	2 capsule Nux vomica 9 CH 2 capsule Nux vomica 12 CH 2 capsule Nux vomica 15 CH 2 capsule Nux vomica 30 CH 2 capsule Lycopodium clavatum 9 CH 2 capsule Lycopodium clavatum 12 CH 2 capsule Lycopodium clavatum 15 CH 2 capsule Lycopodium clavatum 30 CH 2 capsule Sulfur 9 CH 2 capsule Sulfur 12 CH 2 capsule Sulfur 15 CH 2 capsule Sulfur 30 CH 1 capsula Calcarea carbonica 9 CH 1 capsula Calcarea carbonica 15 CH 1 capsula Calcarea carbonica 30 CH 3 capsule Calcarea carbonica 200K	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C

21A03425
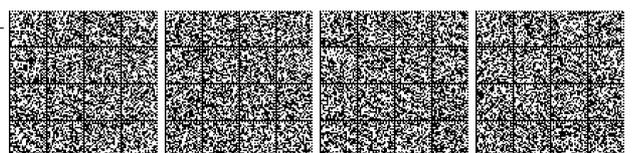
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Graphites-Homaccord»

Estratto determina AAM/AIC n. 90 /2021 del 27 maggio 2021

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale omeopatico GRAPHITES-HOMACCORD descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da una pagina, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Biologische Heilmittel Heel GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Dr. Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden, Baden, Germania.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale, di cui all'allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. del medicinale omeopatico oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti del medicinale, di cui all'allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10504	GRAPHITES-HOMACCORD	046488019	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Calcium carbonicum Hahnemanni D10 Calcium carbonicum Hahnemanni D30 Calcium carbonicum Hahnemanni D200 Graphites D10 Graphites D30 Graphites D200	Biologische Heilmittel Heel GmbH. Dr. Reckeweg Str. 2-4 76532 Baden-Baden Germany	illimitato	SOP	C

21A03426

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali omeopatici «Graphites Hell Complex», «Colocynthis Hell Complex» e «Colocynthis-Homaccord».

Estratto determina AAM/AIC n. 89/2021 del 27 maggio 2021

1. È rinnovata l’autorizzazione all’immissione in commercio per i medicinali omeopatici GRAPHITES HEEL COMPLEX, COLOCYNTHIS HEEL COMPLEX, COLOCYNTHIS-HOMACCORD, descritti in dettaglio nell’allegata tabella, composta da una pagina, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate.

2. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è Biologische Heilmittel Heel GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Dr. Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden, Baden, Germania.

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali omeopatici, di cui all’allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l’obbligo in capo al titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

1. I lotti dei medicinali, di cui all’allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Trascorso il suddetto termine le confezioni del predetto medicinale non potranno più essere dispensate al pubblico e dovranno essere ritirate dal commercio.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10505	GRAPHITES HEEL COMPLEX	046500017	"SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE IN VETRO DA 1,1 ML	complesso	Calcium carbonicum Hahnemanni D10 Calcium carbonicum Hahnemanni D30 Calcium carbonicum Hahnemanni D200 Graphites D10 Graphites D30 Graphites D200	Biologische Heilmittel Heel GmbH. Dr. Reckeweg Str. 2-4 76532 Baden-Baden Germany	5 anni	RR	C
OMEO/2016/10534	COLOCYNTHIS HEEL COMPLEX	046661017	"SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE IN VETRO DA 1,1 ML	complesso	Citrullus colocynthis D4 Citrullus colocynthis D10 Citrullus colocynthis D30 Citrullus colocynthis D200 Gnaphalium polycephalum D3 Gnaphalium polycephalum D10 Gnaphalium polycephalum D30 Gnaphalium polycephalum D200	Biologische Heilmittel Heel GmbH. Dr. Reckeweg Str. 2-4 76532 Baden-Baden Germany	5 anni	RR	C
OMEO/2016/10539	COLOCYNTHIS-HOMACCORD	049454010	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Citrullus colocynthis D2 Citrullus colocynthis D10 Citrullus colocynthis D30 Citrullus colocynthis D200 Pseudognaphalium obtusifolium D1 Pseudognaphalium obtusifolium D10 Pseudognaphalium obtusifolium D30 Pseudognaphalium obtusifolium D200	Biologische Heilmittel Heel GmbH. Dr. Reckeweg Str. 2-4 76532 Baden-Baden Germany	5 anni	SOP	C

21A03427
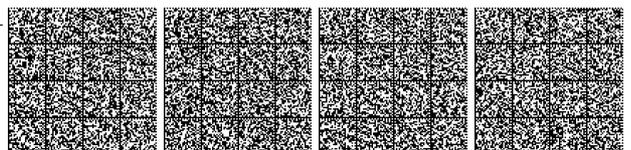
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Estmar».

Con la determina n. aRM - 102/2021 - 8043 del 31 maggio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ESTMAR:

confezione: 041929011;

descrizione: «150 microgrammi/20 microgrammi compresse» 1 x 21 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario;

confezione: 041929023;

descrizione: «150 microgrammi/20 microgrammi compresse» 3 x 21 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario;

confezione: 041929035;

descrizione: «150 microgrammi/20 microgrammi compresse» 6 x 21 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario;

confezione: 041929047;

descrizione: «150 microgrammi/30 microgrammi compresse» 1 x 21 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario;

confezione: 041929050;

descrizione: «150 microgrammi/30 microgrammi compresse» 3 x 21 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario;

confezione: 041929062;

descrizione: «150 microgrammi/30 microgrammi compresse» 6 x 21 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A03491

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bezafibrato Aurobindo».

Con la determina n. aRM - 103/2021 - 3199 del 1° giugno 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BEZAFIBRATO AUROBINDO;

confezione: 035414010;

descrizione: «400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 cpr.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A03492

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bromazepam Aurobindo».

Con la determina n. aRM - 104/2021 - 3199 del 1º giugno 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BROMAZEPAM AUROBINDO

confezione: 036033013;

descrizione: «1,5 mg compresse» 20 compresse;

confezione: 036033025;

descrizione: «3 mg compresse» 20 compresse;

confezione: 036033037;

descrizione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A03493

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Aurobindo Italia».

Con la determina n. aRM - 105/2021 - 3199 del 1° giugno 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PANTOPRAZOLO AUROBINDO ITALIA:

confezione: 038740015;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse *in blister* AL/AL;

confezione: 038740027;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse *in blister* AL/AL;

confezione: 038740039;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse *in blister* AL/AL;

confezione: 038740041;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse *in blister* AL/AL;

confezione: 038740054;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse *in blister* AL/AL;

confezione: 038740066;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse *in blister* AL/AL;

confezione: 038740078

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse *in blister* AL/AL;

confezione: 038740080;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse *in blister* AL/AL;

confezione: 038740092;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse *in blister* AL/AL;

confezione: 038740104;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse *in blister* AL/AL;

confezione: 038740116;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in contenitore HDPE;

confezione: 038740128;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in contenitore HDPE;

confezione: 038740130;

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 250 compresse in contenitore HDPE;

confezione: 038740142;

descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse *in blister* AL/AL;

confezione: 038740155;

descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse *in blister* AL/AL;

confezione: 038740167;

descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse *in blister* AL/AL;

confezione: 038740179;

descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse *in blister* AL/AL;

confezione: 038740181;

descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse *in blister* AL/AL;

confezione: 038740193;

descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse *in blister* AL/AL;

confezione: 038740205;

descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse *in blister* AL/AL;

confezione: 038740217;

descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse *in blister* AL/AL;

confezione: 038740229;

descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse *in blister* AL/AL;

confezione: 038740231;

descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse *in blister* AL/AL;

confezione: 038740243

descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in contenitore HDPE;

confezione: 038740256;

descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in contenitore HDPE;

confezione: 038740268;

descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 250 compresse in contenitore HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A03494

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Letrozolo Actavis».

Con la determina n. aRM - 106/2021 - 3199 del 1° giugno 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LETROZOLO ACTAVIS:

confezione: 040214013;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse *in blister* PVC/AL;

confezione: 040214025;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse *in blister* PVC/AL;

confezione: 040214037;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse *in blister* PVC/AL;

confezione: 040214049;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse *in blister* PVC/AL;

confezione: 040214052;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse *in blister* PVC/AL;

confezione: 040214064;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse *in blister* PVC/AL;

confezione: 040214076;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse *in blister* PVC/AL;

confezione: 040214088;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore HDPE;

confezione: 040214090;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse *in blister* PVC/AL;

confezione: 040214102;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse *in blister* PVC/AL;

confezione: 040214114;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A03495

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 maggio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2212
Yen	132,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,424
Corona danese	7,4364
Lira Sterlina	0,86408
Fiorino ungherese	347,47
Zloty polacco	4,485
Nuovo leu romeno	4,9255
Corona svedese	10,167
Franco svizzero	1,0957
Corona islandese	150,98
Corona norvegese	10,209
Kuna croata	7,5043
Rublo russo	90,0519
Lira turca	10,2427
Dollaro australiano	1,5804
Real brasiliano	6,5299
Dollaro canadese	1,4731
Yuan cinese	7,8487
Dollaro di Hong Kong	9,4833
Rupia indonesiana	17530,33
Shekel israeliano	3,9791
Rupia indiana	89,0517
Won sudcoreano	1375,43
Peso messicano	24,3683
Ringgit malese	5,0631
Dollaro neozelandese	1,6997
Peso filippino	58,731
Dollaro di Singapore	1,6236
Baht tailandese	38,297
Rand sudafricano	17,0622

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A03496
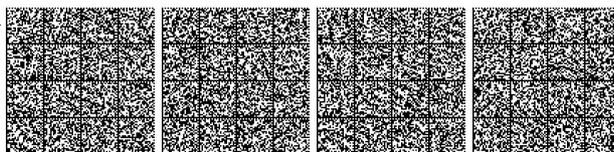
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 maggio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2264
Yen	133,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,447
Corona danese	7,436
Lira Sterlina	0,86573
Fiorino ungherese	348,86
Zloty polacco	4,4839
Nuovo leu romeno	4,925
Corona svedese	10,1338
Franco svizzero	1,0977
Corona islandese	148,3
Corona norvegese	10,1965
Kuna croata	7,512
Rublo russo	90,0534
Lira turca	10,3176
Dollaro australiano	1,5785
Real brasiliano	6,497
Dollaro canadese	1,4758
Yuan cinese	7,856
Dollaro di Hong Kong	9,5197
Rupia indonesiana	17575,54
Shekel israeliano	3,9733
Rupia indiana	89,236
Won sudcoreano	1375,57
Peso messicano	24,3183
Ringgit malese	5,0809
Dollaro neozelandese	1,6918
Peso filippino	59,033
Dollaro di Singapore	1,6255
Baht tailandese	38,448
Rand sudafricano	16,9591

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A03497

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 maggio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2229
Yen	133,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,451
Corona danese	7,436
Lira Sterlina	0,8633
Fiorino ungherese	350,56
Zloty polacco	4,4971
Nuovo leu romeno	4,918
Corona svedese	10,1503
Franco svizzero	1,0958
Corona islandese	148,3
Corona norvegese	10,178
Kuna croata	7,5125
Rublo russo	90,0602
Lira turca	10,3325
Dollaro australiano	1,5732
Real brasiliano	6,5006
Dollaro canadese	1,4784
Yuan cinese	7,8149
Dollaro di Hong Kong	9,4922
Rupia indonesiana	17473,28
Shekel israeliano	3,9743
Rupia indiana	88,971
Won sudcoreano	1366
Peso messicano	24,2995
Ringgit malese	5,0659
Dollaro neozelandese	1,6737
Peso filippino	58,881
Dollaro di Singapore	1,6189
Baht tailandese	38,203
Rand sudafricano	16,9282

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A03498
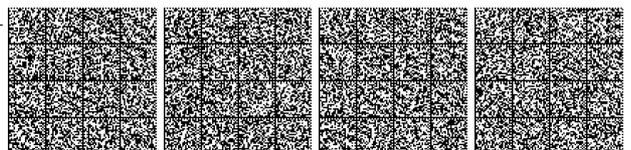
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 maggio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2198
Yen	133,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,439
Corona danese	7,4363
Lira Sterlina	0,86068
Fiorino ungherese	348,54
Zloty polacco	4,4837
Nuovo leu romeno	4,9161
Corona svedese	10,1298
Franco svizzero	1,0967
Corona islandese	146,7
Corona norvegese	10,1953
Kuna croata	7,517
Rublo russo	89,536
Lira turca	10,2986
Dollaro australiano	1,5753
Real brasiliano	6,4683
Dollaro canadese	1,4746
Yuan cinese	7,7808
Dollaro di Hong Kong	9,468
Rupia indonesiana	17449,52
Shekel israeliano	3,9619
Rupia indiana	88,563
Won sudcoreano	1362,64
Peso messicano	24,2556
Ringgit malese	5,05
Dollaro neozelandese	1,672
Peso filippino	58,575
Dollaro di Singapore	1,6146
Baht tailandese	38,18
Rand sudafricano	16,7647

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A03499

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 maggio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2142
Yen	133,65
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,451
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,85765
Fiorino ungherese	347,85
Zloty polacco	4,4865
Nuovo leu romeno	4,9196
Corona svedese	10,125
Franco svizzero	1,096
Corona islandese	146,5
Corona norvegese	10,179
Kuna croata	7,518
Rublo russo	89,4203
Lira turca	10,4398
Dollaro australiano	1,5796
Real brasiliano	6,3844
Dollaro canadese	1,4711
Yuan cinese	7,7422
Dollaro di Hong Kong	9,4246
Rupia indonesiana	17404,54
Shekel israeliano	3,9482
Rupia indiana	88,086
Won sudcoreano	1355,86
Peso messicano	24,3191
Ringgit malese	5,0189
Dollaro neozelandese	1,6811
Peso filippino	58,075
Dollaro di Singapore	1,6102
Baht tailandese	38,004
Rand sudafricano	16,7945

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A03500
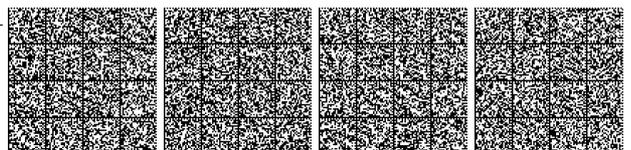
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 maggio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,2201
Yen	133,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,454
Corona danese	7,4365
Lira Sterlina	0,86013
Fiorino ungherese	347,61
Zloty polacco	4,4856
Nuovo leu romeno	4,9195
Corona svedese	10,121
Franco svizzero	1,0982
Corona islandese	147,6
Corona norvegese	10,2183
Kuna croata	7,5062
Rublo russo	89,535
Lira turca	10,3728
Dollaro australiano	1,5775
Real brasiliano	6,3868
Dollaro canadese	1,4727
Yuan cinese	7,7722
Dollaro di Hong Kong	9,469
Rupia indonesiana	17402,96
Shekel israeliano	3,9608
Rupia indiana	88,5414
Won sudcoreano	1352,04
Peso messicano	24,3131
Ringgit malese	5,0323
Dollaro neozelandese	1,6799
Peso filippino	58,138
Dollaro di Singapore	1,613
Baht tailandese	38,067
Rand sudafricano	16,7974

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A03501

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Decollatura.

Il Comune di Decollatura (CZ), con deliberazione n. 1 del 19 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2021, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della dottoressa Patrizia Siciliano, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

21A03502

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Maniace.

Il Comune di Maniace (CT), con deliberazione n. 8 del 15 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2021, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della dottoressa Mirella Portaro, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

21A03503

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Sant'Agata di Esaro.

Il Comune di Sant'Agata di Esaro (CS), con deliberazione n. 2 del 7 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2021, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Francesco Sansone, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

21A03504

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-138) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
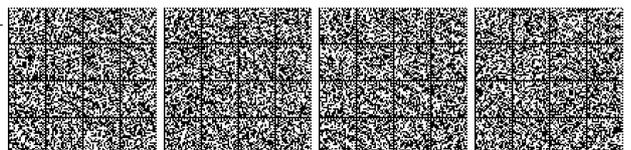
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
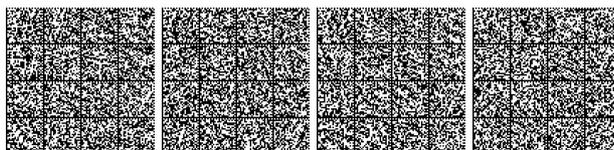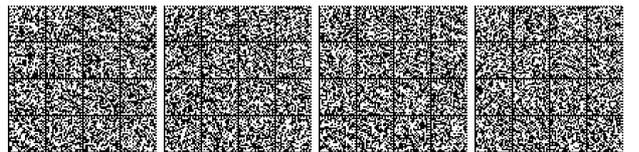
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.